

730.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	luglio 2023 (Approvato dal Senato)	
Missioni vevoli nella seduta del 21 ottobre 2026.....	3	(A.C. 2958).....	9
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Modifica del titolo di proposte di legge; Ritiro di proposte di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4, 5	Articolo 1	9
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze).	5	Articolo 2	9
Corte dei conti (Trasmissione di documenti).	7	Articolo 3	9
Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissione di documenti).....	7	Articolo 4	10
Progetti di atti dell'Unione europea (Annunzio).....	7	Disegno di legge: S. 1779 – Disposizioni in materia di protezione civile (Approvato dal Senato) (A.C. 3076).....	11
Atti di controllo e di indirizzo.....	8	Parere della V Commissione	11
Disegno di legge: S. 1880 – Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatti a Roma il 18 e il 26		Articoli e relative proposte emendative	
		Articolo 1	11
		Articolo 2	17
		Articolo 3	17
		Articolo 4	18
		Articolo 5	18
		Articolo 6	19
		Articolo 7	24
		Articolo 8	24
		Ordini del giorno	25

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Interrogazioni a risposta immediata	43	Iniziative volte a promuovere il lavoro agile per i dipendenti pubblici, anche al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti — 3-02970	48
Iniziative per l'introduzione di un tetto dinamico al prezzo dei carburanti — 3-02962..	43	Ulteriori iniziative per il superamento del precariato nella pubblica amministrazione — 3-02971	49
Iniziative per il sostegno dell'Italia alla Corte penale internazionale, con particolare riferimento al rispetto degli obblighi derivanti dallo Statuto di Roma e all'attivazione del cosiddetto Statuto di blocco a livello europeo — 3-02963	44	Misure per il sostegno delle filiere agricole, ittiche e della pesca in relazione all'aumento del costo dei carburanti — 3-02966.	50
Iniziative per ampliare e rafforzare la rete dei partenariati strategici internazionali — 3-02964	44	Proposta di legge: Molinari ed altri: Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali negli ambienti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici (A.C. 362-A).....	51
Chiarimenti in merito alla gestione dell'ordine pubblico in occasione dei recenti episodi di violenza urbana verificatisi a Milano e iniziative per tutelare la sicurezza degli agenti delle forze dell'ordine, dei cittadini e delle attività commerciali — 3-02965	45	Parere della I Commissione.....	51
Iniziative per la prevenzione e il contrasto della criminalità minorile e della devianza giovanile, anche con riferimento al rafforzamento dei meccanismi di responsabilità civile dei titolari della responsabilità genitoriale — 3-02967	46	Parere della V Commissione	51
Iniziative per la revisione del regime penale dell'imputabilità e delle misure cautelari per i minori, alla luce dei recenti episodi di violenza e devastazione verificatisi nelle città italiane — 3-02968	47	Articoli e relative proposte emendative	
Iniziative di competenza in materia di locazioni turistiche — 3-02969.....	48	Articolo 1	51
		Articolo 2	52
		Articolo 3	54
		Articolo 4	54
		Articolo 5	58
		Articolo 6	58
		Ordini del giorno	59

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 21 ottobre 2026.**

Albano, Ascani, Baldino, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Bellucci, Benvenuto, Bicchieri, Bignami, Bisa, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Bruzzone, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carè, Caroppo, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Roscani, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Stefanazzi, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Ziello, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albano, Ascani, Auriemma, Baldino, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Bellucci, Benvenuto, Bicchieri, Bignami, Bisa, Bonetti, Borrelli, Boschi, Braga, Brambilla, Bruzzone, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carè, Caroppo, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti,

Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Iaia, Lacarra, Lampis, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Roscani, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Stefanazzi, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Ziello, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

In data 20 ottobre 2026 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa delle deputate:

RUFFINO: « Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di attività sportiva delle persone con disabilità e di pari opportunità di accesso degli atleti con disabilità intellettive e del neurosviluppo ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato » (3153);

LOIZZO: « Modifiche all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di perequazione degli importi della speciale elargizione in favore dei superstiti delle vittime della criminalità organizzata » (3154).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge FABRIZIO ROSSI ed altri: « Modifica alla legge 4 dicembre 2017, n. 181, concernente l'esecuzione dell'inno nazionale all'inizio delle sedute dei consigli regionali, provinciali, metropolitani e comunali » (1314) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Almici.

La proposta di legge CIOCCHETTI ed altri: « Ordinamento della professione di sociologo e istituzione dell'albo professionale » (1936) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Almici.

La proposta di legge MAIORANO ed altri: « Riapertura del termine per l'accesso ai benefici previdenziali in favore dei lavoratori che sono stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni » (2106) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Almici.

La proposta di legge COLOSIMO ed altri: « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di accertamenti per la concessione dei benefici penitenziari e di provvedimenti e reclami in materia di permessi, nonché al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici » (2559) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Almici.

La proposta di legge MINARDO ed altri: « Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di operazioni delle Forze armate in ambito cibernetico » (2607) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Malaguti.

La proposta di legge ALMICI ed altri: « Disposizioni in materia di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto e di definizione di linee guida per l'uso dei dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie » (2638) è

stata successivamente sottoscritta dal deputato Malaguti.

La proposta di legge MOLLICONE ed altri: « Agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese per investimenti e attività di formazione relativi all'utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale » (2691) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Malaguti.

La proposta di legge MOLLICONE ed altri: « Delega al Governo per la disciplina dei procedimenti di restituzione di opere d'arte sottratte o alienate a causa di persecuzione razziale » (2834) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Almici e Malaguti.

La proposta di legge MORGANTE ed altri: « Disposizioni concernenti l'istituzione di punti per l'accoglienza dei neonati abbandonati, denominati "culle per la vita" » (2970) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Caretta.

La proposta di legge MATERA ed altri: « Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli incidenti ferroviari » (2999) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Caretta.

Modifica del titolo di proposte di legge.

La proposta di legge n. 2381, d'iniziativa dei deputati MARROCCO ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori da parte di coppie conviventi e di persone singole ».

Ritiro di proposte di legge.

In data 20 ottobre 2026 il deputato Lupi ha comunicato, anche a nome dei cofirmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE LUPI ed altri: « Modifica all'articolo 75 della Costituzione in materia di iniziativa del *referendum* abrogativo » (2451).

La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoidicate Commissioni permanenti:

VII Commissione (Cultura):

AMATO ed altri: « Istituzione della Commissione per la valutazione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi » (2873) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

AMATO ed altri: « Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di credito d'imposta per le imprese di produzione, di contributi selettivi per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive e di istituzione della Commissione per la valutazione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi » (2877) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, X e XIV;*

AMATO ed altri: « Introduzione degli articoli 27-bis, 27-ter e 27-quater della legge 14 novembre 2016, n. 220, concernenti l'istituzione della Commissione per la valutazione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi e del Fondo per la crescita del cinema e dell'audiovisivo nonché limiti alla trasmissione e alla diffusione anticipate di opere audiovisive prodotte con finanziamenti pubblici » (2878) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XII Commissione (Affari sociali):

ZARATTI: « Delega al Governo e altre disposizioni per il sostegno dell'invecchiamento attivo, la valorizzazione del ruolo sociale e l'istituzione del servizio civile volontario delle persone ultrasessantenni »

(3055) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, IX, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive), competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

Sentenza n. 163 dell'8 luglio – 8 ottobre 2026 (Doc. VII, n. 740), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge della Regione Puglia 29 settembre 2025, n. 15, recante « XI legislatura – 27° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse »;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 1, lettera *d*), della legge della Regione Puglia 29 settembre 2025, n. 15, limitatamente alle parole « [f]atte salve le limitazioni di cui al comma 5 »;

dichiara illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, lettera *g*), della legge della Regione Puglia 29 settembre 2025, n. 15;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, lettera *k*), della legge della Regione Puglia 29 settembre 2025, n. 15;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 1, lettere *b*) e *c*), della legge della Regione Puglia 29 settembre 2025, n. 15, promosse, in riferimento all'articolo 117, commi secondo, lettera *m*), e terzo, della

Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

Sentenza n. 164 del 7 luglio – 9 ottobre 2026 (Doc. VII, n. 741), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 4 e 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2025, n. 10 (Disciplina degli immobili destinati a locazione breve in Emilia-Romagna);

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2025, n. 10, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

Sentenza n. 165 del 10 giugno – 9 ottobre 2026 (Doc. VII, n. 742), con la quale:

dichiara che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni rese da Vittorio Sgarbi, all'epoca deputato, nel *post* pubblicato sulla sua pagina Facebook il 6 maggio 2019, per le quali pende procedimento civile davanti alla Corte d'appello di Ancona, seconda sezione civile, di cui all'ordinanza-ricorso indicata in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, per l'effetto, la dichiarazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 maggio 2024, che approva la proposta della Giunta per le autorizzazioni (doc. IV-ter, n. 6-A):

alla I Commissione (Affari costituzionali);

Sentenza n. 166 del 6 luglio – 9 ottobre 2026 (Doc. VII, n. 743), con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata:

alla II Commissione (Giustizia);

Sentenza n. 169 del 22 settembre – 13 ottobre 2026 (Doc. VII, n. 744), con la quale:

dichiara che non spettava al Tribunale ordinario di Matera, sezione penale, adottare né i provvedimenti di rigetto dell'eccezione di insindacabilità *ex* articolo 68, primo comma, della Costituzione, né quelli di rinvio ad altra udienza del 3 febbraio 2023, nonché quelli di rinvio del 9 giugno e del 1° dicembre 2023 e del 16 febbraio 2024, né la sentenza 1° marzo 2024, n. 225, a carico dell'allora senatore Saverio De Bonis;

annulla per l'effetto i provvedimenti indicati al punto che precede:

alla I Commissione (Affari costituzionali);

Sentenza n. 170 del 23 settembre – 13 ottobre 2026 (Doc. VII, n. 745), con la quale:

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera *ttt*), della legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, recante « Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) e ulteriori disposizioni transitorie », promossa, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:

alla XI Commissione (Lavoro);

Sentenza n. 171 del 7 luglio – 15 ottobre 2026 (Doc. VII, n. 746), con la quale:

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 276, comma 1-ter, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 13 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione del riesame:

alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 20 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Comitato italiano paralimpico (CIP), per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 677).

Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio – *EU kids act* – L'UE per spazi digitali responsabili e affidabili in *internet* (COM(2026) 681 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, in merito alla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile relativo alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (COM(2026) 515 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 20 ottobre 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi (COM(2026) 990 final), corredata del relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2026) 991 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XI (Lavoro), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 20 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1

e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Con le medesime comunicazioni, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Adeguamento del quadro finanziario pluriennale conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanzia-

rio pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2026) 822 final);

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla portabilità delle qualifiche e delle competenze e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (« regolamento sulla portabilità delle competenze ») (COM(2026) 992 final);

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE, per quanto riguarda la digitalizzazione delle procedure e il riconoscimento delle qualifiche professionali rilasciate al di fuori dell'Unione, e del regolamento (UE) n. 1024/2012 (COM(2026) 995 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1880 – RATIFICA ED ESECUZIONE
DEI TRATTATI DI ESTRADIZIONE, TRASFERIMENTO DELLE
PERSONE CONDANNATE E ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MA-
TERIA PENALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUB-
BLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, FATTI A ROMA IL 18 E IL
26 LUGLIO 2023 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2958)**

A.C. 2958 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL
TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO
A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatto a Roma il 18 luglio 2023;

b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatto a Roma il 18 luglio 2023;

c) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatto a Roma il 26 luglio 2023.

A.C. 2958 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL
TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO
A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere

dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 26 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, dall'articolo 25 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge e dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.

A.C. 2958 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL
TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO
A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge sono valutati in euro 31.028 annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Gli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 8 e 18 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge sono valutati in euro 21.028 annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Gli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 11, 12, 13, 15 e 20, paragrafo 1, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge sono valutati

in euro 73.355 annui a decorrere dall'anno 2026.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, complessivamente valutati in euro 125.411 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

5. Ad esclusione di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 2958 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1779 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PROTEZIONE CIVILE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3076)**

A.C. 3076 – Parere della V Commissione

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

La V Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge atto Camera 3076, approvato dal Senato della Repubblica, recante disposizioni in materia di protezione civile, contenuti nel fascicolo;

rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle proposte emendative 1.3, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05 e 1.06 risultano preordinate alla realizzazione di altri interventi,

esprime:

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.1, 1.2, 1.1001, 1.01, 1.08, 1.09, 3.1, 3.2, 6.01, 6.05, 6.06, 6.01000 e 6.01001, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.3, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05 e 1.06;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3076 – Articolo 1

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL
TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO
A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

CAPO I

**SEZIONE CONTRATTUALE DEL PERSONALE
DI PROTEZIONE CIVILE**

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*(Istituzione della sezione speciale
del personale di protezione civile)*

1. Nell'ambito della contrattazione collettiva relativa al comparto funzioni locali e alla corrispondente area delle funzioni locali sono istituite speciali sezioni contrattuali per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, delle strutture di protezione civile delle regioni, delle altre componenti regionali facenti parte del sistema di protezione civile, dei comuni, delle province e delle città metropolitane nonché degli altri enti e agenzie appartenenti al medesimo comparto e alla corrispondente area, in modo da garantire la specificità dei compiti attribuiti e delle responsabilità assunte, secondo principi di adeguatezza, proporzionalità e differenziazione. Al personale appartenente alle sezioni contrattuali di cui al primo periodo si applicano le disposizioni

della presente legge e, in quanto compatibili, quelle del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, la contrattazione collettiva del comparto funzioni locali provvede a disciplinare, nei limiti delle risorse disponibili ad essa destinate:

a) il trattamento giuridico nonché la specifica formazione, anche obbligatoria, ai sensi degli articoli 3 e 5;

b) il trattamento economico, ivi incluse le indennità di funzione, di missione e di pronto intervento, l'utilizzo dei mezzi propri o dell'amministrazione, in relazione all'impiego operativo in attività di previsione, di prevenzione, in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e di emergenza o in esercitazioni, nonché l'orario di lavoro ordinario e straordinario, ivi incluse le turnazioni e la reperibilità, anche in deroga al principio dell'omnicomprensività della retribuzione e fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi degli articoli 2 e 4 della presente legge.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

(Istituzione della sezione speciale del personale di protezione civile)

Al comma 1, dopo le parole: delle strutture di protezione civile delle regioni, ag-

giungere le seguenti: dei comuni, delle province e delle città metropolitane.

1.1000. Del Barba.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: , nei limiti delle risorse disponibili ad essa destinate.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), aggiungere in fine, il seguente periodo: Al fine dell'attuazione della presente lettera, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2029, in via sperimentale, le regioni, fermo restando il rispetto dell'equilibrio annuale di bilancio, possono incrementare, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non dirigenziale e dirigenziale.

1.1001. Del Barba.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: nei limiti delle risorse disponibili *aggiungere le seguenti:* , ivi comprese le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 8,.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione, con esclusione delle spese per il personale, delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa, voce missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare ».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla

rideterminazione delle dotazioni finanziarie della missione e del programma di cui al comma 1.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente:

a) al finanziamento delle sezioni contrattuali speciali del personale di protezione civile;

b) al rafforzamento della formazione e dell'addestramento del personale e dei volontari;

c) al miglioramento delle dotazioni strumentali e delle tutele assicurative e legali del volontariato organizzato.

1.1. Zaratti, Mari.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: nei limiti delle risorse disponibili aggiungere le seguenti: , ivi comprese le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 8,.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede: quanto a euro 30 milioni per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, quanto a euro 100 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente:

a) al finanziamento delle sezioni contrattuali speciali del personale di protezione civile;

b) al rafforzamento della formazione e dell'addestramento del personale e dei volontari;

c) al miglioramento delle dotazioni strumentali e delle tutele assicurative e legali del volontariato organizzato.

1.2. Scotto.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. Ai fini della valorizzazione professionale e delle specifiche indennità di funzione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, da destinarsi, nell'ambito delle speciali sezioni contrattuali del comparto funzioni locali di cui al comma 1, a titolo di cofinanziamento, per la contrattazione integrativa delle regioni e degli enti locali per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, delle strutture di protezione civile. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo, sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

5. Agli oneri di cui al comma 4, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei commi 4 e 5 dell'articolo 1,.

1.3. Penza, Aiello, Auriemma, Baldino, Carotenuto, Alfonso Colucci, Tucci, Morfino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure urgenti per il potenziamento del personale del Dipartimento della protezione civile)

1. Nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione del personale operante nelle strutture di protezione civile di cui all'articolo 16 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, in coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP), relativo al ruolo Presidenza del Consiglio dei ministri, ruolo speciale di protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri può bandire procedure concorsuali, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, riservate al medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione, presso enti locali o strutture di protezione civile. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali del Dipartimento della protezione civile.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: , ad eccezione dell'articolo 1-bis,.

1.01. Zaratti, Mari.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Fondo per la sicurezza sul lavoro dei volontari della protezione civile)

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza sul lavoro dei volontari della pro-

tezione civile, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, destinato ai comuni per l'attivazione di percorsi di formazione certificata e standardizzata per gli interventi operativi e l'elaborazione di appositi piani, per il coordinamento delle attività di protezione civile con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione e protezione dei volontari della protezione civile.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: , ad eccezione dell'articolo 1-bis,.

1.02. Scotto, Fornaro, Quartini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Fondo per la sicurezza sul lavoro dei volontari della protezione civile)

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza sul lavoro dei volontari della protezione civile, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, destinato ai comuni per l'attivazione di percorsi di formazione certificata e standardizzata per gli interventi operativi e l'elaborazione di appositi piani, per il coordinamento delle attività di protezione civile con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con

particolare riferimento alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione e protezione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: , ad eccezione dell'articolo 1-bis,.

1.03. Aiello, Auriemma, Baldino, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci, Morfino, Scotto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Fondo per la formazione e la dotazione strumentale dei volontari della protezione civile)

1. Al fine di rafforzare la formazione e implementare la dotazione strumentale, gli equipaggiamenti e i dispositivi di protezione individuale dei volontari della protezione civile, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: , ad eccezione dell'articolo 1-bis,.

1.04. Carotenuto, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Tucci, Aiello, Morfino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Fondo per la formazione, la sicurezza e la dotazione strumentale dei volontari della protezione civile)

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza sul lavoro dei volontari della protezione civile, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, destinato agli enti locali per l'attivazione di percorsi di formazione per gli interventi operativi e l'elaborazione di appositi piani per il coordinamento delle attività di protezione civile, con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Al fine di implementare la dotazione strumentale, gli equipaggiamenti e i dispositivi di protezione individuale dei volontari della protezione civile, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2026, di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: , ad eccezione dell'articolo 1-bis,.

1.05. Zaratti, Mari.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Deroga ai limiti del trattamento accessorio)

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della presente legge, nello stato di

previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, destinato al trattamento accessorio del personale di protezione civile non soggetto ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: , ad eccezione dell'articolo 1-bis,.

1.06. Zaratti, Mari.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Sistema integrato di protezione civile)

1. Al fine di garantire uniformità operativa, efficacia degli interventi e coordinamento nelle prevenzioni ed emergenze, è promosso il rafforzamento del sistema integrato di protezione civile, attraverso:

a) il coordinamento operativo unitario delle componenti del Servizio nazionale;

b) la valorizzazione del ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle attività di soccorso tecnico urgente;

c) l'integrazione delle strutture statali, regionali e locali, nonché del volontariato organizzato, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

1.07. Mari, Zaratti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Tutele del volontariato di protezione civile)

1. Ai volontari iscritti negli elenchi territoriali e nazionale è garantita:

a) copertura assicurativa uniforme su tutto il territorio nazionale;

b) tutela legale per i procedimenti civili e penali connessi all'attività di protezione civile;

c) accesso a programmi strutturati di formazione e addestramento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: , ad eccezione dell'articolo 1-bis,.

1.08. Zaratti, Mari, L'Abbate, Fornaro, Carmina.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Tutele del volontariato di protezione civile)

1. Ai volontari iscritti negli elenchi territoriali e nazionale è garantita:

a) copertura assicurativa uniforme su tutto il territorio nazionale;

b) tutela legale per i procedimenti civili e penali connessi all'attività di protezione civile;

c) accesso a programmi strutturati di formazione e addestramento.

1.09. Scotto.

A.C. 3076 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL
TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO
A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

SEZIONE II**PERSONALE NON DIRIGENZIALE****Art. 2.**

*(Trattamento economico
del personale non dirigenziale)*

1. Al personale appartenente alla sezione contrattuale per il personale non dirigenziale di cui all'articolo 1 è riconosciuto il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale e decentrato di riferimento, integrato da un'indennità di funzione di base commisurata alle funzioni di protezione civile svolte.

2. Al fine di garantire la prontezza operativa, al personale di cui al comma 1, incaricato di funzioni di coordinamento operativo nell'ambito di attività di previsione, prevenzione ed emergenza o di esercitazioni, nonché per la copertura di turnazioni nelle attività di pronto intervento, è riconosciuta un'indennità di funzione di pronto impiego aggiuntiva rispetto al trattamento economico e all'indennità di funzione di base di cui al comma 1.

3. Al personale di cui al comma 1, chiamato a intervenire con compiti di coordinamento in emergenza, sul territorio di competenza o fuori da esso, è riconosciuta un'indennità di missione aggiuntiva rispetto alle indennità di cui ai commi 1 e 2.

4. La disciplina e l'importo delle indennità di cui al presente articolo sono definiti dalla contrattazione collettiva, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, anche in deroga al principio dell'omnicomprensività della retribuzione in relazione alle indennità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

A.C. 3076 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL
TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO
A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.

*(Trattamento giuridico
del personale non dirigenziale)*

1. Al personale appartenente alla sezione contrattuale per il personale non dirigenziale di cui all'articolo 1 è garantita la tutela assicurativa per gli infortuni e le malattie contratte in servizio, anche in contesti emergenziali, nonché la tutela legale per i procedimenti civili e penali nei quali detto personale sia coinvolto per ragioni di servizio.

2. La formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale di cui al comma 1 sono obbligatori.

3. Il personale di cui al comma 1 è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse alle attività di protezione civile. Il personale di cui al comma 1 garantisce altresì la reperibilità e l'operatività in caso di necessità, concorrendo alle relative turnazioni secondo i limiti e le modalità definiti dalla contrattazione collettiva.

PROPOSTE EMENDATIVE**ART. 3.**

*(Trattamento giuridico del personale non
dirigenziale)*

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le medesime tutele sono garantite, altresì, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale per i volontari delle associazioni iscritte negli elenchi territoriali di protezione civile, con oneri a

carico, nell'ambito delle proprie competenze, delle disponibilità di bilancio delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

3.1. Auriemma, Aiello, Baldino, Carotenuto, Alfonso Colucci, Tucci, Penza, Morfino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali è garantita anche durante le attività di formazione, addestramento, esercitazione, prevenzione e preparazione alle emergenze, purché svolte nell'ambito delle funzioni istituzionali di protezione civile.

3.2. Benzoni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al personale di cui al comma 1 impegnato nelle attività di protezione civile è assicurato un aggiornamento formativo obbligatorio, periodico e continuo, con particolare riferimento alla sicurezza operativa, alla gestione delle emergenze, all'impiego delle nuove tecnologie e al coordinamento interistituzionale.

3.3. Benzoni.

A.C. 3076 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

SEZIONE III

PERSONALE DIRIGENZIALE

Art. 4.

(Trattamento economico del personale dirigenziale)

1. Al personale appartenente alla sezione contrattuale per il personale dirigenziale di cui all'articolo 1 è riconosciuto il

trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale e decentrato di riferimento, integrato da un'indennità commisurata alle funzioni di protezione civile svolte.

2. La disciplina e l'importo dell'indennità di cui al comma 1 sono definiti dalla contrattazione collettiva, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2.

A.C. 3076 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.

(Trattamento giuridico del personale dirigenziale)

1. Al personale appartenente alla sezione contrattuale per il personale dirigenziale di cui all'articolo 1 è garantita la tutela assicurativa per gli infortuni e le malattie contratte in servizio, anche in contesti emergenziali, nonché la tutela legale per i procedimenti civili e penali nei quali detto personale sia coinvolto per ragioni di servizio.

2. La formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale di cui al comma 1 sono obbligatori.

3. L'incarico dirigenziale di protezione civile è soggetto a rotazione, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

4. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse alle attività di protezione civile. Il personale di cui al comma 1 garantisce la reperibilità e l'operatività in caso di necessità, concorrendo alle relative turnazioni secondo i limiti e le modalità definiti dalla contrattazione collettiva.

A.C. 3076 – Articolo 6**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL
TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO
A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****CAPO II****RESPONSABILITÀ DELLE AUTORITÀ, DEL
PERSONALE E DEI VOLONTARI DI PRO-
TEZIONE CIVILE E DISPOSIZIONI FINAN-
ZIARIE****Art. 6.**

*(Linee guida e responsabilità penale
nelle attività di protezione civile)*

1. Nel capo VI del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, all'articolo 43 sono premessi i seguenti:

« Art. 42-bis. – *(Linee guida per l'esecuzione delle attività di protezione civile)* – 1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di protezione civile, ove nominata, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 15 del presente decreto, sentito l'Osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile di cui alla direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 7 dicembre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 2024, sono elaborate linee guida recanti definizioni degli *standard* minimi di formazione e addestramento richiesti per il personale di protezione civile e raccomandazioni nell'esecuzione delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del presente decreto.

Art. 42-ter. – *(Responsabilità penale colposa nello svolgimento delle attività di protezione civile)* – 1. Nei casi di reato colposo, i soggetti di cui al comma 2, se i fatti sono stati posti in essere nell'esercizio delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, non sono punibili quando sono state

rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche nelle attività di protezione civile, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida o le citate buone pratiche risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intende per:

a) autorità di protezione civile: le autorità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c);

b) operatori di protezione civile:

1) il personale iscritto nei ruoli speciali tecnico-amministrativi del personale dirigenziale e non dirigenziale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri in servizio presso il medesimo Dipartimento e il personale in posizione di distacco, comando o fuori ruolo in servizio presso il Dipartimento medesimo;

2) il personale appartenente alle sezioni contrattuali per il personale dirigenziale e non dirigenziale delle strutture di protezione civile delle regioni, delle altre componenti regionali facenti parte del sistema di protezione civile, dei comuni, delle province e delle città metropolitane nonché degli altri enti e agenzie appartenenti al medesimo comparto e alla corrispondente area;

3) ogni soggetto appartenente alle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 13;

4) il personale della carriera prefettizia e dell'Amministrazione civile dell'interno, chiamato ad operare per il coordinamento delle attività di soccorso rilevanti ai sensi del presente decreto;

c) volontario di protezione civile: il legale rappresentante, ivi compreso il Sindaco in caso di Gruppi comunali di protezione civile limitatamente allo svolgimento dell'attività di legale rappresentante dei medesimi gruppi, nonché l'aderente alle organizzazioni di volontariato, alle reti associa-

tive e agli altri enti del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale e le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile iscritti nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34.

3. Fermo quanto disposto dal comma 1, quando i reati previsti dal medesimo comma si sono verificati nell'esercizio delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, il volontario di protezione civile risponde esclusivamente per colpa grave. L'autorità di protezione civile o l'operatore di protezione civile rispondono esclusivamente per colpa grave soltanto quando i reati di cui al medesimo comma 1 si sono verificati a seguito di misure e interventi urgenti nella gestione dell'emergenza di cui all'articolo 2, comma 6.

4. Nell'accertamento della colpa o del suo grado si tiene conto anche della soglia di incertezza scientifica, del livello di prevedibilità dell'evento e del contesto d'urgenza in considerazione dei quali sono effettuate le valutazioni e adottate le decisioni, dello specifico ruolo svolto dall'agente in caso di cooperazione di più persone, di ogni altra circostanza rilevante per la concreta verifica di esigibilità della condotta, nonché dei limiti correlati alle disponibilità e attendibilità di dati e di strumenti di monitoraggio e di analisi, alle capacità tecnologiche disponibili e ai vincoli derivanti dalla disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie ».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.

(Linee guida e responsabilità penale nelle attività di protezione nelle attività di protezione civile)

Al comma 1, capoverso « Art. 42-bis », dopo le parole: 29 febbraio 2024, aggiungere

le seguenti: fatte salve le normative settoriali delle singole strutture operative,.

6.1. Tucci, Auriemma, Baldino, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Morfino.

Al comma 1, capoverso « Art. 42-bis », dopo le parole: elaborate linee guida aggiungere le seguenti: , secondo il livello ottimale di trasparenza e correttezza scientifica,.

6.2. Aiello, Auriemma, Baldino, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci, Morfino.

Al comma 1, capoverso « Art. 42-bis », aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le linee guida di cui al precedente periodo sono elaborate in maniera coordinata e sistematica al Piano di emergenza e protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, quale strumento di pianificazione strutturale per la definizione e l'individuazione delle attività da svolgere, nonché dei correlati bisogni formativi degli operatori di protezione civile.

6.4. Baldino, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci, Morfino.

Al comma 1, sopprimere il capoverso « Art. 42-ter ».

6.5. Carotenuto, Aiello, Baldino, Alfonso Colucci, Tucci, Penza, Auriemma, Morfino.

Al comma 1, capoverso « Art. 42-ter », sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Nei casi di reato colposo, quando i fatti sono stati posti in essere nell'esercizio delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, il volontario di protezione civile risponde esclusivamente per colpa grave. Nei medesimi reati, l'autorità di pro-

tezione civile o l'operatore di protezione civile rispondono esclusivamente per colpa grave soltanto quando i fatti sono stati posti in essere a seguito di misure ed interventi urgenti nella gestione dell'emergenza di cui all'articolo 2, comma 6.

4. Nell'accertamento della colpa o del suo grado si tiene conto anche della soglia di incertezza scientifica, del livello di prevedibilità dell'evento e del contesto d'urgenza in considerazione dei quali sono effettuate le valutazioni e adottate le decisioni, dello specifico ruolo svolto dall'agente in caso di cooperazione di più persone, di ogni altra circostanza rilevante per la concreta verifica di esigibilità della condotta, nonché dei limiti correlati alle disponibilità e attendibilità di dati e di strumenti di monitoraggio e di analisi, alle capacità tecnologiche disponibili e ai vincoli derivanti dalla disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie. In ogni caso non può mai essere ravvisata colpa grave quando sono state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche nelle attività di protezione civile, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida o le citate buone pratiche risultino proporzionate e adeguate alle specificità del caso concreto.

6.6. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, capoverso « Art. 42-ter », al comma 1, dopo le parole: reato colposo, aggiungere le seguenti: ad esclusione dei reati di omicidio colposo, cui all'articolo 589 del codice penale e dei reati di lesioni gravi e gravissime, di cui all'articolo 590 del codice penale,.

6.7. Alfonso Colucci, Aiello, Auriemma, Baldino, Carotenuto, Penza, Tucci, Morfino.

Al comma 1, capoverso « Art. 42-ter », al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).

6.9. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.

Al comma 1, capoverso « Art. 42-ter », al comma 2, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: , nonché i componenti dei centri di coordinamento operativo e il personale comunque impegnato dalle Autorità di protezione civile per la gestione e il superamento delle emergenze.

*** 6.10.** Mari, Zaratti.

*** 6.11.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

*** 6.1000.** Del Barba.

Al comma 1, capoverso « Art. 42-ter », al comma 2, lettera c), sopprimere le seguenti parole: ivi compreso il Sindaco.

6.12. Auriemma, Aiello, Baldino, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci, Morfino.

Al comma 1, capoverso « Art. 42-ter », al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: il volontario di protezione civile fino alla fine del comma, con le seguenti: i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c), rispondono sempre per colpa grave.

6.14. Tucci, Aiello, Baldino, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Auriemma, Morfino.

Al comma 1, capoverso « Art. 42-ter », al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il personale di protezione civile cui si applicano le disposizioni di cui al presente comma è in ogni caso sottoposto alle sanzioni disciplinari previste dai regolamenti di protezione civile regionali o comunali e non è mai esclusa la responsabilità civile e amministrativa.

6.15. Alfonso Colucci, Aiello, Auriemma, Baldino, Carotenuto, Penza, Tucci, Morfino.

Al comma 1, capoverso « Art. 42-ter », al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, nell'individuazione della responsabilità si tiene conto del ruolo, delle competenze e delle informazioni effettivamente disponibili al momento dell'e-

vento, nonché dell'organizzazione dell'ente interessato e della necessità di assumere decisioni immediate in contesti emergenziali.

6.16. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Attuazione articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 1 del 2018, in materia di continuità amministrativa)

1. Per l'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in merito all'impiego di personale qualificato dei comuni da mobilitare, in occasione di eventi calamitosi che si verificano nel territorio di altri comuni, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) attiva in regime di Convenzione con il Dipartimento della protezione civile il Servizio di continuità amministrativa.

2. Il Servizio di cui al comma 1 è svolto sulla base di un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, gli obiettivi prioritari e le risorse necessarie per:

a) curare la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi del personale comunale qualificato da mobilitare in occasione di eventi;

b) coordinare l'impiego del personale dei comuni capoluogo di città metropolitana e dell'area metropolitana, mobilitato in caso di emergenza, ai sensi del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 2642 del 26 giugno 2018, di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, cui potrà essere affiancato il personale di cui alla lettera precedente;

c) promuovere l'utilizzo di banche dati e sistemi informativi utili per assicurare l'effettiva continuità amministrativa nei territori assistiti;

d) promuovere attività di formazione del personale selezionato dai comuni per operare in contesti emergenziali;

e) fornire atti di indirizzo ai comuni e alle città metropolitane, nella predisposizione della pianificazione comunale;

f) favorire la diffusione della cultura di protezione civile e della resilienza delle comunità locali.

3. Il numero delle unità di personale dei comuni da mobilitare per ciascun evento calamitoso è stabilito con le Ordinanze del Capo dipartimento della protezione civile, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Gli enti di provenienza sono autorizzati a sostituire le unità temporaneamente assegnate agli Enti colpiti dagli eventi calamitosi nei limiti delle risorse stabilite con le medesime ordinanze.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul fondo per la gestione dell'emergenza di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

* **6.05.** Tucci, Aiello, Baldino, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Auriemma, Carmina, Morfino.

* **6.06.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

* **6.01001.** Del Barba.

* **6.01.** Zaratti, Mari.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è coordinata con l'articolo 18 della legge 10 novembre 2025, n. 167, recante delega di riforma in materia di protezione civile.

2. In sede di prima applicazione, l'esclusione di punibilità, di cui all'articolo 6, si applica a decorrere dall'adozione delle linee guida per l'esecuzione delle attività di protezione civile di cui al medesimo articolo.

6.07. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione, l'esclusione di punibilità, di cui all'articolo 6, si applica a decorrere dall'adozione delle linee guida per l'esecuzione delle attività di protezione civile di cui al medesimo articolo.

6.08. Carotenuto, Aiello, Baldino, Alfonso Colucci, Tucci, Penza, Auriemma, Morfino.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è coordinata con l'articolo 18 della legge 10 novembre 2025, n. 167, recante delega di riforma in materia di protezione civile.

6.09. Baldino, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci, Morfino.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di spese in somma urgenza nelle attività di protezione civile)

1. Al fine di assicurare la continuità operativa delle attività di protezione civile, la tempestività degli interventi urgenti e la tutela dell'azione amministrativa svolta in contesti emergenziali, all'articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Nei casi di affidamenti disposti in somma urgenza ai sensi dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, effettuati nell'ambito delle attività di protezione civile conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere

a), b) e c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche in assenza della formale dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del medesimo decreto, il termine di cui al comma 3 è prorogato a sessanta giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza ovvero, in mancanza di tale dichiarazione, a centottanta giorni dalla data di avvio dell'intervento. ».

6.010. Aiello, Baldino, Carotenuto, Alfonso Colucci, Tucci, Penza, Auriemma, Morfino.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Italia Sicura)

1. Al fine di affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, istituisce la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, di seguito denominata « Struttura », incardinata nel Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia, con compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza nell'ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo e in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse disponibili per le finalità sopraindicate, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad avviare al dissesto idrogeologico ed alla realizzazione degli interventi connessi.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, in deroga all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede che la Struttura operi fino al 31 dicembre 2026.

3. La Struttura presenta ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sulle attività svolte nonché sulle strategie e sui progetti elaborati nell'ambito delle proprie competenze. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la relazione alle Camere.

4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è sostituito dal seguente:

« 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le funzioni in materia di contrasto del dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ferme restando le funzioni di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

5. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: « con decreto del Ministro della transizione ecologica, » sono inserite le seguenti: « di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche »;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa » sono inserite le seguenti: « con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e ».

6. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre

2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « del Ministro della transizione ecologica » sono inserite le seguenti: « di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche »;

b) al decimo periodo, dopo le parole: « con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri » sono inserite le seguenti: « sentita la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, ».

6.01000. Del Barba.

(Inammissibile)

A.C. 3076 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL
TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO
A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.

(Relazione biennale alle Camere)

1. Con cadenza biennale, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare presenta alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge.

A.C. 3076 – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL
TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO
A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 3076 – Ordini del giorno**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, interviene su ambiti – quali il trattamento economico e giuridico, l'orario di lavoro, la formazione e le condizioni di impiego – che attengono direttamente alla disciplina del rapporto di lavoro pubblico e al sistema della contrattazione collettiva del personale della protezione civile;

sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, il disegno di legge non appare sufficientemente coordinato con il quadro normativo vigente, in particolare con i principi e gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, né è previsto, in modo esplicito, un sistema strutturato di formazione e addestramento coerente con i rischi specifici delle attività svolte in un settore intrinsecamente ad alto rischio;

dall'esame del provvedimento è emersa con evidenza la necessità di rafforzare il collegamento tra pianificazione delle emergenze, valutazione dei rischi e formazione degli operatori, quale presupposto essenziale per garantire livelli adeguati di sicurezza,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a prevedere, nel primo provvedimento utile, un esplicito coordinamento con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, inserendo le attività di protezione civile nel sistema di prevenzione, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione e protezione e agli obblighi formativi.

9/3076/1. Carotenuto, Aiello, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Tucci, Morfino.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, interviene su ambiti – quali il trattamento economico e giuridico, l'orario di lavoro, la formazione e le condizioni di impiego – che attengono direttamente alla disciplina del rapporto di lavoro pubblico e al sistema della contrattazione collettiva del personale della protezione civile;

in particolare, l'articolo 1 del disegno di legge istituisce una sezione contrattuale speciale per il personale di protezione civile del comparto funzioni locali, demandando alla contrattazione collettiva la regolazione di aspetti essenziali del rapporto di lavoro;

il medesimo impianto normativo prevede l'introduzione di specifiche indennità e istituti economici senza l'individuazione di risorse aggiuntive, rinviando alla contrattazione collettiva la loro effettiva quantificazione, nei limiti delle risorse disponibili;

il provvedimento incide altresì su profili rilevanti in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, prevedendo possibili deroghe alla disciplina generale in presenza di esigenze connesse alle attività di protezione civile;

risultano coinvolti, anche indirettamente, aspetti attinenti alla tutela della salute e sicurezza degli operatori, nonché alla formazione e all'addestramento del personale e dei volontari impiegati nelle attività di protezione civile;

la scelta di intervenire con fonte legislativa su materie tipicamente rimesse alla contrattazione collettiva rischia di alterare il corretto equilibrio tra fonti negoziali e fonti normative, con possibile compressione dell'autonomia contrattuale e con effetti distorsivi nella regolazione del rapporto di lavoro;

la previsione della clausola di invarianza finanziaria, unitamente al rinvio alla contrattazione collettiva « nei limiti delle risorse disponibili », comporta il rischio con-

creto che le nuove indennità e i nuovi istituti economici siano finanziati mediante redistribuzione delle risorse già esistenti, con possibili effetti penalizzanti per altri lavoratori del comparto e con conseguenti tensioni interne,

impegna il Governo:

nelle more del riordino della disciplina della protezione civile di cui all'articolo 18 della legge 10 novembre 2025, n. 167, a rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva, evitando interventi legislativi che ne comprimano l'autonomia, e definire con maggiore chiarezza il perimetro delle materie demandate alla stessa, al fine di prevenire incertezze applicative e conflitti interpretativi;

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a stanziare adeguate risorse aggiuntive, evitando che gli oneri ricadano sulla contrattazione e sulle risorse già destinate al personale;

ad adottare ogni iniziativa di competenza atta a definire criteri più puntuali e limiti chiari per l'applicazione di eventuali deroghe alla disciplina dell'orario di lavoro, della reperibilità e delle turnazioni, assicurando in ogni caso il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, in particolare in materia di riposo e tutela della salute.

9/3076/**2**. Aiello, Auriemma, Baldino, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci, Morfino.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame interviene in ambiti differenti che attengono direttamente alla disciplina del rapporto di lavoro pubblico e al sistema della contrattazione collettiva del personale della protezione civile, tra cui il trattamento economico e giuridico, l'orario di lavoro, la formazione e le condizioni di impiego;

in particolare, l'articolo 6 inserisce nel codice della protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1) i nuovi

articoli 42-*bis* e 42-*ter*, recanti rispettivamente disposizioni in materia di linee guida per l'esecuzione delle attività di protezione civile e di responsabilità penale colposa per morte o lesioni personali commesse nell'esercizio di tali attività;

grazie all'approvazione di un emendamento presentato dal gruppo parlamentare Movimento Cinque Stelle al Senato, è stato ampliato il contenuto delle linee guida elaborate per l'esecuzione delle attività di protezione civile, prevedendo che esse definiscano anche gli *standard* minimi di formazione e di addestramento del personale di protezione civile e introducendo un termine di dodici mesi per la loro adozione, mentre il testo iniziale si limitava a prevedere l'elaborazione di raccomandazioni per l'esecuzione delle attività di protezione civile;

è di tutta evidenza come una preparazione tecnica costante, omogenea e aggiornata da parte degli addetti della protezione civile risulti indispensabile per garantire interventi tempestivi, coordinati e in sicurezza, accrescendo al contempo la resilienza delle comunità locali e la consapevolezza dei rischi,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di competenza, anche normative, finalizzate alla promozione e al rafforzamento di percorsi di formazione certificati e standardizzati a livello nazionale destinati al personale della protezione civile, attraverso lo stanziamento di risorse pubbliche adeguate, al fine di garantire un'offerta formativa uniforme ed efficace su tutto il territorio nazionale e promuovere la cultura della prevenzione dei rischi.

9/3076/**3**. Tucci, Aiello, Auriemma, Baldino, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame interviene in ambiti differenti che attengono

direttamente alla disciplina del rapporto di lavoro pubblico e al sistema della contrattazione collettiva del personale della protezione civile, tra cui il trattamento economico e giuridico, l'orario di lavoro, la formazione e le condizioni di impiego;

in particolare, l'articolo 6 inserisce nel codice della protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1) i nuovi articoli 42-bis e 42-ter, recanti rispettivamente disposizioni in materia di linee guida per l'esecuzione delle attività di protezione civile e di responsabilità penale colposa per morte o lesioni personali commesse nell'esercizio di tali attività;

grazie all'approvazione di un emendamento presentato dal gruppo parlamentare Movimento Cinque Stelle al Senato, è stato ampliato il contenuto delle linee guida elaborate per l'esecuzione delle attività di protezione civile, prevedendo che esse definiscano anche gli *standard* minimi di formazione e di addestramento del personale di protezione civile e introducendo un termine di dodici mesi per la loro adozione, mentre il testo iniziale si limitava a prevedere l'elaborazione di raccomandazioni per l'esecuzione delle attività di protezione civile;

è di tutta evidenza come una preparazione tecnica costante, omogenea e aggiornata da parte degli addetti della protezione civile risulti indispensabile per garantire interventi tempestivi, coordinati e in sicurezza, accrescendo al contempo la resilienza delle comunità locali e la consapevolezza dei rischi,

impegna il Governo

a continuare ad adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, tutte le iniziative di competenza, anche normative, finalizzate alla promozione e al rafforzamento di percorsi di formazione certificati e standardizzati a livello nazionale destinati al personale della protezione civile, attraverso lo stanziamento di risorse pubbliche adeguate, al fine di garantire un'offerta formativa uniforme ed efficace su

tutto il territorio nazionale e promuovere la cultura della prevenzione dei rischi.

9/3076/3. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Tucci, Aiello, Auriemma, Baldino, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in titolo riconosce la specificità delle funzioni svolte dal personale della protezione civile e introduce specifiche disposizioni in materia di trattamento economico, formazione, tutela assicurativa e condizioni di lavoro;

tali misure costituiscono un riconoscimento necessario della particolare responsabilità e della complessità delle attività svolte dal personale della protezione civile;

tuttavia, è introdotta la clausola di invarianza finanziaria, con la conseguenza che le nuove misure dovranno essere attuate attraverso le risorse già disponibili, senza stanziamenti aggiuntivi;

una reale valorizzazione del personale non può prescindere dalla disponibilità di risorse adeguate, evitando che il riconoscimento della specificità della protezione civile si traduca in una mera redistribuzione di risorse già destinate al trattamento accessorio del personale degli enti interessati;

così come l'introduzione di specifiche indennità e il rafforzamento delle tutele non può prescindere dalla disponibilità di risorse adeguate;

il ricorso alle risorse già disponibili nei fondi accessori rischia di determinare effetti di concorrenza con altre esigenze del personale,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad assumere ogni iniziativa utile, sotto il profilo legislativo e am-

ministrativo, in occasione dell'adozione del primo provvedimento idoneo allo scopo o del disegno di legge di bilancio per il 2027, volta a destinare risorse aggiuntive e strutturali al sistema nazionale di protezione civile, per garantire adeguate condizioni di lavoro, formazione, sicurezza e operatività del personale, scongiurando che le nuove misure di tutela gravino sulle risorse già disponibili, riducendole.

9/3076/4. Alfonso Colucci, Aiello, Auriemma, Baldino, Carotenuto, Penza, Tucci, Morfino.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in titolo riconosce la specificità delle funzioni svolte dal personale della protezione civile e introduce specifiche disposizioni in materia di trattamento economico, formazione, tutela assicurativa e condizioni di lavoro;

tali misure costituiscono un riconoscimento necessario della particolare responsabilità e della complessità delle attività svolte dal personale della protezione civile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare risorse aggiuntive e strutturali al sistema nazionale di protezione civile, per garantire maggiori condizioni di lavoro, formazione, sicurezza e operatività del personale compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

9/3076/4. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Alfonso Colucci, Aiello, Auriemma, Baldino, Carotenuto, Penza, Tucci, Morfino.

La Camera,

premessi che:

i volontari costituiscono una componente essenziale e insostituibile del Servizio nazionale della protezione civile e sono chiamati a operare frequentemente in

condizioni di particolare rischio e difficoltà;

il disegno di legge riconosce l'importanza della formazione e dell'addestramento degli operatori, prevedendo la definizione di *standard* minimi attraverso apposite linee guida;

la sicurezza degli operatori deve essere assicurata in via preventiva, attraverso una formazione effettiva e certificata, un adeguato addestramento e la disponibilità di attrezzature e dispositivi idonei allo svolgimento delle diverse attività;

la tutela dei volontari non può essere affidata esclusivamente alla disciplina della responsabilità successiva all'evento, ma deve fondarsi anzitutto sulla prevenzione dei rischi,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad assumere ogni iniziativa utile di competenza, sotto il profilo legislativo e amministrativo, in occasione dell'adozione del primo provvedimento utile o del disegno di legge di bilancio per il 2027, volta a garantire, anche attraverso specifiche risorse finanziarie, che gli *standard* minimi di formazione e addestramento siano definiti e applicati in tempi certi e che le organizzazioni di volontariato della protezione civile possano disporre di aggiornamento professionale con puntuale verifica, di adeguate dotazioni, attrezzature nonché dispositivi di sicurezza.

9/3076/5. Baldino, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci, Morfino.

La Camera,

premessi che:

i volontari costituiscono una componente essenziale e insostituibile del Servizio nazionale della protezione civile e sono chiamati a operare frequentemente in condizioni di particolare rischio e difficoltà;

il disegno di legge riconosce l'importanza della formazione e dell'addestramento degli operatori, prevedendo la definizione di *standard* minimi attraverso apposite linee guida;

la sicurezza degli operatori deve essere assicurata in via preventiva, attraverso una formazione effettiva e certificata, un adeguato addestramento e la disponibilità di attrezzature e dispositivi idonei allo svolgimento delle diverse attività;

la tutela dei volontari non può essere affidata esclusivamente alla disciplina della responsabilità successiva all'evento, ma deve fondarsi anzitutto sulla prevenzione dei rischi,

impegna il Governo

a continuare ad adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, iniziative volte a garantire che gli *standard* minimi di formazione e addestramento siano definiti e applicati in tempi certi e che le organizzazioni di volontariato della Protezione civile possano disporre di aggiornamento professionale con puntuale verifica, di adeguate dotazioni, attrezzature nonché dispositivi di sicurezza.

9/3076/5. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Baldino, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci, Morfino.

La Camera,

premesso che:

la protezione civile costituisce un sistema nazionale nel quale devono essere garantiti livelli adeguati e omogenei di sicurezza e di capacità di intervento sull'intero territorio;

le differenze nella disponibilità di personale, competenze tecniche e risorse finanziarie tra gli enti territoriali possono determinare una diversa capacità di prevenzione e di risposta alle emergenze;

tale rischio risulta particolarmente rilevante nei piccoli comuni, sia quelli mag-

giormente esposti ai rischi naturali sia quelli che spesso dispongono di strutture amministrative e tecniche limitate e che, in occasione di un'emergenza, devono comunque garantire contemporaneamente le attività ordinarie e pienamente quelle di protezione civile;

occorre evitare che le differenze nella capacità amministrativa e finanziaria degli enti determinino livelli diversi di protezione per cittadini, operatori e volontari, rafforzando il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali per assicurare forme di supporto ai territori maggiormente fragili, evitando che il livello di protezione garantito ai cittadini dipenda dalla capacità economica dell'ente di appartenenza,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad assumere ogni iniziativa di competenza utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, in occasione dell'adozione del primo provvedimento idoneo allo scopo o del disegno di legge di bilancio per il 2027, volta a rafforzare gli strumenti di supporto tecnico, organizzativo e finanziario a favore dei comuni, con particolare attenzione ai piccoli enti e ai territori maggiormente esposti ai rischi, promuovendo altresì forme stabili di collaborazione e coordinamento tra amministrazioni per garantire *standard* omogenei di protezione civile su tutto il territorio nazionale.

9/3076/6. Auriemma, Aiello, Baldino, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci, Morfino.

La Camera,

premesso che:

la protezione civile costituisce un sistema nazionale nel quale devono essere garantiti livelli adeguati e omogenei di sicurezza e di capacità di intervento sull'intero territorio;

le differenze nella disponibilità di personale, competenze tecniche e risorse

finanziarie tra gli enti territoriali possono determinare una diversa capacità di prevenzione e di risposta alle emergenze;

tale rischio risulta particolarmente rilevante nei piccoli comuni, sia quelli maggiormente esposti ai rischi naturali sia quelli che spesso dispongono di strutture amministrative e tecniche limitate e che, in occasione di un'emergenza, devono comunque garantire contemporaneamente le attività ordinarie e pienamente quelle di protezione civile;

occorre evitare che le differenze nella capacità amministrativa e finanziaria degli enti determinino livelli diversi di protezione per cittadini, operatori e volontari, rafforzando il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali per assicurare forme di supporto ai territori maggiormente fragili, evitando che il livello di protezione garantito ai cittadini dipenda dalla capacità economica dell'ente di appartenenza,

impegna il Governo

a rafforzare ulteriormente gli strumenti di supporto tecnico, organizzativo e finanziario a favore dei comuni, con particolare attenzione ai piccoli enti e ai territori maggiormente esposti ai rischi, promuovendo altresì forme stabili di collaborazione e coordinamento tra amministrazioni per garantire *standard* omogenei di protezione civile su tutto il territorio nazionale.

9/3076/6. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Auriemma, Aiello, Baldino, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci, Morfino.

La Camera,

premesso che:

la piena efficacia del sistema di protezione civile richiede un'azione che non si limiti alla gestione dell'emergenza, ma sia orientata anche alla prevenzione e alla preparazione dei territori;

la conoscenza dei rischi, la pianificazione comunale, la formazione degli operatori e dei volontari e la consapevolezza

dei cittadini costituiscono strumenti essenziali per ridurre l'impatto delle emergenze e rendere più tempestivi ed efficaci gli interventi;

risulta, altresì, necessario rafforzare la capacità dei territori di affrontare le emergenze, assicurando agli enti locali strumenti adeguati e favorendo forme di collaborazione tra amministrazioni, soprattutto nei territori che dispongono di minori capacità organizzative,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ogni iniziativa utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, in occasione dell'adozione del primo provvedimento idoneo allo scopo o del disegno di legge di bilancio per il 2027, volta a rafforzare, nell'ambito delle politiche nazionali di protezione civile, gli interventi destinati alla prevenzione e alla preparazione dei territori, sostenendo la conoscenza e la valutazione dei rischi, l'aggiornamento dei piani comunali di protezione civile, la formazione degli operatori e dei volontari e l'informazione e il coinvolgimento della popolazione, nonché favorendo forme di collaborazione tra i comuni per assicurare un'adeguata capacità di risposta alle emergenze.

9/3076/7. Penza, Aiello, Auriemma, Baldino, Carotenuto, Alfonso Colucci, Tucci, Morfino.

La Camera,

premesso che:

la piena efficacia del sistema di protezione civile richiede un'azione che non si limiti alla gestione dell'emergenza, ma sia orientata anche alla prevenzione e alla preparazione dei territori;

la conoscenza dei rischi, la pianificazione comunale, la formazione degli operatori e dei volontari e la consapevolezza dei cittadini costituiscono strumenti essen-

ziali per ridurre l'impatto delle emergenze e rendere più tempestivi ed efficaci gli interventi;

risulta, altresì, necessario rafforzare la capacità dei territori di affrontare le emergenze, assicurando agli enti locali strumenti adeguati e favorendo forme di collaborazione tra amministrazioni, soprattutto nei territori che dispongono di minori capacità organizzative,

impegna il Governo

a rafforzare ulteriormente, nell'ambito delle politiche nazionali di protezione civile, gli interventi destinati alla prevenzione e alla preparazione dei territori, sostenendo la conoscenza e la valutazione dei rischi, l'aggiornamento dei piani comunali di protezione civile, la formazione degli operatori e dei volontari e l'informazione e il coinvolgimento della popolazione, nonché favorendo forme di collaborazione tra i Comuni per assicurare un'adeguata capacità di risposta alle emergenze.

9/3076/7. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Penza, Aiello, Auriemma, Baldino, Carotenuto, Alfonso Colucci, Tucci, Morfino.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di protezione civile, intervenendo su aspetti rilevanti per il rafforzamento del Servizio nazionale della protezione civile e per la valorizzazione delle attività svolte sul territorio;

la prevenzione dei rischi naturali e antropici costituisce una componente essenziale del sistema nazionale di protezione civile e rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela della vita umana, dell'incolumità pubblica e della sicurezza delle comunità;

la diffusione della cultura della prevenzione deve iniziare fin dall'età scolastica, attraverso percorsi educativi capaci di fornire agli studenti conoscenze e com-

petenze pratiche sui comportamenti da adottare prima, durante e dopo un evento calamitoso;

la conoscenza dei rischi idrogeologici, sismici, degli incendi e degli altri eventi emergenziali, nonché dei piani comunali di protezione civile, delle procedure di allertamento e delle misure di autoprotezione, costituisce un elemento indispensabile per accrescere la resilienza delle comunità;

la legge 20 agosto 2019, n. 92, ha introdotto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, prevedendo espressamente, tra le tematiche oggetto di insegnamento, anche la protezione civile;

l'insegnamento dell'educazione civica prevede un monte ore annuale non inferiore a 33 ore, nell'ambito del quale possono essere sviluppati percorsi formativi dedicati alla prevenzione e alla sicurezza;

appare opportuno assicurare una maggiore continuità e omogeneità delle attività educative dedicate alla protezione civile, superando il carattere episodico di molte iniziative e valorizzando le specificità dei rischi presenti nei diversi territori;

la conoscenza e la corretta interpretazione dei sistemi di allertamento della popolazione, incluso il sistema nazionale di allarme pubblico IT-Alert, rappresentano competenze fondamentali per consentire ai cittadini, fin dalla giovane età, di riconoscere tempestivamente una situazione di pericolo e adottare comportamenti appropriati;

le esercitazioni pratiche costituiscono uno strumento essenziale per trasformare le conoscenze teoriche in comportamenti consapevoli e devono essere orientate anche ai rischi specifici del territorio, distinguendosi dalle ordinarie prove di evacuazione previste dalla normativa sulla sicurezza degli edifici scolastici;

il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile, delle strutture territoriali del Servizio nazionale, degli enti locali e delle organizzazioni di volontariato può contribuire a garantire agli studenti

una formazione concreta, anche attraverso esercitazioni e simulazioni,

impegna il Governo

a promuovere, per quanto di competenza, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, l'inserimento strutturale e continuativo, nell'ambito del monte ore obbligatorio dell'educazione civica, di moduli formativi dedicati alla cultura della protezione civile, alla prevenzione dei rischi territoriali, all'autoprotezione, alla conoscenza dei piani comunali di emergenza e dei sistemi di allertamento, con particolare riferimento al sistema nazionale di allarme pubblico IT-Alert, nonché a favorire lo svolgimento di almeno un'esercitazione pratica annuale in ciascuna istituzione scolastica, dedicata a un rischio specifico del territorio e distinta dalle ordinarie prove di evacuazione previste dalla normativa sulla sicurezza degli edifici scolastici, anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

9/3076/8. Colombo, Caretta, Ciaburro.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di protezione civile, intervenendo su aspetti rilevanti per il rafforzamento del Servizio nazionale della protezione civile e per la valorizzazione delle attività svolte sul territorio;

la prevenzione dei rischi naturali e antropici costituisce una componente essenziale del sistema nazionale di protezione civile e rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela della vita umana, dell'incolumità pubblica e della sicurezza delle comunità;

la diffusione della cultura della prevenzione deve iniziare fin dall'età scolastica, attraverso percorsi educativi capaci di fornire agli studenti conoscenze e competenze pratiche sui comportamenti da adot-

tare prima, durante e dopo un evento calamitoso;

la conoscenza dei rischi idrogeologici, sismici, degli incendi e degli altri eventi emergenziali, nonché dei piani comunali di protezione civile, delle procedure di allertamento e delle misure di autoprotezione, costituisce un elemento indispensabile per accrescere la resilienza delle comunità;

la legge 20 agosto 2019, n. 92, ha introdotto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, prevedendo espressamente, tra le tematiche oggetto di insegnamento, anche la protezione civile;

l'insegnamento dell'educazione civica prevede un monte ore annuale non inferiore a 33 ore, nell'ambito del quale possono essere sviluppati percorsi formativi dedicati alla prevenzione e alla sicurezza;

la conoscenza e la corretta interpretazione dei sistemi di allertamento della popolazione, incluso il sistema nazionale di allarme pubblico IT-Alert, rappresentano competenze fondamentali per consentire ai cittadini, fin dalla giovane età, di riconoscere tempestivamente una situazione di pericolo e adottare comportamenti appropriati;

le esercitazioni pratiche costituiscono uno strumento essenziale per trasformare le conoscenze teoriche in comportamenti consapevoli e devono essere orientate anche ai rischi specifici del territorio, distinguendosi dalle ordinarie prove di evacuazione previste dalla normativa sulla sicurezza degli edifici scolastici;

il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile, delle strutture territoriali del Servizio nazionale, degli enti locali e delle organizzazioni di volontariato può contribuire a garantire agli studenti una formazione concreta, anche attraverso esercitazioni e simulazioni,

impegna il Governo

a promuovere, per quanto di competenza, nell'ambito dell'insegnamento trasversale

dell'educazione civica, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, attività di sensibilizzazione riguardanti la cultura della prevenzione dei rischi e le buone pratiche relative alla tutela della salute di studenti e personale, con particolare riferimento anche al sistema nazionale di allarme pubblico IT-Alert e ai piani comunali di protezione civile.

9/3076/8. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Colombo, Caretta, Ciaburro.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame, recante « Disposizioni in materia di protezione civile », introduce importanti innovazioni finalizzate alla valorizzazione del personale operante nelle strutture di protezione civile, al riconoscimento della specificità delle relative funzioni e al rafforzamento delle tutele giuridiche per le autorità, gli operatori e i volontari impegnati nelle attività di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze;

l'articolo 6 introduce significative disposizioni in materia di responsabilità penale colposa, valorizzando il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche operative e prevedendo specifiche tutele anche per i volontari e per i componenti dei gruppi comunali di protezione civile;

il sistema nazionale di protezione civile si fonda su una rete territoriale nella quale i comuni e le organizzazioni di volontariato svolgono un ruolo essenziale, assicurando il presidio del territorio e concorrendo alle attività di prevenzione, monitoraggio, assistenza alla popolazione e intervento in caso di calamità naturali e altre emergenze;

l'efficacia del sistema di protezione civile dipende non soltanto dal riconoscimento delle professionalità e delle responsabilità degli operatori, ma anche dalla disponibilità di adeguate risorse economiche, strumentali e organizzative;

l'articolo 8 del provvedimento prevede che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rendendo pertanto necessario valutare ulteriori iniziative per sostenere il rafforzamento delle strutture territoriali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative, anche nell'ambito dei prossimi provvedimenti di finanza pubblica, volte a prevedere risorse finanziarie dedicate al rafforzamento delle strutture comunali e territoriali di protezione civile, con particolare attenzione ai territori maggiormente esposti ai rischi naturali e ambientali;

a promuovere, d'intesa con le regioni e nel rispetto delle rispettive competenze, un programma pluriennale di sostegno ai gruppi comunali di volontariato e alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, finalizzato all'acquisto e al rinnovo di mezzi, attrezzature, dispositivi di protezione individuale e strumenti tecnologici necessari allo svolgimento delle attività operative;

a favorire la definizione di percorsi uniformi di formazione continua, aggiornamento professionale e addestramento, sostenendo, nell'ambito delle competenze statali e in raccordo con le regioni, anche la partecipazione dei volontari alle attività formative, in coerenza con le linee guida previste dall'articolo 6 del provvedimento;

a valutare specifiche misure di sostegno finanziario e organizzativo per i comuni che assicurano servizi di protezione civile mediante personale dedicato, affinché l'applicazione dei nuovi istituti contrattuali e il riconoscimento delle relative indennità non determinino disparità operative tra amministrazioni con differenti capacità di bilancio;

a promuovere il rafforzamento del coordinamento tra Dipartimento della protezione civile, regioni, enti locali e organizzazioni di volontariato, anche attraverso

forme di collaborazione intercomunale e la condivisione delle risorse strumentali e delle competenze professionali, al fine di garantire una maggiore omogeneità dei livelli di preparazione e capacità di intervento sull'intero territorio nazionale.

9/3076/9. De Palma.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di protezione civile, con specifico riferimento al personale delle strutture territoriali e allo svolgimento delle attività di protezione civile;

in particolare, l'articolo 6 interviene sul decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il codice della protezione civile, introducendo disposizioni in materia di linee guida per l'esecuzione delle attività di protezione civile e di responsabilità penale colposa per morte o lesioni personali commesse nell'esercizio delle medesime attività;

l'efficacia delle attività di protezione civile presuppone, accanto all'adeguatezza delle strutture operative e alla definizione delle relative responsabilità, la disponibilità di strumenti di allertamento tempestivi, affidabili e capaci di raggiungere la popolazione esposta ai rischi;

IT-Alert è il sistema nazionale di allarme pubblico basato sulla tecnologia *cell broadcast*, che consente di inviare messaggi direttamente e contemporaneamente a tutti i telefoni cellulari presenti in una determinata area, senza necessità di registrazione, installazione di applicazioni o connessione dati;

in attuazione della direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 7 febbraio 2023, era stata prevista una progressiva sperimentazione del sistema, mediante utilizzo in casi reali o esercitazioni, per un massimo di ventiquattro mesi, successivamente prorogati di ulteriori sei mesi, fino al 1° agosto 2025, e poi di ulteriori sei mesi, fino al 12 febbraio

2026, allo scopo di verificarne l'applicabilità e l'efficacia per ciascuna tipologia di rischio, prevedendo, relativamente alle precipitazioni intense, la definizione con le regioni e le province autonome di un approccio metodologico che consentisse l'immediata entrata in operatività del sistema;

con l'articolo 20 del decreto-legge n. 25 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 2026, il Governo, senza fornire adeguati elementi conoscitivi sugli esiti delle sperimentazioni effettuate, né sul nuovo approccio metodologico necessario per l'allertamento in caso di precipitazioni intense, ha previsto il ricorso a una specifica applicazione informatica in sostituzione della tecnologia *cell broadcast*, rinviandone peraltro l'operatività fino a dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto;

le recenti precipitazioni intense verificatesi in Lombardia, così come il tornado di Marsala che ha messo a rischio la vita di bambine e bambini in una scuola, hanno evidenziato le criticità di un sistema che, nonostante anni di sperimentazione, non risulta ancora utilizzabile per una delle tipologie di rischio più frequenti, mentre l'applicazione destinata a sostituirlo non è ancora operativa;

durante l'esame del citato decreto-legge n. 25 del 2026, il Partito democratico, recependo anche le preoccupazioni dell'ANCI, aveva proposto di mantenere la tecnologia *cell broadcast* per le precipitazioni intense, evidenziando i limiti di un'applicazione subordinata alla disponibilità di una connessione dati e alla preventiva installazione da parte degli utenti;

l'articolo 110 della direttiva (UE) 2018/1972 consente il ricorso ad applicazioni basate su *internet* soltanto a condizione che queste assicurino un'efficacia equivalente in termini di copertura e capacità di raggiungere gli utenti, compresi quelli temporaneamente presenti nell'area interessata;

appare pertanto necessario garantire che il sistema nazionale di allarme pubblico mantenga caratteristiche di uni-

versalità, tempestività ed efficacia, evitando che l'introduzione di nuovi strumenti tecnologici determini una riduzione della capacità di raggiungere la popolazione in situazioni di emergenza,

impegna il Governo

a integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire la piena operatività del sistema nazionale di allarme pubblico IT-Alert anche per il rischio da precipitazioni intense, riconsiderando la scelta di sostituire la tecnologia *cell broadcast* con un'applicazione informatica e prevedendo il mantenimento della predetta tecnologia quale strumento primario di allertamento della popolazione, anche attraverso il superamento delle criticità tecniche emerse durante la sperimentazione, nonché l'utilizzo dell'eventuale applicazione come strumento aggiuntivo e complementare, assicurando in ogni caso il rispetto dei requisiti di efficacia equivalente previsti dall'articolo 110 della direttiva (UE) 2018/1972.

9/3076/**10**. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di protezione civile, con particolare riferimento al personale delle strutture territoriali e allo svolgimento delle attività di protezione civile;

il Servizio nazionale della protezione civile è chiamato a garantire prioritariamente le attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché la gestione delle emergenze e il superamento delle stesse, attraverso un impiego efficace e continuativo delle proprie strutture operative e delle risorse umane e finanziarie disponibili;

negli ultimi anni, tuttavia, il Dipartimento della protezione civile è stato progressivamente coinvolto nell'organizzazione

e nella gestione di grandi eventi pubblici, con il rischio di distogliere personale, mezzi e risorse dalle attività proprie del Servizio nazionale;

tale situazione desta particolare preoccupazione in un contesto caratterizzato dalla crescente esposizione del territorio nazionale a rischi naturali e dalla necessità di assicurare un presidio costante delle numerose situazioni di emergenza;

emblematico è il caso della crisi bradisismica dei Campi Flegrei, dove, a fronte del perdurare di fenomeni sismici significativi, sono emerse criticità, a partire dalla fine del 2024, riguardanti la continuità delle attività di prevenzione, pianificazione, informazione della popolazione e coordinamento tecnico-scientifico, che richiedono un impegno costante delle strutture di protezione civile;

appare pertanto necessario evitare che l'attribuzione al Dipartimento della protezione civile di compiti connessi alla gestione di eventi estranei alle sue finalità istituzionali possa compromettere la capacità di risposta del Servizio nazionale rispetto ai rischi e alle emergenze che interessano il territorio,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad assicurare che le strutture, il personale e le risorse del Servizio nazionale della protezione civile siano prioritariamente destinati allo svolgimento delle funzioni istituzionali di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi e di gestione delle emergenze, evitando che il coinvolgimento del Dipartimento nell'organizzazione e nella gestione di grandi eventi o di altre attività estranee a tali funzioni possa sottrarre risorse e capacità operative ai compiti propri del Servizio nazionale, anche attraverso una revisione delle modalità di attribuzione di tali incarichi e la previsione di adeguate garanzie organizzative e finanziarie.

9/3076/**11**. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame introduce disposizioni volte a rafforzare l'organizzazione e l'efficacia del sistema nazionale di protezione civile, prevedendo, tra l'altro, l'elaborazione di linee guida recanti *standard* minimi di formazione e addestramento;

i volontari di protezione civile costituiscono una componente essenziale del sistema nazionale, soprattutto nelle attività di primo intervento e di assistenza alle comunità colpite da calamità;

nei piccoli comuni e nelle aree interne, caratterizzati da maggiori difficoltà organizzative e logistiche, i gruppi comunali di protezione civile rappresentano spesso il primo presidio operativo a disposizione delle comunità locali;

l'adeguata formazione dei volontari e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale idonei ai rischi affrontati costituiscono condizioni fondamentali per la sicurezza degli operatori e per l'efficacia dei soccorsi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere, nell'ambito delle linee guida previste dall'articolo 6 del provvedimento in esame e nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali, iniziative di competenza volte a favorire l'applicazione di *standard* omogenei di formazione, addestramento e dotazione dei dispositivi di protezione individuale per i volontari di protezione civile, prestando particolare attenzione ai gruppi comunali di protezione civile operanti nei piccoli comuni e nelle aree interne, anche attraverso la ricognizione dei fabbisogni e la valorizzazione delle forme di cooperazione intercomunale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

9/3076/12. Cerreto, Maullu, Caretta, Ciaburro.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame interviene su materie rilevanti per l'organizzazione e il funzionamento del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riferimento al personale e al regime di responsabilità;

il comma 1 dell'articolo 3 prevede che al personale appartenente alla sezione contrattuale per il personale non dirigenziale di cui all'articolo 1 è garantita la tutela assicurativa per gli infortuni e le malattie contratte in servizio, anche in contesti emergenziali, nonché la tutela legale per i procedimenti civili e penali nei quali il predetto personale sia coinvolto per ragioni di servizio;

l'articolo 5 disciplina il trattamento giuridico dei dirigenti di protezione civile, con particolare riguardo alla tutela assicurativa per infortuni e malattie, nonché a quella legale per eventuali giudizi civili e penali, alla formazione professionale, al conferimento di incarico dirigenziale e all'orario di lavoro;

tuttavia, l'impianto normativo del provvedimento presenta significative criticità, in particolare con riferimento alla clausola di invarianza finanziaria, che rischia di compromettere l'effettiva attuazione delle disposizioni previste, determinando una redistribuzione interna delle risorse già esistenti a danno di altri lavoratori del comparto;

l'assenza di risorse aggiuntive dedicate rischia di generare conflittualità tra categorie di personale e di tradursi in un intervento meramente formale, privo di effetti concreti;

risulta altresì necessario chiarire in modo più puntuale la platea dei destinatari delle disposizioni, al fine di garantire certezza applicativa e omogeneità territoriale;

occorre salvaguardare il corretto equilibrio tra fonte legislativa e autonomia negoziale, evitando un'eccessiva rigidità nor-

mativa che potrebbe limitare l'efficacia della contrattazione collettiva;

emerge la necessità di rafforzare il sistema complessivo di protezione civile in una logica integrata, capace di assicurare uniformità operativa, coordinamento tra i diversi livelli istituzionali e valorizzazione di tutte le componenti, incluse quelle statali, regionali, locali e il volontariato organizzato;

appare opportuno intervenire anche sul quadro dei vincoli finanziari vigenti, in particolare sui limiti al trattamento accessorio del personale, al fine di consentire una reale valorizzazione delle professionalità coinvolte,

impegna il Governo

a integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte:

ad applicare anche ai volontari, durante le operazioni di soccorso, le disposizioni di cui al presente provvedimento, garantendo anche ad essi copertura assicurativa uniforme su tutto il territorio nazionale, tutela legale per i procedimenti civili e penali connessi all'attività di protezione civile e accesso a programmi strutturati di formazione e addestramento;

a valutare l'introduzione di strumenti di monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni previste dal provvedimento, al fine di verificarne l'efficacia e l'impatto sul sistema di protezione civile.

9/3076/**13**. Zaratti, Zanella, Bonelli, Fraiolianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame interviene su materie rilevanti per l'organizzazione e il funzionamento del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riferimento al personale e al regime di responsabilità;

il comma 1 dell'articolo 3 prevede che al personale appartenente alla sezione contrattuale per il personale non dirigenziale di cui all'articolo 1 è garantita la tutela assicurativa per gli infortuni e le malattie contratte in servizio, anche in contesti emergenziali, nonché la tutela legale per i procedimenti civili e penali nei quali il predetto personale sia coinvolto per ragioni di servizio;

l'articolo 5 disciplina il trattamento giuridico dei dirigenti di protezione civile, con particolare riguardo alla tutela assicurativa per infortuni e malattie, nonché a quella legale per eventuali giudizi civili e penali, alla formazione professionale, al conferimento di incarico dirigenziale e all'orario di lavoro,

impegna il Governo

a integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a valutare l'opportunità di applicare anche ai volontari, durante le operazioni di soccorso, le disposizioni di cui al presente provvedimento, garantendo anche ad essi copertura assicurativa uniforme su tutto il territorio nazionale, tutela legale per i procedimenti civili e penali connessi all'attività di protezione civile e accesso a programmi strutturati di formazione e addestramento.

9/3076/**13**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Zaratti, Zanella, Bonelli, Fraiolianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame interviene su materie rilevanti per l'organizzazione e il funzionamento del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riferimento al personale e al regime di responsabilità;

l'istituzione di sezioni contrattuali speciali per il personale delle strutture di protezione civile risponde a esigenze reali

di valorizzazione professionale e rafforzamento della capacità amministrativa e operativa;

il comma 1 dell'articolo 1 prevede che, nell'ambito della contrattazione collettiva relativa al comparto funzioni locali, siano istituite speciali sezioni contrattuali per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, delle strutture di protezione civile delle regioni e degli altri enti appartenenti al medesimo comparto, in modo da garantire la specificità dei compiti attribuiti e delle responsabilità assunte, secondo principi di adeguatezza, proporzionalità e differenziazione;

tuttavia, l'impianto normativo presenta significative criticità, in particolare con riferimento alla clausola di invarianza finanziaria, che rischia di compromettere l'effettiva attuazione delle disposizioni previste, determinando una redistribuzione interna delle risorse già esistenti a danno di altri lavoratori del comparto;

l'assenza di risorse aggiuntive dedicate rischia di generare conflittualità tra categorie di personale e di tradursi in un intervento meramente formale, privo di effetti concreti;

la gestione e l'adeguatezza dei fondi per la protezione civile in Italia restano temi centrali nel dibattito istituzionale. La situazione attuale evidenzia dinamiche complesse in cui la mancanza strutturale di risorse ordinarie contrasta con lo stanziamento di fondi straordinari ed emergenziali, spesso rallentati da colli di bottiglia burocratici;

inoltre, le autorità del settore hanno segnalato un limite invalicabile nelle capacità di spesa dello Stato rispetto alla frequenza dei disastri climatici. Di recente, il vertice della protezione civile ha invocato la necessità di una nuova cultura della prevenzione e una maggiore responsabilità da parte di enti locali e cittadini;

risulta altresì necessario chiarire in modo più puntuale la platea dei destinatari delle disposizioni, al fine di garantire certezza applicativa e omogeneità territoriale;

appare opportuno intervenire anche sul quadro dei vincoli finanziari vigenti, in particolare sui limiti al trattamento accessorio del personale, al fine di consentire una reale valorizzazione delle professionalità coinvolte,

impegna il Governo:

a riconsiderare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7 del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a garantire lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie per l'attuazione delle disposizioni in esso previste;

a prevedere, attraverso iniziative di natura normativa, forme di deroga ai limiti al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al fine di consentire l'effettiva erogazione delle indennità previste.

9/3076/**14**. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame interviene su materie rilevanti per l'organizzazione e il funzionamento del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riferimento al personale e al regime di responsabilità;

l'impianto normativo presenta significative criticità, in particolare con riferimento alla clausola di invarianza finanziaria, che rischia di compromettere l'effettiva attuazione delle disposizioni previste, determinando una redistribuzione interna delle risorse già esistenti a danno di altri lavoratori del comparto;

la carenza di fondi nel sistema della protezione civile, specificamente legata alle dotazioni strumentali, ai mezzi e ai Dispositivi di protezione individuale (DPI) per i volontari, rappresenta una delle problematiche strutturali più critiche segnalate dalle

associazioni di categoria. Nonostante il volontariato sia un pilastro operativo fondamentale del Servizio nazionale di protezione civile, la distribuzione delle risorse e le tempistiche burocratiche limitano fortemente la capacità di rinnovare e mantenere gli equipaggiamenti in modo tempestivo;

l'articolo 6 inserisce nel codice della protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1) i nuovi articoli 42-*bis* e 42-*ter*, recanti rispettivamente disposizioni in materia di linee guida per l'esecuzione delle attività di protezione civile e di responsabilità penale colposa per morte o lesioni personali commesse nell'esercizio di tali attività;

l'assenza di risorse aggiuntive dedicate rischia di generare conflittualità tra categorie di personale e di tradursi in un intervento meramente formale, privo di effetti concreti;

risulta altresì necessario chiarire in modo più puntuale la platea dei destinatari delle disposizioni, al fine di garantire certezza applicativa e omogeneità territoriale;

il rinvio alla contrattazione collettiva, pur corretto sotto il profilo metodologico, necessita di indirizzi più chiari da parte del legislatore, soprattutto in relazione alle specificità delle attività svolte in contesti emergenziali;

occorre salvaguardare il corretto equilibrio tra fonte legislativa e autonomia negoziale, evitando un'eccessiva rigidità normativa che potrebbe limitare l'efficacia della contrattazione collettiva;

emerge la necessità di rafforzare il sistema complessivo di protezione civile in una logica integrata, capace di assicurare uniformità operativa, coordinamento tra i diversi livelli istituzionali e valorizzazione di tutte le componenti, incluse quelle statali, regionali, locali e il volontariato organizzato;

appare opportuno intervenire anche sul quadro dei vincoli finanziari vigenti, in particolare sui limiti al trattamento accessorio del personale, al fine di

consentire una reale valorizzazione delle professionalità coinvolte,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a:

implementare la dotazione strumentale, gli equipaggiamenti e i dispositivi di protezione individuale dei volontari della protezione civile;

definire con maggiore precisione la platea dei destinatari delle disposizioni, includendo tutte le strutture regionali e locali effettivamente coinvolte nelle funzioni di protezione civile;

fornire indirizzi chiari alla contrattazione collettiva in merito alla disciplina delle attività svolte in contesti emergenziali, con particolare riferimento a turnazioni, reperibilità, missioni e orario di lavoro.

9/3076/**15**. Zanella, Zaratti, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame interviene su materie rilevanti per l'organizzazione e il funzionamento del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riferimento al personale e al regime di responsabilità;

l'articolo 6 inserisce nel codice della protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1) i nuovi articoli 42-*bis* e 42-*ter*, recanti rispettivamente disposizioni in materia di linee guida per l'esecuzione delle attività di protezione civile e di responsabilità penale colposa per morte o lesioni personali commesse nell'esercizio di tali attività;

tuttavia, l'impianto normativo presenta significative criticità, in particolare con riferimento alla clausola di invarianza finanziaria, che rischia di compromettere l'effettiva attuazione delle disposizioni previste, determinando una redistribuzione in-

terna delle risorse già esistenti a danno di altri lavoratori del comparto;

l'assenza di risorse aggiuntive dedicate rischia di generare conflittualità tra categorie di personale e di tradursi in un intervento meramente formale, privo di effetti concreti;

risulta altresì necessario chiarire in modo più puntuale la platea dei destinatari delle disposizioni, al fine di garantire certezza applicativa e omogeneità territoriale;

emerge la necessità di rafforzare il sistema complessivo di protezione civile in una logica integrata, capace di assicurare uniformità operativa, coordinamento tra i diversi livelli istituzionali e valorizzazione di tutte le componenti, incluse quelle statali, regionali, locali e il volontariato organizzato;

appare opportuno intervenire anche sul quadro dei vincoli finanziari vigenti, in particolare sui limiti al trattamento accessorio del personale, al fine di consentire una reale valorizzazione delle professionalità coinvolte,

impegna il Governo:

a garantire il rispetto e la valorizzazione dell'autonomia della contrattazione collettiva, assicurando un corretto equilibrio tra fonte legislativa e fonte negoziale;

a promuovere il rafforzamento di un sistema integrato di protezione civile, fondato sul coordinamento tra le diverse componenti del Servizio nazionale, sulla valorizzazione del ruolo delle strutture operative e sull'uniformità degli *standard* di intervento sul territorio nazionale.

9/3076/**16**. Mari, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di protezione civile, con particolare riferimento alla forma-

zione, all'addestramento e alla tutela degli operatori e dei volontari;

l'articolo 6 introduce nel codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, gli articoli 42-*bis* e 42-*ter*, prevedendo l'adozione di linee guida operative e una specifica disciplina della responsabilità penale colposa, che limita, nei casi previsti, la responsabilità dei volontari alla colpa grave;

la medesima disposizione stabilisce che, nella valutazione della colpa, si tenga conto anche dell'incertezza scientifica, della prevedibilità dell'evento, delle condizioni di urgenza, del ruolo concretamente svolto e della disponibilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie;

il volontariato organizzato costituisce una componente essenziale del Servizio nazionale della protezione civile e opera nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;

i volontari, pur svolgendo la propria attività a titolo gratuito e senza un rapporto di lavoro professionale per tale attività, sono chiamati a intervenire anche in situazioni di particolare rischio, mettendo a disposizione tempo, competenze ed esperienza;

l'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede una disciplina specifica in materia di salute e sicurezza per le organizzazioni di volontariato di protezione civile, che tiene conto delle particolari modalità di svolgimento delle loro attività;

la tutela della salute e della sicurezza dei volontari deve accompagnarsi alla proporzionalità degli adempimenti amministrativi e sanitari, evitando oneri non necessari che possano ostacolare l'attività delle organizzazioni, senza ridurre i livelli di protezione;

la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla decisione (UE) 2019/420 e dal regolamento (UE) 2021/836, disciplina il Meccanismo unionale di protezione ci-

vile, rafforzando la cooperazione tra gli Stati membri anche attraverso rescEU;

l'articolo 13 della medesima decisione promuove, attraverso la rete unionale delle conoscenze in materia di protezione civile, programmi di formazione, esercitazioni e scambi di esperti e volontari con esperienza, al fine di migliorare il coordinamento e l'interoperabilità delle capacità di intervento;

l'articolo 7 del provvedimento prevede che il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare presenti alle Camere, con cadenza biennale, una relazione sull'attuazione della legge,

impegna il Governo

a includere nella relazione biennale prevista dall'articolo 7, anche ai fini della verifica dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 in materia di tutela e responsabilità dei volontari, un quadro delle condizioni in cui operano le organizzazioni di volontariato di protezione civile, con particolare riferimento alla formazione ricevuta, alla disponibilità di mezzi e attrezzature, alle condizioni di sicurezza durante gli interventi, all'effettiva applicazione delle tutele previste dalla normativa vigente e alla proporzionalità degli adempimenti amministrativi e sanitari rispetto alla natura volontaria delle attività svolte, nonché alla partecipazione alle attività di formazione ed esercitazione e alla capacità di operare congiuntamente con altre strutture di protezione civile a livello nazionale ed europeo, in coerenza con il Meccanismo unionale di protezione civile e nel pieno rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.

9/3076/**17**. Gardini, Maullu.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di protezione civile, con particolare riferimento alla forma-

zione, all'addestramento e alla tutela degli operatori e dei volontari;

l'articolo 6 introduce nel codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, gli articoli 42-*bis* e 42-*ter*, prevedendo l'adozione di linee guida operative e una specifica disciplina della responsabilità penale colposa, che limita, nei casi previsti, la responsabilità dei volontari alla colpa grave;

la medesima disposizione stabilisce che, nella valutazione della colpa, si tenga conto anche dell'incertezza scientifica, della prevedibilità dell'evento, delle condizioni di urgenza, del ruolo concretamente svolto e della disponibilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie;

il volontariato organizzato costituisce una componente essenziale del Servizio nazionale della protezione civile e opera nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;

i volontari, pur svolgendo la propria attività a titolo gratuito e senza un rapporto di lavoro professionale per tale attività, sono chiamati a intervenire anche in situazioni di particolare rischio, mettendo a disposizione tempo, competenze ed esperienza;

l'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede una disciplina specifica in materia di salute e sicurezza per le organizzazioni di volontariato di protezione civile, che tiene conto delle particolari modalità di svolgimento delle loro attività;

la tutela della salute e della sicurezza dei volontari deve accompagnarsi alla proporzionalità degli adempimenti amministrativi e sanitari, evitando oneri non necessari che possano ostacolare l'attività delle organizzazioni, senza ridurre i livelli di protezione;

la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla decisione (UE) 2019/420 e dal regolamento (UE) 2021/836, disciplina il Meccanismo unionale di protezione ci-

vile, rafforzando la cooperazione tra gli Stati membri anche attraverso rescEU;

l'articolo 13 della medesima decisione promuove, attraverso la rete unionale delle conoscenze in materia di protezione civile, programmi di formazione, esercitazioni e scambi di esperti e volontari con esperienza, al fine di migliorare il coordinamento e l'interoperabilità delle capacità di intervento;

l'articolo 7 del provvedimento prevede che il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare presenti alle Camere, con cadenza biennale, una relazione sull'attuazione della legge,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di includere nella relazione biennale prevista dall'articolo 7, anche ai fini della verifica dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 in

materia di tutela e responsabilità dei volontari, un quadro delle condizioni in cui operano le organizzazioni di volontariato di protezione civile, con particolare riferimento alla formazione ricevuta, alla disponibilità di mezzi e attrezzature, alle condizioni di sicurezza durante gli interventi, all'effettiva applicazione delle tutele previste dalla normativa vigente e alla proporzionalità degli adempimenti amministrativi e sanitari rispetto alla natura volontaria delle attività svolte, nonché alla partecipazione alle attività di formazione ed esercitazione e alla capacità di operare congiuntamente con altre strutture di protezione civile a livello nazionale ed europeo, in coerenza con il Meccanismo unionale di protezione civile e nel pieno rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.

9/3076/**17**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Gardini, Maullu.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative per l'introduzione di un tetto dinamico al prezzo dei carburanti – 3-02962

PELUFFO, PANDOLFO, DE MICHELI, DI SANZO, GNASSI, FORNARO, GHIO, CASU e FERRARI. — *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* — Per sapere — premesso che:

a settembre 2026 l'inflazione è salita al 4,2 per cento, il livello più alto da settembre 2023. La spinta viene dai beni energetici (+22,6 per cento), si trasmette agli alimentari non lavorati (da +3,8 a +5,5 per cento) e al carrello della spesa, quasi raddoppiato nella stima preliminare (da +0,9 a +1,7 per cento);

il gasolio è il costo che lega energia e prezzi al consumo: il 17 ottobre 2026 il *self* ha toccato 2,257 euro/litro sulla rete stradale e 2,296 in autostrada;

dal 16 ottobre 2026 il Mezzogiorno è in larga parte bloccato:

a) in Sicilia sono fermi i mezzi pesanti nei porti e negli interporti, con perdite stimate fra 700 e 900 euro al giorno per mezzo;

b) in Calabria ci sono presidi a Gioia Tauro, a Lamezia e sulla A2;

c) in Puglia ci sono blocchi sulle statali 16 e 17, a Brindisi e ad Andria;

d) Basilicata e Molise sono mobilitati;

la conseguenza è distributori a secco, prodotti agricoli fermi, scaffali vuoti o quasi che preannunciano nuovi rincari: la rete distributiva è già al limite. Se al fermo

dell'autotrasporto si sommasse un'astensione degli operatori extrarete, la crisi degli approvvigionamenti non resterebbe confinata al Sud ma investirebbe l'intero Paese;

i tagli delle accise, cessati dal 6 ottobre 2026, sono costati oltre 2 miliardi di euro con pochi benefici per il consumatore. Il tetto volontario di *Eni*, seguito da *Socar-IP*, *Q8* e *Tamoil* e salito per il gasolio a 2,25 euro al litro, esclude l'extrarete che rifornisce autotrasporto, agricoltura, pesca e pompe bianche, cioè proprio i settori in protesta;

il 14 ottobre 2026, rispondendo ad un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea alla Camera dei deputati, il Ministro interrogato ha affidato la proroga del tetto alla disponibilità delle compagnie, a giudizio degli interroganti perdendo l'ennesima occasione per dimostrare di avere contezza della grave situazione e di voler intervenire nonostante il disagio economico e sociale sotto gli occhi di tutti che richiederebbe risposte immediate;

Faib Confesercenti e Fegica propongono l'introduzione per legge di un *price cap* dinamico e temporaneo, prorogabile una volta, rivisto ogni quindici giorni e sospendibile in caso di scarsità, uguale per tutti e coerente con i principi di non discriminazione e proporzionalità del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea —:

quali iniziative normative urgenti intenda promuovere, per quanto di competenza, al fine di introdurre, per il periodo necessario, un tetto dinamico al prezzo dei carburanti fondato su criteri oggettivi e predeterminati, esteso all'intera rete e al-

l'extrarete, così da frenare la trasmissione dei rincari energetici all'inflazione e ai prezzi alimentari. (3-02962)

Iniziative per il sostegno dell'Italia alla Corte penale internazionale, con particolare riferimento al rispetto degli obblighi derivanti dallo Statuto di Roma e all'attivazione del cosiddetto Statuto di blocco a livello europeo – 3-02963

MAGI e DELLA VEDOVA. — *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* — Per sapere — premesso che:

di recente l'Italia ha ribadito il « continuo e incrollabile sostegno all'indipendenza, imparzialità e integrità » della Corte penale internazionale e la « ferma opposizione » alle sanzioni statunitensi. Il 10 ottobre 2026 il Ministro interrogato ha dichiarato: « crediamo nel ruolo della Corte penale internazionale e lo sosteniamo con convinzione »;

a partire dal febbraio 2025 gli Usa hanno adottato misure sanzionatorie nei confronti di magistrati e funzionari della Corte e il 9 ottobre 2026 tali misure sono state estese alla Corte stessa, con il rischio di comprometterne l'operatività e di indebolire il sistema multilaterale di giustizia internazionale;

gli articoli 86 e 89 dello Statuto di Roma impongono agli Stati parte piena cooperazione e l'esecuzione delle richieste di arresto e consegna e i mandati d'arresto emessi il 21 novembre 2024 nei confronti del Primo ministro israeliano e dell'allora Ministro della difesa risultano tuttora pendenti. La Corte ha inoltre accertato che l'Ungheria, non procedendo nell'aprile 2025 all'arresto del primo, aveva violato i propri obblighi internazionali;

il regolamento (CE) n. 2271/96, cosiddetto « Statuto di blocco », contrasta nell'Unione gli effetti extraterritoriali delle misure di Paesi terzi incluse nel suo allegato. Il Parlamento europeo ne ha chiesto l'attivazione a tutela della Corte penale internazionale;

Spagna e Slovenia ne hanno sostenuto l'attivazione, il Belgio l'ha espressamente richiesta e la Francia si è dichiarata pronta a ricorrevi. Belgio e Paesi Bassi hanno inoltre sollevato la questione al Consiglio affari esteri del 12 ottobre 2026;

il Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2026 ha ribadito la disponibilità dell'Unione ad adottare « tutte le misure necessarie » e ha chiesto alla Commissione di proteggere la Corte e attenuare l'impatto delle sanzioni sugli operatori europei; il 19 ottobre 2026 la Commissione ha confermato che lo Statuto di blocco resta sul tavolo —:

se intenda confermare che il sostegno dell'Italia alla Corte penale internazionale comporti il pieno e tempestivo rispetto di tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto di Roma, anche con riferimento alla posizione del Primo ministro israeliano e dell'ex Ministro della difesa, e se intenda promuovere in sede europea l'immediata attivazione dello Statuto di blocco, mediante l'estensione del relativo allegato alle misure statunitensi contro la Corte penale internazionale. (3-02963)

Iniziative per ampliare e rafforzare la rete dei partenariati strategici internazionali – 3-02964

ORSINI, BENIGNI, DEBORAH BERGAMINI, MARROCCO e PAOLO EMILIO RUSSO. — *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* — Per sapere — premesso che:

l'accesso alle materie prime critiche, alle tecnologie avanzate e alle capacità di innovazione rappresenta un fattore determinante per la competitività del sistema produttivo italiano;

la forte concentrazione geografica delle catene di approvvigionamento e di alcune filiere tecnologiche evidenzia la necessità di accrescere la diversificazione dei mercati, degli investimenti e delle collaborazioni scientifiche e produttive;

il Governo ha posto il rafforzamento dei partenariati economici, industriali e tecnologici al centro della propria azione diplomatica, promuovendo accordi con Paesi terzi, investimenti congiunti, trasferimento di conoscenze e collaborazioni tra imprese, università e centri di ricerca;

in tale ambito, particolare rilevanza assume la cooperazione transatlantica. A luglio 2026 l'Italia ha aderito all'iniziativa statunitense *Pax silica*, volta a rafforzare la sicurezza e l'affidabilità delle filiere strategiche, dai minerali critici all'intelligenza artificiale; un partenariato ulteriormente rafforzato con la conclusione dell'accordo sui minerali critici, sottoscritto il 21 settembre 2026 dal Ministro interrogato e dal Segretario di Stato americano Marco Rubio;

il rafforzamento della cooperazione internazionale in questi settori rappresenta un'opportunità per tutto il tessuto produttivo italiano, in particolare per le piccole e medie imprese italiane, che possono beneficiare dell'accesso a nuovi mercati, tecnologie e capitali —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere, per quanto di competenza, per ampliare e rafforzare la rete dei partenariati strategici internazionali, a partire dalla cooperazione transatlantica, con particolare riferimento alla diversificazione degli approvvigionamenti di materie prime, alla collaborazione tecnologica e scientifica e alla promozione di investimenti e progetti congiunti nei settori più innovativi, con l'obiettivo di accrescere l'autonomia strategica e la competitività del tessuto produttivo nazionale. (3-02964)

Chiarimenti in merito alla gestione dell'ordine pubblico in occasione dei recenti episodi di violenza urbana verificatisi a Milano e iniziative per tutelare la sicurezza degli agenti delle forze dell'ordine, dei cittadini e delle attività commerciali — 3-02965

PASTORELLA, RICHETTI, BONETTI, BENZONI, D'ALESSIO, GRIPPO e SOTTA-

NELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nell'ultimo fine settimana le manifestazioni organizzate in diverse città italiane sono state accompagnate da gravi episodi di violenza, in particolare nelle città di Torino, Bologna e, soprattutto, Milano;

si sono registrati numerosi e violentissimi scontri con le forze dell'ordine — caratterizzati dal lancio di pietre, bottiglie, transenne e bombe carta —, oltre che episodi di danneggiamento e saccheggio di numerosi esercizi commerciali, con veri e propri casi di devastazione che hanno riguardato i centri nevralgici del capoluogo lombardo, a partire da Piazza Duomo;

ai primi scontri hanno fatto seguito i disordini registrati nella giornata di domenica 18 ottobre 2026, quando nuovi gruppi di giovanissimi si sono radunati nuovamente nel centro di Milano, dando luogo a ulteriori episodi di violenza;

secondo le prime stime — tuttora in fase di aggiornamento — la conta dei danni ammonterebbe a un milione e trecentomila euro, tra vetrine sfondate e negozi saccheggiati, di cui solo 860 mila euro a Milano;

a rendere tali episodi ancora più preoccupanti sarebbero i primi dati relativi ai protagonisti degli scontri, i quali sarebbero in larga parte ragazzi giovanissimi, spesso minorenni, senza appartenenza a movimenti o gruppi politici;

solo a Milano, in particolare, stando a quanto si ha conoscenza al momento della redazione, la polizia avrebbe fermato settantadue persone, denunciandone ventidue e arrestandone dodici, cinque delle quali minorenni;

ciò che appare, a giudizio degli interroganti, è un'azione delle forze dell'ordine limitata rispetto ai rischi concreti, soprattutto con il protrarsi degli episodi di violenza in giorni consecutivi, accompagnata da un'evidente sottovalutazione ai « piani alti » già a partire dai giorni precedenti agli scontri, il che ha reso il lavoro degli agenti ancor più difficile;

urge ricordare, peraltro, come il Ministro interrogato e il suo dicastero si siano sostanzialmente rifiutati di fornire, in risposta ad atti di sindacato ispettivo presentati dal gruppo Azione e dal deputato Benzioni, dati aggiornati analitici sugli organici della Polizia di Stato suddivisi per ciascuna provincia, nonostante il numero di agenti al 2025 rappresenti il dato peggiore dal lontano 2013;

si ribadisce la ferma e necessaria condanna politica a tutte le forme di violenza avvenute negli ultimi giorni —:

quali siano le motivazioni circa l'evidente sottovalutazione a monte di pericoli e scontri — durati per almeno due giorni, soprattutto a Milano — e quali iniziative intenda porre in essere per meglio tutelare in futuro l'operato e la sicurezza degli agenti delle forze dell'ordine, dei cittadini e delle attività commerciali in casi analoghi a quelli descritti in premessa. (3-02965)

Iniziative per la prevenzione e il contrasto della criminalità minorile e della devianza giovanile, anche con riferimento al rafforzamento dei meccanismi di responsabilità civile dei titolari della responsabilità genitoriale — 3-02967

MORRONE, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BARABOTTI, BENVENUTO, BILLI, BISA, BORDONALI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CENTENARO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, DI RUBBA, FORMENTINI, FRASSINI, GIACONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MAFFIOLI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIZZIMENTI, SUDANO, TOCCALINI, ZINZI e ZOFFILI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

un'inaccettabile *escalation* di violenza, saccheggi e devastazioni ai danni di cittadini e commercianti, registrata nello scorso

fine settimana, configura una vera e propria guerriglia urbana perpetrata da bande giovanili e dalle cosiddette *baby gang*, che vedono protagonisti minori anche dodicenni;

tali condotte criminali, pianificate per colpire e distruggere, hanno causato ingenti danni materiali e il ferimento di decine di agenti delle forze dell'ordine preposti alla sicurezza pubblica; per gli interroganti non è più tollerabile alcuna giustificazione legata al disagio sociale, rendendosi necessaria una risposta immediata che superi rinvii e prudenze;

in tal senso si colloca il vertice di Governo tenutosi il 19 ottobre 2026, per ribadire la determinazione dello Stato — ferma restando la volontà di garantire la libertà e il diritto di svolgere manifestazioni pacifiche — di punire chi sfrutta le manifestazioni legittime per « seminare violenza e caos », mantenendo distinta la responsabilità di chi commette reati dal diritto di scendere in piazza;

le nuove norme ricalcano i temi chiave da sempre promossi dalla Lega in materia di pubblica sicurezza e tra le misure principali figurano l'estensione del fermo preventivo per i minorenni, il contrasto alle *baby gang*, il divieto di aggregazione per i soggetti responsabili di violenze di gruppo e devastazioni, nonché l'invio di militari in strada sul modello « Strade sicure »;

a parere degli interroganti emerge inoltre l'urgenza di applicare il principio cardine secondo cui « chi rompe paga », impedendo che i costi dei reati commessi, celandosi dietro al diritto di libertà di manifestazione, vengano scaricati sulla collettività;

la Lega, ad esempio, propone l'introduzione di una polizza fideiussoria o garanzia finanziaria obbligatoria, la quale, posta a carico dei soggetti organizzatori, mira a garantire la preventiva copertura dei danni patrimoniali eventualmente cagionati nel corso di manifestazioni pubbliche preventivamente classificate a rischio per l'ordine e la sicurezza —:

quali ulteriori iniziative di competenza, anche normative, si intendano pro-

muovere per potenziare l'azione di prevenzione e contrasto della criminalità minorile e della devianza giovanile e se, non si ritenga opportuno, in particolare, promuovere una revisione della disciplina vigente volto a tipizzare e rafforzare l'efficacia dei meccanismi di responsabilità civile e patrimoniale dei titolari della responsabilità genitoriale, ai sensi dell'articolo 2048 del codice civile, per agevolare l'accertamento della presunzione di colpa nell'educazione e nella vigilanza e garantire così il pieno e integrale ristoro dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati a terzi dalle condotte illecite dei minori. (3-02967)

Iniziative per la revisione del regime penale dell'imputabilità e delle misure cautelari per i minori, alla luce dei recenti episodi di violenza e devastazione verificatisi nelle città italiane – 3-02968

BIGNAMI, ANTONIOZZI, GARDINI, MAULLU, MONTARULI, RUSPANDINI, VARCHI, BUONGUERRIERI, DONDI, MASCHIO, PALOMBI, PELLICINI, PULCIANI, VINCI, DE CORATO e DI MAGGIO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

lasciano sgomenti le immagini delle manifestazioni di piazza che hanno messo a ferro e fuoco le principali città italiane, tra cui Milano, Bologna e Torino, teatro di gravissimi ed intollerabili episodi di guerriglia urbana, caratterizzati da sistematiche devastazioni delle strade, assalti ai negozi, saccheggi e violente aggressioni fisiche ai danni delle forze dell'ordine;

la risposta tempestiva ed efficace dello Stato ha portato all'identificazione e al fermo di centinaia di individui; nel solo centro di Milano, sono stati fermati oltre 200 giovani e, dato ancor più allarmante, le autorità hanno riscontrato che più dell'80 per cento dei soggetti coinvolti è minorenni;

emerge con drammatica evidenza un fenomeno di radicalizzazione e violenza giovanile che non può più essere derubri-

cato a semplice disagio sociale, bensì rappresenta una vera e propria sfida aperta alla legalità e alle istituzioni da parte di frange organizzate, spesso animate da retoriche ideologiche ostili alle forze di polizia;

la forte presenza di soggetti in età minore o a ridosso della soglia dei quattordici anni impone una riflessione sull'attuale adeguatezza degli strumenti normativi previsti dal codice penale e dalle norme sul processo penale minorile, al fine di scongiurare qualsiasi forma di sostanziale impunità che rischierebbe di alimentare ulteriormente il senso di insicurezza nei cittadini;

in materia di imputabilità dei minori, il Consiglio dei ministri del 23 luglio 2026 ha approvato un disegno di legge volto a riformare l'articolo 98 del codice penale, introducendo una presunzione relativa di capacità d'intendere e di volere per la fascia d'età tra i 14 e i 18 anni, scardinando quel dogma, ormai superato, dell'automatica incapacità che per anni ha di fatto deresponsabilizzato i giovani dediti alla delinquenza e protetto le organizzazioni criminali o eversive che di loro si servono;

la drammaticità dei recenti episodi conferma la necessità di potenziare le misure di contrasto alla criminalità minorile, garantendo un'applicazione ancor più stringente degli strumenti cautelari e di responsabilizzazione penale —:

quali iniziative di competenza di carattere normativo il Ministro interrogato intenda adottare per garantire che i responsabili di intollerabili violenze ed atti di devastazione — con particolare riguardo ai soggetti minorenni — siano perseguiti con la massima severità, anche valutando l'opportunità di promuovere una revisione del regime penale dell'imputabilità e delle misure cautelari per i minori che si macchiano di reati di particolare gravità, a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dell'intera cittadinanza. (3-02968)

Iniziative di competenza in materia di locazioni turistiche – 3-02969

ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — *Al Ministro del turismo.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro interrogato il 16 settembre 2026, dopo un incontro con alcune associazioni, ha dichiarato che l'*Affordable housing Act*, la proposta di regolamento europeo presentata dalla Commissione europea, parrebbe minacciare il ceto medio d'Europa colpendo la piccola proprietà immobiliare, in particolare quella degli italiani, e non sembra portare alcun beneficio evidente al turismo e ai turisti, e nemmeno ai residenti;

senza entrare nel merito della proposta di regolamento europeo, la dichiarazione sembra comunque ignorare che le locazioni brevi ad uso turistico accentuano la sofferenza abitativa e lo spopolamento di intere aree urbane e per questa ragione si tratta di una materia che va regolamentata;

la crescita delle locazioni turistiche brevi, anche attraverso le piattaforme digitali, contribuisce a trasformare il mercato immobiliare, soprattutto nei centri storici e nelle città ad alta pressione turistica, nonché quelle ad alta tensione abitativa, riducendo l'offerta di abitazioni disponibili per le locazioni di lunga durata e alimentando le tensioni sui canoni, con ricadute su famiglie, lavoratori e studenti;

secondo i dati Istat relativi al 2024, gli alloggi privati destinati alle locazioni turistiche erano quasi 317.000, con circa 1,5 milioni di posti letto e oltre 39 milioni di presenze;

pur essendo necessario distinguere gli effetti delle locazioni brevi dagli altri fattori che incidono sul mercato abitativo, la concentrazione dell'offerta turistica in determinate città e aree delle stesse, si pone una questione di sostenibilità sociale del modello di sviluppo delle città e richiede politiche capaci di tutelare il diritto alla casa e la residenzialità;

il turismo rappresenta una risorsa fondamentale per l'economia nazionale, ma la sua crescita non può tradursi nella progressiva trasformazione delle abitazioni in attività ricettive, che determina l'espulsione dei residenti, nonché delle attività artigiane e di servizi e, quindi, l'indebolimento delle comunità —:

se non intenda assumere, per quanto di competenza, iniziative, anche di carattere normativo, per definire la possibilità per comuni e regioni di procedere alla regolamentazione delle locazioni turistiche tenuto conto dell'impatto di queste sui residenti e sul settore delle locazioni, nonché un monitoraggio dei fenomeni nei territori a maggiore pressione turistica, adottando misure in raccordo con regioni e comuni per favorire il ritorno degli immobili al mercato delle locazioni di lunga durata, tutelando i residenti e garantendo un modello di turismo sostenibile, socialmente equilibrato e compatibile con il diritto all'abitare e alla tutela delle comunità.

(3-02969)

Iniziative volte a promuovere il lavoro agile per i dipendenti pubblici, anche al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti – 3-02970

ALFONSO COLUCCI, AURIEMMA, BALDINO e PENZA. — *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* — Per sapere — premesso che:

instabilità dei mercati e tensioni geopolitiche alimentano il rincaro dei prodotti energetici, con ripercussioni sui prezzi di gas, energia elettrica e carburanti, che gravano sui bilanci delle famiglie e sui costi di produzione delle imprese;

tali effetti sono aggravati anche da fattori interni: il peso della fiscalità sui carburanti e l'insufficienza degli interventi governativi di contenimento dei costi energetici;

tale situazione si innesta su un quadro economico nazionale già precario per

la perdita di potere d'acquisto, l'erosione dei salari reali e le difficoltà delle famiglie e delle attività produttive, condizioni che risentono senz'altro del contesto internazionale, ma, ad avviso degli interroganti, sono aggravate dall'insufficienza delle politiche adottate dal Governo per contrastare il caro vita e sostenere adeguatamente i redditi e dal ricorso a costanti scelte « tampone »;

il rincaro dei carburanti, in particolare, incide in maniera diretta sui costi di trasporto e sugli spostamenti quotidiani dei lavoratori, acuendo l'aggravio delle spese a carico degli stessi e delle famiglie;

il lavoro agile ha dimostrato, anche nel contesto della pandemia da Covid-19, di contribuire in modo significativo alla sostenibilità ambientale, a ridurre gli spostamenti quotidiani, le spese di carburante e, dunque, l'impatto dei rincari, anche in termini di consumi degli uffici pubblici;

l'ultima direttiva del Ministro interrogato affida ai dirigenti l'individuazione delle misure per il lavoro agile, ma il contrasto al caro carburanti richiede una strategia nazionale, indirizzi unitari e criteri omogenei, lasciando ai dirigenti le modalità attuative;

nel rispetto della piena funzionalità dei servizi e con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, la pubblica amministrazione può offrire un contributo concreto al contenimento delle spese dei lavoratori pubblici, delle famiglie e della spesa energetica pubblica, in una fase in cui chi governa non dovrebbe scaricare sui cittadini il costo delle crisi internazionali, ma, ad avviso degli interroganti, le risposte del Governo in carica risultano inadeguate e mute rispetto alla gravità del contesto;

il Ministro non può sottrarsi dalla responsabilità di promuovere un intervento tempestivo e concreto —:

se non intenda, quale contributo alla mitigazione degli effetti sui bilanci dei lavoratori pubblici e delle famiglie derivanti dall'aumento dei costi dei carburanti, assumere misure di rafforzamento dell'utilizzo del lavoro agile per i lavoratori pub-

blici, massimizzandone il ricorso nel rispetto delle esigenze organizzative e dei servizi ai cittadini, superando eventuali restrizioni non giustificate da effettive esigenze di servizio, indicando tempi certi di attuazione. (3-02970)

Ulteriori iniziative per il superamento del precariato nella pubblica amministrazione — 3-02971

LUPI, ROMANO, BRAMBILLA, CARFAGNA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, SEMENZATO e TIRELLI. — *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* — Per sapere — premesso che:

il precariato rappresenta un problema sociale ed economico che coinvolge settori fondamentali, tra cui sanità, università ed enti locali, e rischia di disperdere competenze professionali acquisite nel corso degli anni, compromettendo la continuità dei servizi pubblici;

secondo i dati della Corte dei conti riportati da *la Repubblica* il 5 agosto 2025, nella pubblica amministrazione si contano circa 140.000 contratti a termine su 3,3 milioni di dipendenti, pari al 4,2 per cento, con una spesa di circa 4,8 miliardi di euro, cui si aggiungono le risorse destinate a collaboratori e consulenti;

la legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha inoltre prorogato al 2026 alcune possibilità di stabilizzazione negli enti territoriali per il personale in possesso dei requisiti previsti;

il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, ha introdotto misure per favorire il reclutamento dei giovani e il superamento del precariato, prevedendo anche specifici percorsi di trasformazione a tempo indeterminato;

il protrarsi di condizioni di precarietà lavorativa compromette la possibilità, soprattutto per i giovani, di raggiungere una piena autonomia economica e di costruire prospettive di vita stabili, rendendo più

difficile la pianificazione del proprio futuro personale e professionale. Inoltre, il perdere della condizione citata rischia di disperdere competenze ed esperienze professionali, con ricadute negative sulla continuità e sulla qualità dei servizi pubblici, in particolare in settori strategici come quello sanitario, già interessato da significative carenze di personale —:

quali ulteriori iniziative intenda adottare per offrire risposte strutturali al problema del precariato nella pubblica amministrazione, promuovendo percorsi di stabilizzazione per il personale in possesso dei requisiti di legge, nonché valutando nuove misure normative e finanziarie affinché l'esperienza maturata al servizio delle amministrazioni non venga dispersa e sia garantita maggiore continuità occupazionale.

(3-02971)

Misure per il sostegno delle filiere agricole, ittiche e della pesca in relazione all'aumento del costo dei carburanti – 3-02966

GADDA, BOSCHI, FARAONE, DEL BARBA, BONIFAZI, GIACHETTI e MADIA. — *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

dall'inizio di ottobre 2026 agricoltori, autotrasportatori e pescatori protestano in tutta Italia contro il caro gasolio e il crollo dei prezzi riconosciuti ai produttori, con presidi davanti a Palazzo Montecitorio, blocchi stradali in Puglia, Calabria, Sicilia, Campania e Molise e un fermo nazionale della pesca annunciato per il 22 ottobre 2026;

ortofrutta, vino, zootecnia, olivicoltura, florovivaismo, acquacoltura e pesca sono stretti tra rincari, concorrenza estera e margini sempre più ridotti, e in Pianura padana soffre, in particolare, la filiera del latte;

secondo l'Istat, a settembre 2026 l'inflazione su base annua è salita al 4,2 per cento, trainata dai beni energetici (+22,6 per cento) e dagli alimentari freschi (+5,5

per cento), con il carrello della spesa a +1,5 per cento;

mentre i consumatori pagano di più, ai produttori viene riconosciuto sempre meno: a settembre 2026 per i peperoni vengono riconosciuti 0,92 euro al chilo al campo e pagati in media al consumo 3,15 euro al chilo; da agosto 2025 ad agosto 2026 l'uva da tavola viene remunerata meno 25 per cento, l'olio extravergine meno 50 per cento, le susine meno 30 per cento; il gasolio agricolo è passato da 0,90 euro al litro di gennaio 2026 a oltre 1,50 euro a settembre 2026;

l'estate 2026 ha colpito numerose filiere con circa 3 miliardi di euro di danni da siccità, caldo, grandine e incendi e rese inferiori del 15 per cento alla media degli ultimi cinque anni;

il credito d'imposta fino al 20 per cento sull'acquisto di carburanti agricoli, di cui al decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 88 del 2026, copre soltanto le spese di marzo-maggio 2026 e non risulta rifinanziato, mentre dal 6 ottobre 2026 l'accisa sul gasolio è tornata all'aliquota ordinaria;

il credito d'imposta per l'acquisto di fertilizzanti, previsto dal decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2026, nel limite di 40 milioni di euro, risulta ancora privo del decreto attuativo;

i blocchi dell'autotrasporto nel Mezzogiorno trattengono sui mezzi merci deperibili, mettendo a rischio kiwi, uva da tavola e latte, che richiedono tempi rapidi di confezionamento e consegna, con danni alla qualità e ai ricavi delle aziende agricole —:

quali nuove misure di sostegno il Governo intenda adottare per le filiere agricole e ittiche e della pesca, a partire dal rifinanziamento del credito d'imposta sul carburante agricolo, da garanzie per la circolazione prioritaria delle merci deperibili e da strumenti per ristorare le imprese che hanno perso la propria produzione a causa dei blocchi. (3-02966)

**PROPOSTA DI LEGGE: MOLINARI ED ALTRI: DISPOSIZIONI
PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
COMMERCIALI E ARTIGIANALI NEGLI AMBITI DI INTERESSE
STORICO, CULTURALE E PAESAGGISTICO DEI CENTRI STO-
RICI (A.C. 362-A)**

A.C. 362-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel
fascicolo.

A.C. 362-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'As-
semblea:

La V Commissione, esaminati gli emen-
damenti riferiti alla proposta di legge atto
Camera 362-A, recante disposizioni per la
tutela e la valorizzazione delle attività com-
merciali e artigianali negli ambiti di inte-
resse storico, culturale e paesaggistico dei
centri storici, contenuti nel fascicolo;

rilevato che le risorse utilizzate con
finalità di copertura finanziaria dall'arti-

colo aggiuntivo 4.05 risultano preordinate
alla realizzazione di altri interventi,

esprime:

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 4.04, 4.06, 4.09,
4.013 e 4.014, in quanto suscettibili di de-
terminare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica privi di idonea quantifi-
cazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 4.05;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 362-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Ambito di applicazione e finalità)

1. La presente legge, al fine di salva-
guardare i caratteri tradizionali dei centri
storici dal rischio di degrado e di incuria,
detta disposizioni per la valorizzazione della
qualità e delle tradizioni degli esercizi com-

merciali di vicinato e degli esercizi artigianali.

2. In conformità ai principi contenuti nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, la presente legge prevede misure a tutela della qualità delle attività commerciali e artigianali ubicate in zone all'interno dei centri storici, a garanzia degli obiettivi di interesse generale di tutela dell'ambiente e dei consumatori e della conservazione del patrimonio nazionale storico, artistico e culturale.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

(Ambito di applicazione e finalità)

Sopprimerlo.

1.1. Ghirra.

Al comma 1, premettere le parole: Fermo restando quanto previsto dalle normative regionali in materia,

1.1000. Toccalini, Barabotti, Gusmeroli, Di Mattina.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la parola: incuria *con le seguenti:* desertificazione commerciale.

1.4. Ghirra.

Al comma 2, dopo le parole: artigianali *aggiungere le seguenti:* artistiche e creative, tipiche e tradizionali.

1.7. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Orrico, Carmina, Zanella, Bof.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si definisce bottega storica l'impresa commerciale o artigianale che rispetti i criteri di anzianità dell'attività, continuità merceologica e valore storico e identitario, secondo i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1.01. Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

A.C. 362-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Regolamentazione del commercio e dell'artigianato nei centri storici)

1. Al fine di coniugare la promozione e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali con la tutela dell'ambiente urbano e dei valori storico-culturali che lo caratterizzano, i comuni, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, quelle rappresentative degli artigiani e quelle dei consumatori, possono individuare, in accordo con i distretti urbani del commercio ove presenti, ambiti territoriali all'interno del centro storico, sulla base dei criteri e dei requisiti individuati all'articolo 3, ove sono applicabili peculiari prescrizioni dirette a disciplinare l'esercizio delle attività commerciali secondo le modalità di cui all'articolo 4.

2. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, negli ambiti di cui al comma 1, i comuni possono altresì vietare l'esercizio di determinate attività commerciali e artigianali, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, quando risulta incompatibile con le esigenze di tutela dell'ambiente urbano, del patrimonio culturale, della sicurezza e della salute pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.

(Regolamentazione del commercio e dell'artigianato nei centri storici)

Al comma 1, sostituire le parole da: sentite le organizzazioni fino alla fine del comma con le seguenti: d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, possono individuare ambiti territoriali all'interno del centro storico – sulla base dei criteri e requisiti individuati all'articolo 3 – ove sono applicabili peculiari misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

2.1. Richetti, Benzoni.

Al comma 1, dopo la parola: sentite aggiungere le seguenti: la Soprintendenza competente per territorio, nonché.

2.5. Cappelletti, Appendino, Ferrara, Pavanelli.

Al comma 1, sostituire le parole: quelle rappresentative degli artigiani, con le seguenti: le associazioni di categoria dell'ar-

tigianato comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

*** 2.8.** Benzoni.

*** 2.9.** Peluffo, Pandolfo, Gnassi, De Micheli, Di Sanzo.

Al comma 1, dopo le parole: dei consumatori, aggiungere le seguenti: maggiormente rappresentative.

2.11. Ferrara, Appendino, Cappelletti, Pavanelli.

Al comma 1, dopo le parole: possono individuare aggiungere le seguenti: , coerentemente con i piani comunali del commercio o analoghi strumenti di programmazione strategica,.

2.13. Ferrara, Appendino, Cappelletti, Pavanelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I comuni possono altresì prevedere misure di promozione e valorizzazione degli esercizi commerciali che realizzano interventi di efficientamento energetico, recupero e riuso di locali storici inutilizzati o manutenzione coerente con i caratteri storici, artistici e architettonici degli immobili ubicati negli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 3.

2.15. Cappelletti, Appendino, Ferrara, Pavanelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nell'ambito delle valutazioni effettuate dai comuni, di cui ai precedenti commi, essi vi provvedono secondo criteri autonomamente definiti nell'ambito degli strumenti urbanistici e commerciali comunali, tenendo conto del contributo delle imprese alla valorizzazione dell'identità urbana e della fidelizzazione dei servizi di prossimità, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell'autonomia locale.

2.20. Ruffino, Benzoni.

A.C. 362-A – Articolo 3**ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****Art. 3.**

(Criteri per l'individuazione degli ambiti territoriali nel centro storico)

1. Gli ambiti territoriali di cui all'articolo 2, comma 1, sono individuati sulla base di uno dei seguenti criteri:

a) l'esistenza di testimonianze di valore storico e artistico o di luoghi iconici;

b) la presenza di luoghi storici del commercio o di botteghe artigiane che presentano particolare rilevanza e importanza sotto il profilo storico, culturale e commerciale, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219;

c) la presenza di aree di interesse paesaggistico, culturale o di particolare interesse turistico, religioso o enogastronomico.

PROPOSTE EMENDATIVE**ART. 3.**

(Criteri per l'individuazione degli ambiti territoriali nel centro storico)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: luoghi storici del commercio o di botteghe artigiane *con le seguenti:* luoghi storici del commercio e dell'artigianato, ivi comprese le attività riconosciute come storiche o di tradizione dalla normativa regionale o comunale.

3.3. Peluffo, Pandolfo, Gnassi, De Micheli, Di Sanzo.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché delle attività storiche e artigianali tradizionali che

contribuiscono alla conservazione dell'identità culturale e sociale dei centri storici.

3.4. Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche con riferimento alla valorizzazione delle produzioni territoriali tradizionali e delle filiere locali.

3.5. Ferrara, Appendino, Cappelletti, Pavanelli.

A.C. 362-A – Articolo 4**ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****Art. 4.**

(Disciplina specifica degli ambiti territoriali)

1. Negli ambiti di cui all'articolo 2, comma 1, i comuni, previa istruttoria e con regolamentazione soggetta a verifica periodica, possono adottare prescrizioni concernenti:

a) le tipologie di attività commerciali e artigianali consentite;

b) le distanze minime tra gli esercizi commerciali e artigianali da rispettare per l'apertura di nuove attività e in caso di trasferimento di attività esistenti;

c) gli orari di apertura da fissare nel rispetto della sicurezza urbana e della quiete pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE**ART. 4.**

(Disciplina specifica degli ambiti territoriali)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: previa istruttoria e con *con le seguenti:* sulla base di una.

4.1000. Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) la riqualificazione di luoghi di proprietà pubblica da destinare a progetti integrati di cooperazione per la gestione di spazi multifunzionali di aggregazione e connessione di attività artigianali storiche, di profili creativi del territorio e di pratiche tecniche innovative, riconosciuti quali luoghi di valorizzazione sociale, culturale ed economica per la promozione identitaria della comunità e del territorio.

4.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) misure organizzative relative alla distribuzione urbana delle merci e alle attività di carico e scarico, orientate a criteri di sostenibilità ambientale e finalizzate alla tutela dell'ambiente urbano, della vivibilità e della sicurezza dei centri storici.

4.8. Cappelletti, Appendino, Ferrara, Pavanelli.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) criteri di coerenza estetica e di qualità degli arredi esterni e delle insegne degli esercizi commerciali con il contesto storico-architettonico.

*** 4.9.** Benzoni.

*** 4.10.** Pandolfo, Peluffo, Gnassi, De Micheli, Di Sanzo.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) misure volte a contrastare fenomeni di desertificazione commerciale e perdita delle attività di prossimità nei centri storici.

4.11. Ferrara, Appendino, Cappelletti, Pavanelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I comuni possono prevedere, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, misure di incentivazione e sostegno economico finalizzate alla permanenza e al rafforzamento delle attività commerciali e artigiane di qualità nei centri storici.

4.13. Pandolfo, Peluffo, Gnassi, De Micheli, Di Sanzo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Hub per l'innovazione artigianale e creativa nei centri storici)

1. I comuni, nell'ambito delle politiche di valorizzazione e di rigenerazione urbana degli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, possono istituire *hub* per l'innovazione nel campo dell'artigianato artistico e creativo, anche in forma associata ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Gli *hub* di cui al comma 1 costituiscono strumenti organizzativi di coordinamento e facilitazione delle attività economiche, culturali e artigianali presenti negli ambiti di cui al comma 1 e perseguono le seguenti finalità:

a) promozione e valorizzazione delle produzioni artigianali, artistiche e creative;

b) promozione del trasferimento delle competenze e del passaggio intergenerazionale dei mestieri artigiani e delle tecniche artistiche;

c) sostegno ai processi di innovazione tecnologica e digitale delle imprese artigianali operanti nei centri storici;

d) promozione della rivitalizzazione e valorizzazione del territorio comunale attraverso la collaborazione con altre realtà locali.

3. Le attività di cui al comma 2 sono svolte nell'ambito delle risorse umane, stru-

mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui al comma 2, i comuni possono stipulare accordi o intese con università e istituti tecnici superiori, enti pubblici di ricerca, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, associazioni di categoria comparativamente più rappresentative e soggetti del terzo settore.

5. Gli *hub* di cui al comma 1 possono accedere, nei limiti delle risorse già stanziare, agli strumenti di sostegno previsti dalla normativa vigente in materia di rigenerazione urbana, sostegno alle imprese, valorizzazione dei centri storici e digitalizzazione e innovazione delle piccole e medie imprese.

6. I comuni possono destinare, nei limiti delle proprie disponibilità, immobili pubblici non utilizzati o sottoutilizzati alla realizzazione delle attività degli *hub*.

7. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, monitora le esperienze degli *hub* ai fini della diffusione delle buone pratiche.

4.02. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Programmi per la digitalizzazione e la formazione delle imprese artigiane)

1. Al fine di sostenere la competitività e la continuità dei mestieri artigiani tradizionali negli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* promuove, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, programmi e bandi annuali finalizzati:

a) alla digitalizzazione dei processi produttivi e commerciali delle imprese artigiane;

b) alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori del settore artigiano;

c) alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e di lavoro per le imprese artigiane;

d) al trasferimento delle competenze e dei saperi tradizionali ai nuovi profili professionali artigiani e creativi.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché le modalità di coordinamento con i programmi nazionali ed europei destinati alla transizione digitale e alla formazione delle imprese artigiane.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4.04. Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Istituzione del Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e per la ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome, in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.

3. Una quota delle risorse del Fondo, stabilita con il regolamento di cui al comma 2, è ripartita tra i comuni che ne fanno richiesta per la realizzazione di programmi d'iniziativa pubblica, da attuare in convenzione con soggetti privati, finalizzati a incentivare l'insediamento delle attività commerciali all'interno delle zone del commercio.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il regime di aiuti di cui al presente articolo è subordinato al rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 108, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4.05. Ghirra.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Istituzione dell'Albo locale delle botteghe storiche e artigiane)

1. Presso ciascun comune, è istituito l'Albo locale delle botteghe storiche e artigiane, al fine di tutelare, valorizzare e promuovere le attività economiche che costituiscono patrimonio identitario e culturale del territorio e, in particolare, del commercio nei centri storici.

2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui al comma 1, i comuni definiscono i requisiti oggettivi, con particolare riferimento alla continuità temporale dell'attività, alla tipicità delle lavorazioni e delle tecniche adottate e alla rilevanza storica e culturale dei locali.

3. L'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 è gratuita, con procedura semplificata e garantisce la priorità nell'accesso alle agevolazioni fiscali e contributive.

4.09. Ruffino, Benzoni.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. I comuni possono promuovere accordi territoriali finalizzati a favorire condizioni di locazione sostenibili per le attività commerciali e artigiane nei centri storici, nonché prevedere agevolazioni sui tributi locali di propria competenza in favore dei proprietari che concedono in locazione a condizioni concordate immobili destinati ad attività commerciali e artigiane nei centri storici.

*** 4.011.** Benzoni.

*** 4.012.** Gnassi, Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di recupero e riqualificazione energetica degli immobili ad uso commerciale nei centri storici urbani)

1. Al fine di rivitalizzare il tessuto urbano e commerciale nonché di preservare il patrimonio culturale e architettonico attraverso il recupero e la riqualificazione energetica degli immobili ad uso commerciale degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, delle attività artigianali, di turismo e di servizi situati nei centri storici, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un

apposito Fondo con una dotazione annuale di 150 milioni di euro a decorrere dal 2026.

2. Hanno accesso ai finanziamenti di cui al comma 1 gli immobili che insistono nelle « zone omogenee A » interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, nonché in eventuali ulteriori aree individuate dai comuni all'interno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 2 della presente legge.

3. I contributi, erogati dal comune, coprono fino al 100 per cento dei costi per i lavori e spese tecniche, relativamente agli interventi di cui al comma 1, e non sono cumulabili con le agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie previste dalla normativa nazionale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per beni culturali e ambientali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale a favore dei comuni delle risorse del fondo di cui al medesimo comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.013. Cappelletti, Appendino, Ferrara, Pavanelli.

A.C. 362-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

A.C. 362-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole da: sentite le organizzazioni delle imprese del commercio fino a: dei consumatori con le seguenti: d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

2.3. Richetti, Benzoni.

ART. 3.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: luoghi storici del commercio o di botteghe artigiane con le seguenti: luoghi storici del commercio e dell'artigianato, ivi comprese le attività riconosciute come storiche o di tradizione dalla normativa regionale o comunale.

3.2. Benzoni.

ART. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I comuni possono prevedere, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, misure di incentivazione e sostegno economico finalizzate alla permanenza e al rafforzamento delle attività commerciali e artigiane di qualità nei centri storici.

4.12. Benzoni.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è prioritariamente destinato ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Una quota pari al 30 per cento della dotazione totale del fondo è riservata ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 20.000 abitanti, ovvero a quelli contigui a città metropolitane e capoluoghi di provincia, con particolare attenzione ai territori a rischio di desertificazione commerciale.

4.06. Ruffino, Benzoni.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Osservatorio nazionale sulle zone del commercio nei centri storici)

1. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito l'Osservatorio nazionale sulle zone del commercio nei centri

storici, con compiti di monitoraggio, valutazione e supporto tecnico-amministrativo.

2. L'Osservatorio è composto da rappresentanti del Ministero, dell'ANCI, delle regioni e prevede lo svolgimento di consultazioni pubbliche.

3. L'Osservatorio elabora annualmente un rapporto, da presentare alle Camere entro il 30 aprile di ogni anno, contenente la valutazione di impatto sulle misure adottate e sulla loro efficacia.

4.014. Ruffino, Benzoni.

A.C. 362-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2135 del codice civile riconduce alle attività agricole connesse, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, le attività di commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali;

l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, riconosce agli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese, la facoltà di vendere direttamente al dettaglio, su tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria;

il medesimo articolo 4, al comma 7, stabilisce che alla vendita diretta disciplinata dal decreto legislativo n. 228 del 2001 non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di commercio, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo;

il comma 8-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 dispone espressamente che l'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta il cambio di destinazione d'uso dei locali nei

quali viene esercitata e può svolgersi su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali medesimi;

tale disciplina configura un regime speciale per la vendita diretta dei prodotti agricoli, funzionale alla valorizzazione della produzione aziendale e delle produzioni territoriali, al rafforzamento del rapporto diretto tra produttori e consumatori e alla semplificazione dell'accesso al mercato da parte delle imprese agricole, distinguendola, quanto al regime giuridico applicabile, dall'ordinaria attività commerciale al dettaglio;

i centri storici rappresentano un patrimonio di valore storico, artistico, culturale, architettonico e identitario, la cui conservazione richiede politiche capaci di contrastare i fenomeni di abbandono e impoverimento del tessuto urbano e di favorire la presenza di attività compatibili con le caratteristiche dei luoghi e con le esigenze delle comunità residenti;

la progressiva perdita di funzioni economiche e sociali dei centri storici, unitamente alla chiusura di locali e alla riduzione della varietà delle attività presenti, rischia di comprometterne la vitalità, l'attrattività e la capacità di mantenere un rapporto diretto con le produzioni e le tradizioni dei territori circostanti;

la presenza di imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta delle proprie produzioni nei centri storici può contribuire concretamente alla rivitalizzazione degli spazi urbani, al recupero e al riutilizzo di locali inutilizzati, alla valorizzazione delle filiere locali e delle tradizioni agroalimentari, nonché alla promozione di forme di consumo consapevole e di prossimità;

la promozione della vendita diretta agricola nei centri storici può pertanto concorrere al perseguimento di obiettivi di interesse generale, quali la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale, la valorizzazione delle identità locali, la vitalità economica e sociale dei territori e la sostenibilità delle filiere agroalimentari, nel

rispetto della tutela dei consumatori e dell'ambiente,

impegna il Governo:

a valutare l'adozione di ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte a favorire la presenza e lo sviluppo della vendita diretta dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nei centri storici, riconoscendone la specificità giuridica e la funzione di valorizzazione delle produzioni agricole e dei territori, nonché il potenziale contributo alla rivitalizzazione economica e sociale del tessuto urbano;

a promuovere, nell'ambito delle competenze statali e nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, indirizzi e misure volti a favorire l'insediamento e la permanenza di tali attività nei centri storici, in coerenza con la disciplina speciale prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, evitando indebite assimilazioni all'ordinaria attività commerciale al dettaglio e ferma restando l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie, di sicurezza, di tutela dei consumatori e delle altre norme applicabili;

a sostenere, altresì, per quanto di competenza, iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole locali e delle filiere di prossimità, realizzate anche attraverso programmi d'iniziativa dei comuni in convenzione con le imprese agricole, il riutilizzo dei locali inutilizzati e la promozione di attività capaci di rafforzare l'identità dei luoghi, la fruibilità degli spazi pubblici e l'attrattività dei centri storici, contribuendo alla conservazione del patrimonio nazionale storico, artistico e culturale.

9/362-A/1. Barabotti, Cavandoli.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2135 del codice civile riconduce alle attività agricole connesse, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, le attività di commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente

mente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali;

l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, riconosce agli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese, la facoltà di vendere direttamente al dettaglio, su tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria;

il medesimo articolo 4, al comma 7, stabilisce che alla vendita diretta disciplinata dal decreto legislativo n. 228 del 2001 non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di commercio, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo;

il comma 8-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 dispone espressamente che l'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta il cambio di destinazione d'uso dei locali nei quali viene esercitata e può svolgersi su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali medesimi;

tale disciplina configura un regime speciale per la vendita diretta dei prodotti agricoli, funzionale alla valorizzazione della produzione aziendale e delle produzioni territoriali, al rafforzamento del rapporto diretto tra produttori e consumatori e alla semplificazione dell'accesso al mercato da parte delle imprese agricole, distinguendola, quanto al regime giuridico applicabile, dall'ordinaria attività commerciale al dettaglio;

i centri storici rappresentano un patrimonio di valore storico, artistico, culturale, architettonico e identitario, la cui conservazione richiede politiche capaci di contrastare i fenomeni di abbandono e impoverimento del tessuto urbano e di favorire la presenza di attività compatibili con le caratteristiche dei luoghi e con le esigenze delle comunità residenti;

la progressiva perdita di funzioni economiche e sociali dei centri storici, uni-

tamente alla chiusura di locali e alla riduzione della varietà delle attività presenti, rischia di comprometterne la vitalità, l'attrattività e la capacità di mantenere un rapporto diretto con le produzioni e le tradizioni dei territori circostanti;

la presenza di imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta delle proprie produzioni nei centri storici può contribuire concretamente alla rivitalizzazione degli spazi urbani, al recupero e al riutilizzo di locali inutilizzati, alla valorizzazione delle filiere locali e delle tradizioni agroalimentari, nonché alla promozione di forme di consumo consapevole e di prossimità;

la promozione della vendita diretta agricola nei centri storici può pertanto concorrere al perseguimento di obiettivi di interesse generale, quali la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale, la valorizzazione delle identità locali, la vitalità economica e sociale dei territori e la sostenibilità delle filiere agroalimentari, nel rispetto della tutela dei consumatori e dell'ambiente,

impegna il Governo:

a valutare l'adozione di ulteriori iniziative, volte a sostenere la vendita diretta dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli anche nei centri storici, riconoscendone la specificità giuridica e la funzione di valorizzazione delle produzioni agricole e dei territori, nonché il potenziale contributo alla rivitalizzazione economica e sociale del tessuto urbano;

a promuovere, nell'ambito delle competenze statali e nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, indirizzi e misure volti a favorire tali attività in ulteriori aree dedicate secondo la regolamentazione del comune competente e nel rispetto del decoro urbano e del patrimonio artistico, ambientale e archeologico, in coerenza con la disciplina speciale prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, evitando indebite assimilazioni all'ordinaria attività commerciale al dettaglio e ferma restando l'osser-

vanza delle disposizioni igienico-sanitarie, di sicurezza, di tutela dei consumatori e delle altre norme applicabili;

a sostenere, altresì, per quanto di competenza, iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole locali e delle filiere di prossimità, realizzate anche attraverso programmi d'iniziativa dei comuni in convenzione con le imprese agricole, il riutilizzo dei locali inutilizzati e la promozione di attività capaci di rafforzare l'identità dei luoghi, la fruibilità degli spazi pubblici e l'attrattività dei centri storici, contribuendo alla conservazione del patrimonio nazionale storico, artistico e culturale.

9/362-A/1. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Barabotti, Cavandoli.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge in esame reca disposizioni volte a tutelare e valorizzare le attività commerciali e artigianali nei centri storici, riconoscendone il ruolo nella salvaguardia dell'identità culturale, economica e sociale dei territori;

il fenomeno della desertificazione commerciale rappresenta una delle trasformazioni più preoccupanti del tessuto economico e sociale del Paese, interessando non soltanto i centri storici, ma anche i quartieri delle città, le periferie e i piccoli comuni, dove la progressiva chiusura degli esercizi di vicinato determina la perdita di servizi essenziali e contribuisce all'impoverimento delle comunità locali;

le attività commerciali e artigianali di prossimità non costituiscono soltanto una componente dell'economia urbana, ma rappresentano presidi di socialità, sicurezza e coesione, particolarmente importanti per le persone anziane, per quelle con difficoltà di mobilità e per le comunità residenti nelle aree meno servite;

la presenza di attività commerciali diffuse rappresenta, invece, un presidio sociale ed economico fondamentale, in particolare nei centri storici, nelle aree interne

e nei quartieri più fragili, contribuendo a contrastare degrado, isolamento sociale e perdita di attrattività dei territori;

in Emilia-Romagna una proposta di legge di iniziativa popolare recante « Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità », e ha già superato la soglia delle 50.000 sottoscrizioni necessarie, ed ha l'obiettivo di introdurre una strategia organica di contrasto alla desertificazione commerciale e di rilancio delle economie locali;

la proposta muove dalla consapevolezza che la rigenerazione urbana non possa essere affidata esclusivamente alla riqualificazione degli spazi fisici o alla regolamentazione delle attività economiche, ma debba comprendere interventi capaci di mantenere e ricostruire una rete diffusa di commercio e servizi di prossimità;

tra le misure qualificanti della proposta figura l'istituzione delle Zone Economiche Speciali di Prossimità (ZESpro), individuate nei territori maggiormente interessati dalla rarefazione delle attività commerciali e dei servizi, nelle quali prevedere strumenti di agevolazione fiscale, incentivi economici e semplificazioni amministrative per favorire la permanenza delle imprese esistenti, l'apertura di nuove attività e il recupero dei locali commerciali inutilizzati;

la proposta prevede inoltre un Piano nazionale per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità, quale strumento di programmazione e coordinamento degli interventi, da realizzare attraverso il coinvolgimento delle regioni, degli enti locali e delle organizzazioni rappresentative delle attività economiche;

ulteriori elementi qualificanti sono rappresentati dalla previsione di un Fondo nazionale dedicato al sostegno degli interventi di rigenerazione commerciale e dall'istituzione di un Osservatorio nazionale, finalizzato a monitorare l'evoluzione della rete distributiva, individuare i territori maggiormente esposti alla desertificazione e orientare le politiche pubbliche sulla base di dati e indicatori verificabili;

tali strumenti rispondono all'esigenza di superare una logica di interventi frammentari, promuovendo politiche strutturali che riconoscano al commercio di prossimità un ruolo essenziale nella qualità della vita urbana, nella tenuta economica dei territori e nella salvaguardia delle relazioni sociali;

il provvedimento in esame non appare idoneo a rispondere alle esigenze sopra esposte e si concentra prevalentemente sull'attribuzione ai comuni di poteri di regolamentazione delle attività commerciali e artigianali, senza prevedere un corrispondente sistema di incentivi e sostegni economici;

nel corso dell'esame in sede referente è stata inoltre soppressa la disposizione che, nel testo originario, prevedeva l'istituzione di un Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, mentre il testo approvato dalla Commissione reca una clausola di invarianza finanziaria;

appare pertanto necessaria una prospettiva concreta di interventi strutturali e risorse adeguate, evitando che la tutela del commercio di vicinato rimanga affidata alle sole capacità amministrative e finanziarie dei singoli comuni,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di assumere, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle prerogative del Parlamento, iniziative concrete, anche di carattere normativo e finanziario, volte a favorire l'esame e a creare le condizioni per l'approvazione delle misure contenute nella proposta di legge di iniziativa popolare sopra ricordata, e, comunque prevedendo che la tutela dei centri storici si inserisca in una strategia nazionale più ampia e adeguatamente finanziata di sostegno alle economie di prossimità e di rigenerazione sociale dei territori.

9/362-A/2. Bakkali.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge in esame reca disposizioni volte a tutelare e valorizzare le attività commerciali e artigianali nei centri storici, riconoscendone il ruolo nella salvaguardia dell'identità culturale, economica e sociale dei territori;

il fenomeno della desertificazione commerciale rappresenta una delle trasformazioni più preoccupanti del tessuto economico e sociale del Paese, interessando non soltanto i centri storici, ma anche i quartieri delle città, le periferie e i piccoli comuni, dove la progressiva chiusura degli esercizi di vicinato determina la perdita di servizi essenziali e contribuisce all'impoverimento delle comunità locali;

le attività commerciali e artigianali di prossimità non costituiscono soltanto una componente dell'economia urbana, ma rappresentano presidi di socialità, sicurezza e coesione, particolarmente importanti per le persone anziane, per quelle con difficoltà di mobilità e per le comunità residenti nelle aree meno servite;

la presenza di attività commerciali diffuse rappresenta, invece, un presidio sociale ed economico fondamentale, in particolare nei centri storici, nelle aree interne e nei quartieri più fragili, contribuendo a contrastare degrado, isolamento sociale e perdita di attrattività dei territori;

in Emilia-Romagna una proposta di legge di iniziativa popolare recante « Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità », e ha già superato la soglia delle 50.000 sottoscrizioni necessarie, ed ha l'obiettivo di introdurre una strategia organica di contrasto alla desertificazione commerciale e di rilancio delle economie locali;

la proposta muove dalla consapevolezza che la rigenerazione urbana non possa essere affidata esclusivamente alla riqualificazione degli spazi fisici o alla regolamentazione delle attività economiche, ma debba comprendere interventi capaci di mante-

nere e ricostruire una rete diffusa di commercio e servizi di prossimità;

tra le misure qualificanti della proposta figura l'istituzione delle Zone Economiche Speciali di Prossimità (ZESpro), individuate nei territori maggiormente interessati dalla rarefazione delle attività commerciali e dei servizi, nelle quali prevedere strumenti di agevolazione fiscale, incentivi economici e semplificazioni amministrative per favorire la permanenza delle imprese esistenti, l'apertura di nuove attività e il recupero dei locali commerciali inutilizzati;

la proposta prevede inoltre un Piano nazionale per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità, quale strumento di programmazione e coordinamento degli interventi, da realizzare attraverso il coinvolgimento delle regioni, degli enti locali e delle organizzazioni rappresentative delle attività economiche;

ulteriori elementi qualificanti sono rappresentati dalla previsione di un Fondo nazionale dedicato al sostegno degli interventi di rigenerazione commerciale e dall'istituzione di un Osservatorio nazionale, finalizzato a monitorare l'evoluzione della rete distributiva, individuare i territori maggiormente esposti alla desertificazione e orientare le politiche pubbliche sulla base di dati e indicatori verificabili;

tali strumenti rispondono all'esigenza di superare una logica di interventi frammentari, promuovendo politiche strutturali che riconoscano al commercio di prossimità un ruolo essenziale nella qualità della vita urbana, nella tenuta economica dei territori e nella salvaguardia delle relazioni sociali;

il provvedimento in esame non appare idoneo a rispondere alle esigenze sopra esposte e si concentra prevalentemente sull'attribuzione ai comuni di poteri di regolamentazione delle attività commerciali e artigianali, senza prevedere un corrispondente sistema di incentivi e sostegni economici;

nel corso dell'esame in sede referente è stata inoltre soppressa la disposi-

zione che, nel testo originario, prevedeva l'istituzione di un Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, mentre il testo approvato dalla Commissione reca una clausola di invarianza finanziaria;

appare pertanto necessaria una prospettiva concreta di interventi strutturali e risorse adeguate, evitando che la tutela del commercio di vicinato rimanga affidata alle sole capacità amministrative e finanziarie dei singoli comuni,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, anche al fine di assumere, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle prerogative del Parlamento, ulteriori iniziative volte a inserire la tutela dei centri storici in una strategia nazionale più ampia e, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ad adottare iniziative di sostegno per le economie di prossimità e di rigenerazione sociale dei territori.

9/362-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Bakkali.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge in esame, recante « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici », persegue l'obiettivo di salvaguardare i caratteri tradizionali dei centri storici dal rischio di degrado e incuria, attraverso la valorizzazione della qualità e delle tradizioni degli esercizi commerciali di vicinato e delle attività artigianali;

gli articoli 1 e 2 del provvedimento perseguono le finalità di tutela dell'ambiente urbano e del patrimonio storico, artistico e culturale dei centri storici, riconoscendo ai comuni la facoltà di individuare specifici ambiti territoriali nei quali

regolamentare le attività commerciali e artigianali, coniugandone la valorizzazione con la salvaguardia dei valori storico-culturali;

l'articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *c*), individua, tra i criteri per la delimitazione dei predetti ambiti territoriali, rispettivamente l'esistenza di testimonianze di valore storico e artistico o di zone iconiche e la presenza di aree di interesse paesaggistico, culturale o di particolare interesse turistico, religioso ed enogastronomico;

la lettera *b*) del medesimo articolo riconosce particolare rilievo alla presenza di luoghi storici del commercio e di botteghe artigiane di interesse storico e culturale, la cui permanenza nei centri storici rappresenta un elemento essenziale per la conservazione dell'identità dei territori e la continuità delle tradizioni economiche e produttive locali;

tali disposizioni riconoscono la particolare rilevanza dei centri storici quali luoghi di conservazione del patrimonio storico e culturale nazionale, nei quali la presenza di edifici di pregio, dimore storiche, complessi architettonici e testimonianze delle tradizioni locali costituisce un elemento essenziale dell'identità delle comunità e dell'attrattività dei territori;

in numerosi comuni italiani, soprattutto nei piccoli e medi centri, il patrimonio edilizio storico versa tuttavia in condizioni di progressivo deterioramento, anche a causa dello spopolamento, della perdita delle tradizionali funzioni residenziali e commerciali e delle difficoltà economiche connesse agli interventi di manutenzione, recupero e conservazione degli immobili;

la presenza di riconoscimenti culturali, di beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché di dimore storiche e complessi architettonici di particolare pregio, comporta frequentemente la necessità di interventi specialistici, l'impiego di materiali e tecniche compatibili con le caratteristiche originarie degli edifici e il rispetto di prescrizioni conservative che possono determinare costi significativamente superiori rispetto agli ordinari interventi edilizi;

la conservazione e la valorizzazione di tale patrimonio non possono pertanto essere affidate esclusivamente a strumenti di regolamentazione e tutela, ma richiedono anche politiche attive capaci di sostenere gli investimenti dei proprietari e degli altri soggetti legittimati a intervenire sugli immobili, incentivando il recupero degli edifici esistenti e prevenendone l'abbandono;

interventi mirati di restauro, risanamento conservativo, recupero edilizio e riqualificazione degli immobili possono, peraltro, favorire il ripopolamento dei centri storici, il riutilizzo del patrimonio edilizio inutilizzato, l'insediamento di nuove attività economiche e il rafforzamento dell'offerta culturale e turistica, generando ricadute positive sull'occupazione e sull'economia locale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a introdurre, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica:

agevolazioni fiscali e contributi per gli interventi di recupero, restauro e riqualificazione degli immobili situati nei centri storici di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame, con particolare riferimento a quelli di riconosciuto interesse storico e culturale e caratterizzati dalla presenza di dimore storiche;

specifiche misure volte a favorire la permanenza e la continuità delle botteghe storiche e delle attività artigianali tradizionali nelle loro sedi originarie, al fine di preservare l'identità culturale dei luoghi e promuovere la rivitalizzazione economica e sociale dei territori.

9/362-A/3. Varchi, Caretta, Ciaburro.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge in esame, recante « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali e ar-

tigianali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici », persegue l'obiettivo di salvaguardare i caratteri tradizionali dei centri storici dal rischio di degrado e incuria, attraverso la valorizzazione della qualità e delle tradizioni degli esercizi commerciali di vicinato e delle attività artigianali;

gli articoli 1 e 2 del provvedimento perseguono le finalità di tutela dell'ambiente urbano e del patrimonio storico, artistico e culturale dei centri storici, riconoscendo ai comuni la facoltà di individuare specifici ambiti territoriali nei quali regolamentare le attività commerciali e artigianali, coniugandone la valorizzazione con la salvaguardia dei valori storico-culturali;

l'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *c)*, individua, tra i criteri per la delimitazione dei predetti ambiti territoriali, rispettivamente l'esistenza di testimonianze di valore storico e artistico o di zone iconiche e la presenza di aree di interesse paesaggistico, culturale o di particolare interesse turistico, religioso ed enogastronomico;

la lettera *b)* del medesimo articolo riconosce particolare rilievo alla presenza di luoghi storici del commercio e di botteghe artigiane di interesse storico e culturale, la cui permanenza nei centri storici rappresenta un elemento essenziale per la conservazione dell'identità dei territori e la continuità delle tradizioni economiche e produttive locali;

tali disposizioni riconoscono la particolare rilevanza dei centri storici quali luoghi di conservazione del patrimonio storico e culturale nazionale, nei quali la presenza di edifici di pregio, dimore storiche, complessi architettonici e testimonianze delle tradizioni locali costituisce un elemento essenziale dell'identità delle comunità e dell'attrattività dei territori;

in numerosi comuni italiani, soprattutto nei piccoli e medi centri, il patrimonio edilizio storico versa tuttavia in condizioni di progressivo deterioramento, anche a causa dello spopolamento, della perdita delle tradizionali funzioni residenziali e

commerciali e delle difficoltà economiche connesse agli interventi di manutenzione, recupero e conservazione degli immobili;

la presenza di riconoscimenti culturali, di beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché di dimore storiche e complessi architettonici di particolare pregio, comporta frequentemente la necessità di interventi specialistici, l'impiego di materiali e tecniche compatibili con le caratteristiche originarie degli edifici e il rispetto di prescrizioni conservative che possono determinare costi significativamente superiori rispetto agli ordinari interventi edilizi;

la conservazione e la valorizzazione di tale patrimonio non possono pertanto essere affidate esclusivamente a strumenti di regolamentazione e tutela, ma richiedono anche politiche attive capaci di sostenere gli investimenti dei proprietari e degli altri soggetti legittimati a intervenire sugli immobili, incentivando il recupero degli edifici esistenti e prevenendone l'abbandono;

interventi mirati di restauro, risanamento conservativo, recupero edilizio e riqualificazione degli immobili possono, peraltro, favorire il ripopolamento dei centri storici, il riutilizzo del patrimonio edilizio inutilizzato, l'insediamento di nuove attività economiche e il rafforzamento dell'offerta culturale e turistica, generando ricadute positive sull'occupazione e sull'economia locale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a introdurre, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica:

limitatamente alle botteghe di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, contributi per interventi di recupero, restauro e riqualificazione dei relativi immobili ove riconosciuti di interesse storico e culturale;

specifiche misure volte a favorire la permanenza e la continuità delle botteghe storiche e delle attività artigianali tradizionali

nelle loro sedi originarie, al fine di preservare l'identità culturale dei luoghi e promuovere la rivitalizzazione economica e sociale dei territori.

9/362-A/3. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Varchi, Caretta, Ciaburro.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge in esame reca disposizioni finalizzate alla tutela e alla valorizzazione delle attività commerciali e artigianali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici;

il commercio di prossimità e l'artigianato tradizionale costituiscono un elemento essenziale per la vitalità economica e sociale delle comunità locali, contribuendo alla conservazione delle tradizioni, alla sicurezza urbana e alla fruibilità degli spazi pubblici;

il fenomeno della desertificazione commerciale interessa in modo particolare i piccoli comuni e le aree interne, nei quali la cessazione delle attività economiche può determinare una progressiva perdita di servizi per i residenti, un impoverimento del tessuto sociale e una riduzione dell'attrattiva turistica;

la presenza di locali commerciali sfitti e la difficoltà di avviare nuove attività, anche a causa degli investimenti iniziali necessari e delle prospettive di sostenibilità economica, rappresentano ostacoli alla rivitalizzazione dei centri storici;

la tutela del patrimonio storico e culturale deve essere accompagnata da iniziative capaci di favorire il reinsediamento di attività economiche, sostenere l'imprenditoria giovanile e promuovere il ricambio generazionale, affinché i centri storici continuino a essere luoghi vissuti e produttivi;

appare pertanto opportuno affiancare agli strumenti di regolazione previsti dalla presente legge politiche di promozione e sviluppo del commercio di prossimità, nel rispetto delle competenze delle

regioni e degli enti locali e dei vincoli di finanza pubblica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, iniziative volte a contrastare la desertificazione commerciale dei centri storici, con particolare attenzione ai piccoli comuni e alle aree interne, favorendo il recupero e il riutilizzo dei locali commerciali sfitti, il reinsediamento di attività di vicinato e artigianali e l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, anche giovanili, attraverso forme di collaborazione tra amministrazioni locali, associazioni di categoria e proprietari degli immobili, valorizzando altresì gli strumenti di programmazione territoriale già disponibili.

9/362-A/4. Cerreto, Caretta, Ciaburro.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge in esame, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici, mira a salvaguardarne i caratteri tradizionali dal rischio di degrado e incuria, valorizzando gli esercizi di vicinato e le botteghe artigiane;

il provvedimento riconosce ai comuni, secondo criteri predeterminati e nel rispetto della normativa vigente, la facoltà di individuare ambiti territoriali dei centri storici nei quali adottare specifiche prescrizioni per l'esercizio delle attività commerciali e artigianali, in raccordo con i distretti urbani del commercio, ove presenti;

tali strumenti di tutela e regolamentazione, pur rilevanti, devono essere accompagnati da politiche attive di rilancio economico e sociale, atteso che numerosi centri storici sono interessati da spopolamento, chiusura degli esercizi di prossimità, progressivo abbandono dei locali e perdita

delle attività tradizionali, con conseguenze negative sull'occupazione, sulla sicurezza e sulla qualità della vita;

i fenomeni di desertificazione commerciale e di progressivo impoverimento dei centri storici interessano comuni di ogni dimensione demografica, rendendo necessario favorire iniziative di valorizzazione accessibili a tutti i territori, senza discriminazioni connesse alla popolazione residente;

la salvaguardia delle botteghe storiche e delle attività di tradizione, anche in relazione all'Albo nazionale previsto dal decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219, può concorrere a rafforzare l'identità culturale, l'attrattività e la vitalità economica dei centri storici;

la valorizzazione dei centri storici richiede un approccio integrato che favorisca il mantenimento delle attività economiche, il riutilizzo degli immobili inutilizzati, il ritorno della residenzialità e la riqualificazione degli spazi urbani, anche mediante il coordinamento degli strumenti e delle risorse già disponibili a legislazione vigente,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, nell'ambito delle competenze istituzionali e delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

favorire, nel rispetto dell'autonomia finanziaria degli enti locali e degli equilibri dei rispettivi bilanci, la valorizzazione degli strumenti di agevolazione fiscale già consentiti dalla normativa vigente, anche con riferimento all'IMU e alla TARI, al fine di sostenere il mantenimento e l'insediamento delle attività commerciali di vicinato e artigianali nei centri storici;

promuovere una ricognizione degli strumenti di finanziamento nazionali, regionali ed europei già esistenti e utilizzabili per la rivitalizzazione economica dei centri

storici, favorendone il coordinamento e l'accessibilità da parte degli enti locali e degli operatori economici, nel rispetto delle rispettive finalità e destinazioni;

incentivare, attraverso gli strumenti e le risorse già disponibili, il recupero e il riutilizzo dei locali commerciali inutilizzati, la continuità delle botteghe storiche e l'insediamento di nuove attività commerciali, artigianali, culturali e di servizio compatibili con il pregio storico e architettonico dei luoghi;

favorire, d'intesa con le regioni e gli enti locali, l'integrazione delle iniziative di valorizzazione dei centri storici con i programmi di rigenerazione urbana già previsti dalla normativa vigente, anche al fine di promuovere il recupero del patrimonio immobiliare, il ritorno della residenzialità, il miglioramento dell'accessibilità e la qualità degli spazi pubblici;

promuovere, attraverso gli strumenti amministrativi e di coordinamento già esistenti, la semplificazione delle procedure e il coinvolgimento dei distretti urbani del commercio, delle associazioni di categoria e delle Camere di commercio, al fine di favorire il passaggio generazionale delle attività, l'imprenditoria giovanile e femminile e la valorizzazione degli esercizi storici;

favorire la diffusione delle buone pratiche adottate dagli enti locali per contrastare la desertificazione commerciale e valorizzare i centri storici, promuovendo forme di collaborazione tra amministrazioni pubbliche, operatori economici e proprietari degli immobili, anche per incentivare il riutilizzo dei locali sfitti;

assicurare, nell'ambito degli strumenti e dei programmi già disponibili, che le iniziative nazionali di promozione e valorizzazione dei centri storici possano interessare i comuni italiani indipendentemente dalla loro dimensione demografica, favorendo criteri oggettivi che tengano conto dei fenomeni di spopolamento, della chiusura delle attività economiche e del degrado urbano.

9/362-A/5. De Palma, Lovecchio, Squeri.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge in esame, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici, mira a salvaguardarne i caratteri tradizionali dal rischio di degrado e incuria, valorizzando gli esercizi di vicinato e le botteghe artigiane;

il provvedimento riconosce ai comuni, secondo criteri predeterminati e nel rispetto della normativa vigente, la facoltà di individuare ambiti territoriali dei centri storici nei quali adottare specifiche prescrizioni per l'esercizio delle attività commerciali e artigianali, in raccordo con i distretti urbani del commercio, ove presenti;

tali strumenti di tutela e regolamentazione, pur rilevanti, devono essere accompagnati da politiche attive di rilancio economico e sociale, atteso che numerosi centri storici sono interessati da spopolamento, chiusura degli esercizi di prossimità, progressivo abbandono dei locali e perdita delle attività tradizionali, con conseguenze negative sull'occupazione, sulla sicurezza e sulla qualità della vita;

i fenomeni di desertificazione commerciale e di progressivo impoverimento dei centri storici interessano comuni di ogni dimensione demografica, rendendo necessario favorire iniziative di valorizzazione accessibili a tutti i territori, senza discriminazioni connesse alla popolazione residente;

la salvaguardia delle botteghe storiche e delle attività di tradizione, anche in relazione all'Albo nazionale previsto dal decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219, può concorrere a rafforzare l'identità culturale, l'attrattività e la vitalità economica dei centri storici;

la valorizzazione dei centri storici richiede un approccio integrato che favorisca il mantenimento delle attività economiche, il riutilizzo degli immobili inutilizzati, il ritorno della residenzialità e la ri-

qualificazione degli spazi urbani, anche mediante il coordinamento degli strumenti e delle risorse già disponibili a legislazione vigente,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, nell'ambito delle competenze istituzionali e delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

promuovere una ricognizione degli strumenti di finanziamento nazionali, regionali ed europei già esistenti e utilizzabili per la rivitalizzazione economica dei centri storici, favorendone il coordinamento e l'accessibilità da parte degli enti locali e degli operatori economici, nel rispetto delle rispettive finalità e destinazioni;

incentivare, attraverso gli strumenti e le risorse già disponibili, il recupero e il riutilizzo dei locali commerciali inutilizzati, la continuità delle botteghe storiche e l'insediamento di nuove attività commerciali, artigianali, culturali e di servizio compatibili con il pregio storico e architettonico dei luoghi;

favorire, d'intesa con le regioni e gli enti locali, l'integrazione delle iniziative di valorizzazione dei centri storici con i programmi di rigenerazione urbana già previsti dalla normativa vigente, anche al fine di promuovere il recupero del patrimonio immobiliare, il ritorno della residenzialità, il miglioramento dell'accessibilità e la qualità degli spazi pubblici;

promuovere, attraverso gli strumenti amministrativi e di coordinamento già esistenti, la semplificazione delle procedure e il coinvolgimento dei distretti urbani del commercio, delle associazioni di categoria e delle Camere di commercio, al fine di favorire il passaggio generazionale delle attività, l'imprenditoria giovanile e femminile e la valorizzazione degli esercizi storici;

favorire la diffusione delle buone pratiche adottate dagli enti locali per con-

trastare la desertificazione commerciale e valorizzare i centri storici, promuovendo forme di collaborazione tra amministrazioni pubbliche, operatori economici e proprietari degli immobili, anche per incentivare il riutilizzo dei locali sfitti;

assicurare, nell'ambito degli strumenti e dei programmi già disponibili, che le iniziative nazionali di promozione e valorizzazione dei centri storici possano interessare i comuni italiani indipendentemente dalla loro dimensione demografica, favorendo criteri oggettivi che tengano conto dei fenomeni di spopolamento, della chiusura delle attività economiche e del degrado urbano.

9/362-A/5. (*Testo modificato nel corso della seduta*) De Palma, Lovecchio, Squeri.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, nel disciplinare le zone del commercio nei centri storici, persegue la finalità di tutelare e valorizzare il commercio di prossimità, che costituisce presidio economico, sociale e identitario dei centri storici e dei centri abitati, sia nei piccoli comuni sia nelle grandi città;

la regolazione e la pianificazione delle zone commerciali, per quanto necessarie, non sono di per sé sufficienti a invertire la tendenza alla desertificazione commerciale, in assenza di misure che sostengano la domanda e portino i consumatori verso i negozi fisici;

i dati sulla crisi del commercio sono allarmanti: nel solo 2025 hanno cessato l'attività circa 17.000 negozi, pari a 46 al giorno, ossia quasi due attività ogni ora;

la chiusura degli esercizi di vicinato non produce soltanto perdita di occupazione e di reddito, ma incide sulla vivibilità, sulla sicurezza percepita e sulla coesione delle comunità locali, con effetti particolarmente gravi nei centri storici e nelle aree interne;

l'esperienza del Piano Italia *Cashless*, con il relativo programma di rimborso in denaro, ha mostrato come un incentivo all'uso di strumenti di pagamento elettronici presso gli esercizi fisici possa sostenere i consumi e, al tempo stesso, favorire la tracciabilità delle transazioni e la trasmissione telematica dei corrispettivi;

un programma di rimborso riservato agli acquisti effettuati presso esercizi commerciali che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, può costituire uno strumento coerente con le finalità della proposta di legge in esame, a sostegno del commercio nei centri storici,

impegna il Governo

in linea con la finalità di tutelare e valorizzare il commercio di prossimità, e con particolare riferimento ai centri storici, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento all'esame con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a istituire, a decorrere dal prossimo esercizio finanziario utile, un programma di rimborso in denaro (*cashback*) a favore delle persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, per gli acquisti di beni o servizi effettuati al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, esclusivamente con strumenti di pagamento elettronico, presso gli esercizi commerciali di vicinato che trasmettono telematicamente i corrispettivi.

9/362-A/6. Simiani.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame individua quale finalità prioritaria la salvaguardia dei caratteri tradizionali dei centri storici dal rischio di degrado e di incuria, valorizzando la qualità e le tradizioni degli esercizi commerciali di vicinato e degli esercizi artigianali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1;

in particolare, attribuisce ai comuni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, la facoltà di individuare specifici ambiti territoriali all'interno dei centri storici, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, quelle rappresentative degli artigiani e quelle dei consumatori e, ove presenti, in accordo con i distretti urbani del commercio;

nei predetti ambiti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, i comuni possono adottare, previa istruttoria e con regolamentazione soggetta a verifica periodica, prescrizioni concernenti le tipologie di attività commerciali e artigianali consentite, le distanze minime tra gli esercizi da rispettare per l'apertura di nuove attività e in caso di trasferimento di attività esistenti, nonché gli orari di apertura;

ai sensi dell'articolo 2, comma 2, inoltre, i comuni possono vietare determinate attività commerciali e artigianali, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, quando incompatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente urbano, del patrimonio culturale, della sicurezza e della salute pubblica, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

i flussi logistici e le attività di consegna delle merci cosiddette dell'ultimo miglio all'interno delle aree urbane centrali possono generare rilevanti criticità in termini di congestione del traffico, occupazione disordinata degli spazi riservati al carico e allo scarico, nonché emissioni inquinanti e climalteranti;

l'assenza di una pianificazione organica della distribuzione urbana delle merci può compromettere la vivibilità, la sicurezza e la fruibilità dei centri storici, incidendo negativamente sulla qualità ambientale e sull'attrattività commerciale e turistica;

risulta pertanto opportuno affiancare alle misure previste dall'articolo 4, comma 1, relative alle tipologie di attività consentite, alle distanze minime e agli orari di apertura, strumenti complementari di indirizzo e coordinamento diretti a pro-

muovere una gestione sostenibile della logistica e della distribuzione urbana delle merci nei centri storici, anche attraverso la progressiva elettrificazione dei veicoli adibiti al trasporto e alla consegna delle merci;

l'impiego di veicoli a propulsione elettrica per le attività di trasporto e consegna delle merci può contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti allo scarico nei contesti urbani, favorendo il miglioramento della qualità dell'aria e la sostenibilità ambientale dei centri storici;

la promozione di modelli di distribuzione urbana delle merci a minore impatto ambientale richiede il coordinamento tra le amministrazioni competenti e gli operatori economici interessati, nonché la valutazione delle esigenze infrastrutturali connesse alla ricarica dei veicoli elettrici,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 4 con ulteriori iniziative, anche normative, volte a promuovere, in raccordo con gli enti locali, la definizione di linee guida per la logistica sostenibile e la distribuzione urbana delle merci nei centri storici, che individuino l'elettrificazione progressiva dei mezzi impiegati nelle attività di trasporto e consegna delle merci quale strumento prioritario per la riduzione dell'impatto ambientale della logistica urbana, tenendo conto delle specificità dei centri storici, delle esigenze degli operatori economici e della disponibilità delle infrastrutture di ricarica.

9/362-A/7. Cappelletti, Appendino, Ferrara, Pavanelli.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame individua quale finalità prioritaria la salvaguardia dei caratteri tradizionali dei centri storici dal rischio di degrado e di incuria, valorizzando la qualità e le tradizioni degli esercizi commerciali di vicinato e degli eser-

cizi artigianali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1;

in particolare, attribuisce ai comuni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, la facoltà di individuare specifici ambiti territoriali all'interno dei centri storici, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, quelle rappresentative degli artigiani e quelle dei consumatori e, ove presenti, in accordo con i distretti urbani del commercio;

nei predetti ambiti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, i comuni possono adottare, previa istruttoria e con regolamentazione soggetta a verifica periodica, prescrizioni concernenti le tipologie di attività commerciali e artigianali consentite, le distanze minime tra gli esercizi da rispettare per l'apertura di nuove attività e in caso di trasferimento di attività esistenti, nonché gli orari di apertura;

ai sensi dell'articolo 2, comma 2, inoltre, i comuni possono vietare determinate attività commerciali e artigianali, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, quando incompatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente urbano, del patrimonio culturale, della sicurezza e della salute pubblica, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

i flussi logistici e le attività di consegna delle merci cosiddette dell'ultimo miglio all'interno delle aree urbane centrali possono generare rilevanti criticità in termini di congestione del traffico, occupazione disordinata degli spazi riservati al carico e allo scarico, nonché emissioni inquinanti e climalteranti;

l'assenza di una pianificazione organica della distribuzione urbana delle merci può compromettere la vivibilità, la sicurezza e la fruibilità dei centri storici, incidendo negativamente sulla qualità ambientale e sull'attrattività commerciale e turistica;

risulta pertanto opportuno affiancare alle misure previste dall'articolo 4, comma 1, relative alle tipologie di attività

consentite, alle distanze minime e agli orari di apertura, strumenti complementari di indirizzo e coordinamento diretti a promuovere una gestione sostenibile della logistica e della distribuzione urbana delle merci nei centri storici, anche attraverso la progressiva elettrificazione dei veicoli adibiti al trasporto e alla consegna delle merci;

l'impiego di veicoli a propulsione elettrica per le attività di trasporto e consegna delle merci può contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti allo scarico nei contesti urbani, favorendo il miglioramento della qualità dell'aria e la sostenibilità ambientale dei centri storici;

la promozione di modelli di distribuzione urbana delle merci a minore impatto ambientale richiede il coordinamento tra le amministrazioni competenti e gli operatori economici interessati, nonché la valutazione delle esigenze infrastrutturali connesse alla ricarica dei veicoli elettrici,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa volta a promuovere, in raccordo con gli enti locali, processi virtuosi per sostenere la logistica sostenibile e la distribuzione urbana delle merci nei centri storici, che individuino l'elettrificazione progressiva dei mezzi impiegati nelle attività di trasporto e consegna delle merci uno strumento prioritario per la riduzione dell'impatto ambientale della logistica urbana, tenendo conto delle specificità dei centri storici, delle esigenze degli operatori economici e della disponibilità delle infrastrutture di ricarica.

9/362-A/7. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Cappelletti, Appendino, Ferrara, Pavanelli.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, commi 1 e 2, del provvedimento in esame individua quale finalità la salvaguardia dei caratteri tradizionali dei centri storici dal rischio di degrado e di incuria, attraverso disposizioni dirette

alla valorizzazione della qualità e delle tradizioni degli esercizi commerciali di vicinato e degli esercizi artigianali, in conformità alla direttiva 2006/123/CE e al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e tenuto conto del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222;

nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento, è stata soppressa la previsione originaria dell'articolo 4, che istituiva un fondo statale di 300 milioni di euro annui per la riqualificazione e il potenziamento del commercio di vicinato, trasformando la struttura del provvedimento da intervento di sostegno finanziario diretto a disciplina prettamente regolatoria e interdittiva a risorse invariate;

L'adozione da parte degli enti locali di meri divieti d'insediamento o vincoli per categorie merceologiche di cui all'articolo 2, comma 2, se non inserita in una visione strategica di rigenerazione urbana e rilancio del tessuto socio-economico, rischia di risultare insufficiente ad arrestare il fenomeno della chiusura delle botteghe di vicinato e dello spopolamento dei centri storici;

da anni i centri storici affrontano una complessa trasformazione strutturale, contrassegnata dalla progressiva chiusura degli esercizi di vicinato e delle botteghe dell'artigianato artistico e tradizionale, esposti alla crescente pressione competitiva delle grandi strutture di vendita esterne e del commercio elettronico, nonché al gravoso incremento dei costi di gestione e dei canoni di locazione immobiliare;

tale fenomeno di desertificazione commerciale genera un immediato impoverimento della rete dei servizi di prossimità per i residenti, inducendo lo spopolamento dei quartieri storici, l'incuria degli spazi pubblici e l'aumento dei fenomeni di degrado e insicurezza urbana, con grave pregiudizio per il decoro e la coesione sociale delle comunità. A ciò si aggiunge la perdita dei servizi essenziali di prossimità, unitamente alla progressiva omologazione dell'offerta merceologica e alla cancellazione dell'identità culturale dei luoghi;

la sola regolamentazione vincolistica delle attività commerciali e artigianali prevista dal provvedimento in esame non appare sufficiente ad assicurare la rivitalizzazione economica dei centri storici, qualora non sia affiancata da ulteriori misure di sostegno e incentivazione, volte a contrastare la desertificazione commerciale e a favorire la permanenza delle attività economiche di prossimità, nel rispetto dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dell'articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, riconoscendone il ruolo fondamentale nella salvaguardia del tessuto socio-economico, nella coesione sociale e nella vitalità dei centri storici,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

predisporre, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative del commercio, dell'artigianato e dei consumatori, linee guida nazionali finalizzate a supportare i comuni nella definizione dei criteri per la regolazione degli ambiti territoriali di cui all'articolo 2, al fine di raccordare l'esercizio dei poteri di divieto e delle facoltà di prescrizione merceologica con gli strumenti di rigenerazione urbana, di valorizzazione delle botteghe storiche e di promozione dei Distretti Urbani del Commercio, assicurando criteri applicativi omogenei, adeguate garanzie procedurali e il rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, in conformità alla normativa nazionale ed europea;

promuovere la definizione di misure coordinate di tutela e incentivazione a sostegno dei comuni impegnati nel contrasto alla desertificazione commerciale e nella salvaguardia della continuità e della permanenza degli esercizi di vicinato e delle attività artigianali nei centri storici, anche attraverso iniziative di sostegno alla rige-

nerazione commerciale, alla valorizzazione delle attività tradizionali e al rafforzamento dei Distretti Urbani del Commercio, in raccordo con gli strumenti di programmazione e le misure di sostegno già esistenti.

9/362-A/8. Ferrara, Appendino, Cappelletti, Pavanelli.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, commi 1 e 2, del provvedimento in esame individua quale finalità la salvaguardia dei caratteri tradizionali dei centri storici dal rischio di degrado e di incuria, attraverso disposizioni dirette alla valorizzazione della qualità e delle tradizioni degli esercizi commerciali di vicinato e degli esercizi artigianali, in conformità alla direttiva 2006/123/CE e al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e tenuto conto del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222;

nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento, è stata soppressa la previsione originaria dell'articolo 4, che istituiva un fondo statale di 300 milioni di euro annui per la riqualificazione e il potenziamento del commercio di vicinato, trasformando la struttura del provvedimento da intervento di sostegno finanziario diretto a disciplina prettamente regolatoria e interdittiva a risorse invariate;

l'adozione da parte degli enti locali di meri divieti d'insediamento o vincoli per categorie merceologiche di cui all'articolo 2, comma 2, se non inserita in una visione strategica di rigenerazione urbana e rilancio del tessuto socio-economico, rischia di risultare insufficiente ad arrestare il fenomeno della chiusura delle botteghe di vicinato e dello spopolamento dei centri storici;

da anni i centri storici affrontano una complessa trasformazione strutturale, contrassegnata dalla progressiva chiusura degli esercizi di vicinato e delle botteghe dell'artigianato artistico e tradizionale, esposti alla crescente pressione competitiva delle

grandi strutture di vendita esterne e del commercio elettronico, nonché al gravoso incremento dei costi di gestione e dei canoni di locazione immobiliare;

tale fenomeno di desertificazione commerciale genera un immediato impoverimento della rete dei servizi di prossimità per i residenti, inducendo lo spopolamento dei quartieri storici, l'incuria degli spazi pubblici e l'aumento dei fenomeni di degrado e insicurezza urbana, con grave pregiudizio per il decoro e la coesione sociale delle comunità. A ciò si aggiunge la perdita dei servizi essenziali di prossimità, unitamente alla progressiva omologazione dell'offerta merceologica e alla cancellazione dell'identità culturale dei luoghi;

la sola regolamentazione vincolistica delle attività commerciali e artigianali prevista dal provvedimento in esame non appare sufficiente ad assicurare la rivitalizzazione economica dei centri storici, qualora non sia affiancata da ulteriori misure di sostegno e incentivazione, volte a contrastare la desertificazione commerciale e a favorire la permanenza delle attività economiche di prossimità, nel rispetto dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dell'articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, riconoscendone il ruolo fondamentale nella salvaguardia del tessuto socio-economico, nella coesione sociale e nella vitalità dei centri storici,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a promuovere la definizione di misure coordinate di tutela e incentivazione a sostegno dei comuni impegnati nel contrasto alla desertificazione commerciale e nella salvaguardia della continuità e della permanenza degli esercizi di vicinato e delle attività artigianali nei centri storici, anche attraverso iniziative di sostegno alla rigenerazione commerciale, alla valorizzazione delle attività tradizionali e al rafforzamento dei Distretti Urbani del Commercio,

in raccordo con gli strumenti di programmazione e le misure di sostegno già esistenti.

9/362-A/8. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Ferrara, Appendino, Cappelletti, Pavanelli.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2, commi 1 e 2, estende espressamente le misure di tutela e valorizzazione degli ambiti territoriali di interesse storico, culturale e paesaggistico agli esercizi artigianali, riconoscendo il ruolo insostituibile svolto dall'artigianato artistico e tradizionale per la conservazione dell'identità culturale e della vitalità economica delle comunità locali;

l'articolo 3, comma 1, lettera b), del provvedimento richiama espressamente il decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219, istitutivo dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici, saldando la tutela delle singole attività storiche con la regolazione comunale degli ambiti territoriali dei centri storici;

l'artigianato artistico e creativo rappresenta una componente essenziale del patrimonio culturale e produttivo italiano, in quanto espressione di competenze tecniche, saperi tradizionali, creatività e capacità di innovazione che contribuiscono a definire l'identità dei territori e l'attrattività dei rispettivi centri storici;

la continuità di tali attività richiede non soltanto la tutela dei luoghi nei quali esse operano, ma anche interventi capaci di favorire la trasmissione intergenerazionale dei mestieri artigiani, il ricambio generazionale, l'aggiornamento delle competenze professionali e l'integrazione delle tecnologie digitali nei processi produttivi e commerciali, al fine di consentire alle imprese artigiane di affrontare le trasformazioni del mercato e di rafforzare la propria competitività;

la frammentazione delle iniziative e la limitata integrazione tra imprese artigiane, istituzioni formative, università, enti di ricerca e altri soggetti del territorio di sovente costituiscono un ostacolo alla diffusione delle conoscenze, alla sperimentazione di nuove soluzioni produttive e alla valorizzazione commerciale delle produzioni artistiche e creative, rendendo opportuno promuovere forme stabili di collaborazione e coordinamento;

la costituzione di reti territoriali e di strutture di raccordo dedicate all'innovazione artigianale e creativa potrebbe favorire la condivisione di spazi, competenze e servizi, sostenere la formazione specialistica, agevolare il trasferimento tecnologico e digitale e promuovere la collaborazione tra attività economiche, culturali e artigianali, anche attraverso accordi con università, istituti tecnologici superiori, enti pubblici di ricerca, Camere di commercio, associazioni di categoria e soggetti del Terzo settore;

tali strumenti potrebbero inoltre contribuire alla rigenerazione urbana e alla rivitalizzazione economica e sociale dei centri storici, favorendo il recupero e il riutilizzo di immobili pubblici non utilizzati o sottoutilizzati, ove disponibili, e valorizzando le sinergie tra le politiche di tutela del patrimonio culturale, di sostegno alle piccole e medie imprese e di promozione dell'innovazione, nel rispetto delle competenze degli enti territoriali e delle risorse disponibili a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 6 del provvedimento;

in assenza di adeguate forme di coordinamento e di spazi fisici dedicati, il rischio concreto è la definitiva scomparsa dei mestieri d'arte e delle lavorazioni tradizionali, con la conseguente perdita di un patrimonio immateriale inestimabile e la mancata attrazione di giovani professionalità nel settore creativo e artigianale;

in tale prospettiva, appare di fondamentale importanza promuovere l'istituzione di *hub* per l'innovazione artigianale e creativa, concepiti come strumenti organizzativi di coordinamento e facilitazione in

grado di connettere imprese, università, ITS, Camere di commercio e soggetti del terzo settore, anche mediante il riuso e la destinazione funzionale di immobili pubblici inutilizzati,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte, d'intesa con le regioni e gli enti locali, a promuovere e sostenere la diffusione di modelli di coordinamento territoriale, anche nella forma di hub per l'innovazione artigianale e creativa o di reti di collaborazione, finalizzati alla valorizzazione delle produzioni artigianali e artistiche, alla trasmissione intergenerazionale dei mestieri e delle tecniche tradizionali, anche attraverso percorsi di formazione, apprendistato e trasferimento delle competenze, nonché alla rivitalizzazione dei territori, con particolare riferimento ai centri storici e alla continuità delle attività artigianali tradizionali, a tal fine favorendo la collaborazione, anche mediante partenariati, tra imprese, università, istituti tecnologici superiori, enti di ricerca, Camere di commercio, associazioni di categoria e soggetti del Terzo settore, in relazione alle specificità e alle esigenze dei singoli contesti territoriali.

9/362-A/9. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

La Camera,

premesso che:

al fine di salvaguardare i caratteri tradizionali dei centri storici dal rischio di degrado e di incuria, l'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame detta disposizioni per la valorizzazione della qualità e delle tradizioni degli esercizi commerciali di vicinato e degli esercizi artigianali, mentre l'articolo 2, commi 1 e 2, l'articolo 3, comma 1, e l'articolo 4, comma 1, attribuiscono ai comuni la facoltà di individuare specifici ambiti territoriali, di vietare determinate attività per categoria merceologica e di adottare prescrizioni per la rego-

lamentazione delle attività commerciali e artigianali;

le micro e piccole imprese artigiane che operano nei centri storici possono incontrare rilevanti ostacoli nell'affrontare la transizione digitale e tecnologica, la modernizzazione dei processi produttivi e dei canali di commercializzazione, nonché nell'accesso a programmi di formazione continua e aggiornamento professionale calibrati sulle esigenze dei mestieri tradizionali;

la mancata digitalizzazione e la carenza di strumenti formativi idonei possono compromettere la competitività sul mercato delle produzioni artigianali tipiche, limitandone la capacità di intercettare le nuove forme di domanda e ostacolando il trasferimento dei saperi storici verso i nuovi profili professionali e creativi;

quanto sopra, richiede solo che la conservazione del patrimonio immateriale rappresentato dai mestieri d'arte e dalle lavorazioni artigianali tradizionali sia supportato da interventi mirati a favorire il ricambio generazionale, il passaggio delle competenze tecniche ai giovani e l'integrazione delle tecnologie digitali nei processi di promozione e vendita,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a potenziare e rendere continuativi i programmi e i bandi di sostegno, anche attraverso il rafforzamento delle risorse disponibili ove compatibile con i vincoli di finanza pubblica, finalizzati a sostenere la digitalizzazione, la formazione professionale, l'innovazione dei processi produttivi e commerciali e il trasferimento intergenerazionale delle competenze in favore delle micro e piccole imprese artigiane operanti nei centri storici, con particolare attenzione alle attività tradizionali e a quelle a rischio di perdita delle competenze e dei saperi artigianali, anche attraverso il coordinamento con i pertinenti programmi eu-

ropei e con gli strumenti di sostegno nazionali e regionali.

9/362-A/**10**. Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

La Camera,

premesso che:

al fine di salvaguardare i caratteri tradizionali dei centri storici dal rischio di degrado e di incuria, l'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame detta disposizioni per la valorizzazione della qualità e delle tradizioni degli esercizi commerciali di vicinato e degli esercizi artigianali, mentre l'articolo 2, commi 1 e 2, l'articolo 3, comma 1, e l'articolo 4, comma 1, attribuiscono ai comuni la facoltà di individuare specifici ambiti territoriali, di vietare determinate attività per categoria merceologica e di adottare prescrizioni per la regolamentazione delle attività commerciali e artigianali;

le micro e piccole imprese artigiane che operano nei centri storici possono incontrare rilevanti ostacoli nell'affrontare la transizione digitale e tecnologica, la modernizzazione dei processi produttivi e dei canali di commercializzazione, nonché nell'accesso a programmi di formazione continua e aggiornamento professionale calibrati sulle esigenze dei mestieri tradizionali;

la mancata digitalizzazione e la carenza di strumenti formativi idonei possono compromettere la competitività sul mercato delle produzioni artigianali tipiche, limitandone la capacità di intercettare le nuove forme di domanda e ostacolando il trasferimento dei saperi storici verso i nuovi profili professionali e creativi;

quanto sopra, richiede solo che la conservazione del patrimonio immateriale rappresentato dai mestieri d'arte e dalle lavorazioni artigianali tradizionali sia supportato da interventi mirati a favorire il ricambio generazionale, il passaggio delle competenze tecniche ai giovani e l'integra-

zione delle tecnologie digitali nei processi di promozione e vendita,

impegna il Governo

a sostenere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, l'innovazione dei processi produttivi e commerciali e il trasferimento intergenerazionale delle competenze in favore delle micro e piccole imprese artigiane operanti nei centri storici, con particolare attenzione alle attività tradizionali e a quelle a rischio di perdita delle competenze e dei saperi artigianali, anche attraverso il coordinamento con i pertinenti programmi europei e con gli strumenti di sostegno nazionali e regionali.

9/362-A/**10**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame attribuisce ai comuni la facoltà di individuare, nei centri storici, ambiti territoriali nei quali vietare l'esercizio di determinate attività commerciali e artigianali, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, e adottare prescrizioni concernenti le tipologie di attività consentite, le distanze minime tra gli esercizi e gli orari di apertura;

si tratta di strumenti esclusivamente regolatori e limitativi: il testo consente ai comuni di impedire nuove aperture, ma non offre loro alcuno strumento per sostenere la permanenza delle attività esistenti o l'insediamento di nuove attività di qualità;

nel corso dell'esame in sede referente è stato soppresso l'articolo recante istituzione del Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, previsto dal testo originario con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025,

mentre l'articolo 6 del testo della Commissione reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale i comuni dovranno provvedere all'attuazione con le sole risorse disponibili a legislazione vigente;

durante l'esame del provvedimento è stato respinto, con il parere contrario del Governo, l'emendamento 4.13 — identico all'emendamento 4.12 — che si limitava a riconoscere ai comuni la possibilità di prevedere, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, misure di incentivazione e sostegno economico finalizzate alla permanenza e al rafforzamento delle attività commerciali e artigiane di qualità nei centri storici, senza oneri per il bilancio dello Stato;

nel corso delle audizioni l'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia ha denunciato la soppressione del Fondo e chiesto incentivi per le aree a rischio di desertificazione, mentre Confesercenti ha osservato che, in assenza di risorse, la legge assume un carattere soltanto limitativo;

secondo i dati diffusi da Confcommercio nel marzo 2026, tra il 2012 e il 2025 in Italia hanno chiuso circa 156 mila negozi al dettaglio e ambulanti, oltre un quarto del totale, e nei centri storici dei comuni monitorati la contrazione supera il 25 per cento,

impegna il Governo

ad adottare, a partire dal prossimo disegno di legge di bilancio, ulteriori iniziative normative volte a prevedere risorse dedicate al cofinanziamento delle misure di incentivazione e sostegno economico adottate dai comuni, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, per la permanenza, il rafforzamento e il nuovo insediamento di attività commerciali e artigiane di qualità negli ambiti individuati ai sensi del provvedimento in esame, con priorità per i piccoli comuni e per le aree interne e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

9/362-A/11. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

La Camera,

premesso che:

il livello dei canoni di locazione rappresenta, insieme al costo dell'energia e alla concorrenza del commercio elettronico, una delle principali cause della chiusura degli esercizi di vicinato e delle botteghe artigiane nei centri storici, dove le attività locali e storiche vengono progressivamente sostituite da soggetti economicamente più forti, in grado di sostenere canoni molto più elevati;

nel corso delle audizioni CNA e Confartigianato hanno indicato il caro affitti tra le priorità da affrontare, Confesercenti ha richiamato il peso dei canoni di locazione tra le cause della crisi, FederimpreseEuropa ha chiesto strumenti di moderazione dei canoni commerciali e il Codacons ha proposto riduzioni dell'IMU e della TARI per gli immobili locati a canone agevolato alle botteghe storiche;

per le locazioni a uso abitativo l'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, prevede contratti a canone concordato sulla base di accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, mentre per le locazioni di immobili a uso diverso, disciplinate dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, non esiste uno strumento analogo;

sarebbe necessario consentire ai comuni di promuovere accordi territoriali finalizzati a favorire condizioni di locazione sostenibili per le attività commerciali e artigiane nei centri storici e di prevedere agevolazioni sui tributi locali di propria competenza in favore dei proprietari che concedono in locazione a condizioni concordate immobili destinati a tali attività: anche all'interno della maggioranza era stata avanzata una proposta di cedolare secca per i locali di vicinato situati nei centri storici e locati a canone calmierato, poi ritirata, a conferma dell'esistenza di una convergenza sull'esigenza di intervenire sul costo delle locazioni commerciali,

impegna il Governo

a promuovere, d'intesa con le autonomie territoriali in sede di Conferenza unificata,

un modello di accordi territoriali tra le organizzazioni della proprietà e quelle delle imprese del commercio e dell'artigianato per la definizione di canoni sostenibili negli ambiti individuati ai sensi del provvedimento in esame, e ad adottare ulteriori iniziative normative volte a consentire ai comuni di riconoscere agevolazioni sui tributi locali di propria competenza ai proprietari che concedono in locazione a condizioni concordate immobili destinati ad attività commerciali e artigiane nei centri storici, con adeguate misure di compensazione del minor gettito, valutando altresì l'introduzione di un regime fiscale agevolato per i redditi derivanti da tali locazioni.

9/362-A/**12**. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Romeo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del provvedimento in esame individua tra i criteri per la delimitazione degli ambiti territoriali la presenza di luoghi storici del commercio o di botteghe artigiane di particolare rilevanza sotto il profilo storico, culturale e commerciale, « anche tenuto conto » del decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219, che disciplina gli albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici e l'Albo nazionale presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

numerose regioni e numerosi comuni hanno da tempo riconosciuto e tutelato, con proprie norme, regolamenti ed elenchi, le attività storiche e di tradizione presenti sul loro territorio; nel corso dell'istruttoria la Commissione ha ascoltato, tra gli altri, l'Associazione negozi storici di eccellenza di Roma, l'Associazione esercizi storici tradizionali e tipici fiorentini e l'Associazione Piazza San Marco di Venezia;

il testo non chiarisce il rapporto tra il nuovo regime nazionale e i riconoscimenti già attribuiti a livello regionale e comunale, con il rischio di duplicazioni procedurali e di disparità di trattamento

tra attività che svolgono la medesima funzione di presidio dell'identità dei centri storici,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche in sede di attuazione del decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219, e d'intesa con le autonomie territoriali in sede di Conferenza unificata, volte ad assicurare il pieno riconoscimento delle attività già qualificate come storiche o di tradizione dalla normativa regionale o comunale, anche ai fini dell'iscrizione negli albi e nell'Albo nazionale con procedure semplificate e senza duplicazioni, della loro considerazione nell'individuazione degli ambiti di cui all'articolo 3 della presente legge e dell'accesso prioritario agli strumenti di sostegno previsti dalla normativa vigente.

9/362-A/**13**. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame consente ai comuni di adottare, negli ambiti individuati nei centri storici, prescrizioni concernenti le tipologie di attività consentite, le distanze minime tra gli esercizi e gli orari di apertura, senza alcun riferimento alla qualità dell'inserimento degli esercizi nel contesto urbano;

la qualità estetica delle insegne, delle vetrine e degli arredi esterni concorre in modo decisivo al decoro e all'attrattività dei centri storici e rappresenta una leva per gli investimenti, per il turismo e per lo sviluppo economico dei contesti storici, come illustrato nel corso dell'esame in Commissione;

nella memoria depositata in audizione Confcommercio ha osservato che l'impatto visivo delle attività insediate, dalle vetrine all'arredo esterno, « incide in modo significativo sulla qualità complessiva del paesaggio urbano » e ha suggerito di « integrare l'elenco degli strumenti con un ri-

ferimento esplicito alla facoltà per i comuni di adottare prescrizioni in materia di decoro degli esercizi commerciali »;

sarebbe necessario consentire ai comuni di prevedere criteri di coerenza estetica e di qualità degli arredi esterni e delle insegne degli esercizi commerciali con il contesto storico-architettonico, strumento meno restrittivo della libertà di iniziativa economica rispetto ai divieti, alle distanze minime e ai limiti di orario mantenuti nel testo,

impegna il Governo

a promuovere, d'intesa con le autonomie territoriali in sede di Conferenza unificata, linee guida per la definizione da parte dei comuni di criteri di coerenza estetica e di qualità degli arredi esterni e delle insegne degli esercizi commerciali e artigianali con il contesto storico-architettonico negli ambiti individuati ai sensi del provvedimento in esame, in raccordo con la disciplina vigente in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e con procedure semplificate per gli operatori, nonché a adottare iniziative anche normative volte a introdurre misure di sostegno agli interventi di adeguamento realizzati dagli esercizi di vicinato e dalle botteghe artigiane.

9/362-A/**14**. Gnassi, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Peluffo.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge, nel testo presentato il 17 ottobre 2022, istituiva un Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, e destinava una quota delle risorse ai comuni per programmi di iniziativa pubblica, in convenzione con soggetti privati, volti a incentivare l'insediamento delle attività commerciali;

sul testo originario, nel luglio 2025, erano state chieste modifiche che estendevano il Fondo ai centri storici di tutti i comuni, ne elevavano la dotazione a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e ne indicavano la copertura, destinando una quota delle risorse a programmi comunali di riqualificazione del tessuto urbano e commerciale; erano state inoltre presentate proposte per un credito d'imposta sui costi dell'energia elettrica e del gas sostenuti dagli esercizi di vicinato dei centri commerciali naturali e per l'estensione della contabilità semplificata agli esercizi di vicinato dei comuni con meno di 10.000 abitanti;

nessuna di queste proposte è stata posta in votazione: il 29 aprile 2026 la Commissione ha adottato come testo base un nuovo testo elaborato dalla relatrice, che ha soppresso integralmente il Fondo e, con l'articolo 6, ha introdotto una clausola di invarianza finanziaria;

già il 27 febbraio 2025, nel motivare il rigetto dell'abbinamento delle proposte di legge sui centri commerciali naturali, la relatrice aveva rivendicato per il provvedimento un approccio fondato sulla regolamentazione anziché su incentivi e agevolazioni economiche: con il nuovo testo è venuto meno anche l'unico strumento di sostegno previsto dalla proposta originaria;

i costi energetici incidono in misura crescente sui bilanci dei piccoli esercizi: nel settembre 2026 il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica ha superato i 207 euro al megawattora, il valore mensile più alto da inizio anno;

una legge che consente ai comuni di vietare, fissare distanze minime e regolare gli orari, senza alcuna risorsa per sostenere la permanenza e la nascita delle attività, rischia di tutelare vetrine vuote anziché il commercio di prossimità,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative, a partire dal prossimo disegno di legge di bilancio, volte a istituire un Fondo pluri-

nale per i centri storici di tutti i comuni, con una dotazione non inferiore a quella prevista nel testo originario del provvedimento in esame, e una quota per la riqualificazione del tessuto urbano e commerciale, prevedendo che le risorse siano ripartite sulla base di un sistema di monitoraggio che individui i territori più esposti alla desertificazione, con priorità per piccoli comuni, aree interne e quartieri più fragili.

9/362-A/**15**. De Micheli, Pandolfo, Gnassi, Di Sanzo, Peluffo.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge in esame reca disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici;

l'articolo 4 consente ai comuni, previa istruttoria e con una regolamentazione soggetta a verifica periodica, di stabilire, tra l'altro, distanze minime tra gli esercizi commerciali e artigianali per l'apertura di nuove attività e per il trasferimento di quelle esistenti;

il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, nell'individuare i regimi amministrativi applicabili alle attività commerciali, distingue il subingresso dall'apertura e dal trasferimento di sede;

considerato che:

la permanenza degli esercizi di vicinato e delle botteghe artigiane concorre alla salvaguardia delle caratteristiche economiche e culturali dei centri storici e richiede condizioni che ne consentano la continuità anche in occasione di cessioni d'azienda e passaggi generazionali;

la verifica periodica delle prescrizioni comunali può valutare, oltre alle esigenze di tutela dei luoghi, le ricadute sull'attività delle imprese già insediate, sulla base delle informazioni amministrative di-

sponibili, distinguendo i nuovi insediamenti dalla prosecuzione di attività esistenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere, nell'ambito delle proprie competenze e in raccordo con l'Associazione nazionale dei comuni italiani e con le organizzazioni rappresentative del commercio e dell'artigianato, indicazioni operative di carattere non vincolante affinché, nella verifica periodica prevista dall'articolo 4 della presente legge, siano considerati anche gli effetti delle prescrizioni comunali sulla continuità delle attività economiche già insediate, con particolare riguardo ai casi di subingresso nei medesimi locali, anche per passaggio generazionale, distinti dalle nuove aperture e dai trasferimenti di sede, utilizzando le informazioni amministrative già disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9/362-A/**16**. La Salandra, Cerreto, Carretta, Ciaburro.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni volte alla tutela e alla valorizzazione delle attività commerciali e artigianali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici, riconoscendo il ruolo delle attività economiche di prossimità nella conservazione dell'identità e della vitalità dei tessuti urbani;

in particolare, l'articolo 2, comma 1, attribuisce ai comuni la facoltà di individuare specifici ambiti territoriali all'interno dei centri storici nei quali applicare misure di salvaguardia, previa consultazione delle organizzazioni di categoria e d'intesa con i Distretti Urbani del Commercio (DUC), mentre l'articolo 3, comma 1, lettera b), individua tra i criteri per la delimitazione di tali ambiti la presenza di luoghi storici del commercio o di botteghe artigiane di rilevanza storico-culturale, richiamando espressamente le risultanze del-

l'Albo nazionale istituito dal decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219;

la salvaguardia del tessuto commerciale e la rigenerazione economica e sociale dei centri storici non possono esaurirsi nell'esercizio dei soli poteri prescrittivi o interdittivi attribuiti ai comuni dagli articoli 2 e 4 del provvedimento in esame, ma richiedono iniziative di promozione e collaborazione tra gli operatori economici, volte a rafforzare l'attrattività dei territori e a contrastare i fenomeni di desertificazione commerciale;

le esperienze territoriali di aggregazione e collaborazione tra esercizi di vicinato, attività artigianali e di servizio possono svolgere una funzione di supporto operativo ai Distretti Urbani del Commercio (DUC), nonché contribuire alla valorizzazione delle produzioni locali, alla promozione integrata del territorio e alla rivitalizzazione economica e sociale dei centri urbani,

impegna il Governo

ad accompagnare le disposizioni del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative volte a favorire l'aggregazione e la collaborazione tra gli esercizi commerciali di vicinato, le attività artigianali e gli operatori dei servizi nei centri storici, nonché la realizzazione di progetti integrati di rigenerazione urbana e promozione del territorio, coordinandole con gli strumenti di promozione e valorizzazione già esistenti, al fine di facilitare la collaborazione tra soggetti pubblici e privati, contrastare la desertificazione commerciale e rafforzare l'attrattività economica e turistica dei centri urbani.

9/362-A/**17**. D'Orso, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge A.C. 362-A reca disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali e artigia-

nali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici, riconoscendo il valore delle attività tradizionali quali elementi caratterizzanti dell'identità culturale, sociale ed economica dei territori;

il *Made in Italy* rappresenta uno dei patrimoni più preziosi della Nazione e uno dei suoi simboli più riconosciuti e apprezzati nel mondo, espressione di una cultura del lavoro che affonda le proprie radici nella storia, nelle tradizioni, nella creatività e nella straordinaria capacità del saper fare italiano;

in un'economia sempre più globalizzata, proprio il legame tra le produzioni, le competenze, l'identità dei territori e le tradizioni costituisce un elemento distintivo della competitività italiana, capace di coniugare la conservazione dei saperi con l'innovazione e di conferire alle produzioni nazionali un valore riconosciuto sui mercati internazionali;

il Governo ha posto la valorizzazione del *Made in Italy* e delle competenze che ne costituiscono il fondamento al centro di una strategia organica di politica industriale, culturale e formativa, riconoscendo nel patrimonio produttivo nazionale non soltanto un fattore di crescita economica, ma anche un'espressione dell'identità italiana;

in tale direzione si inserisce la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *Made in Italy*, che ha introdotto strumenti per il sostegno delle filiere produttive nazionali, la valorizzazione delle eccellenze, la tutela delle produzioni italiane e la formazione delle nuove competenze;

particolare rilievo assumono l'istituzione del Liceo del *Made in Italy* e della Fondazione «Imprese e competenze per il *Made in Italy*», nonché il rafforzamento della filiera tecnologico-professionale, anche attraverso il recente riconoscimento della denominazione di licei tecnologici e licei professionali, interventi che si inseriscono in quel cambiamento culturale pro-

mosso dal Governo volto a valorizzare il sapere tecnico, le competenze produttive e artigianali e la capacità del saper fare italiano;

la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali storiche, anche attraverso l'istituzione del relativo Albo nazionale, si inserisce nella medesima strategia di tutela di un patrimonio che costituisce parte integrante della storia e dell'identità dei territori;

significativa è stata inoltre la scelta di dedicare la Giornata nazionale del *Made in Italy* 2026 al tema della formazione e della trasmissione dei saperi, sottolineando come la capacità di tramandare conoscenze, abilità e competenze rappresenti una condizione essenziale per assicurare continuità e futuro alle eccellenze produttive italiane;

le botteghe artigiane e le attività commerciali tradizionali presenti nei centri storici rappresentano una testimonianza concreta di questo patrimonio, custodendo tecniche, professionalità e conoscenze spesso sviluppate e tramandate nel corso di generazioni, contribuendo al tempo stesso alla vitalità economica e sociale dei centri urbani;

numerose attività, anche economicamente vitali e caratterizzate da competenze di particolare valore, rischiano tuttavia di cessare quando i titolari raggiungono l'età pensionabile e non vi sono familiari disponibili a proseguirne la gestione, determinando non soltanto la chiusura dell'impresa, ma anche la possibile dispersione di un patrimonio di conoscenze difficilmente recuperabile;

tale fenomeno riguarda, tra le altre, le botteghe di restauro, le sartorie artigianali, i laboratori di lavorazione del legno, del vetro e della ceramica, la filiera della pelle e del cuoio, l'oreficeria, l'argenteria e le altre lavorazioni artigianali dei metalli, espressione di tradizioni produttive e competenze specialistiche strettamente legate alla storia e all'identità dei territori;

considerato che in diverse realtà territoriali sono già state avviate iniziative

e progetti finalizzati a favorire la continuità delle imprese e il ricambio generazionale, anche attraverso l'incontro tra titolari e potenziali successori e l'accompagnamento nei processi di trasferimento delle attività, a testimonianza di un'esigenza concreta e della possibilità di individuare soluzioni operative;

appare pertanto opportuno rafforzare ulteriormente le iniziative già intraprese, favorendo l'incontro tra i titolari delle attività prive di successione familiare e le nuove generazioni, affinché la trasmissione dei mestieri e delle competenze possa tradursi anche nella concreta possibilità di assicurare continuità alle imprese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere, anche attraverso gli strumenti già previsti a sostegno del *Made in Italy* e valorizzando le esperienze e le iniziative già avviate a livello territoriale, la diffusione su scala nazionale di percorsi di accompagnamento alla continuità delle attività commerciali e artigianali storiche dei centri storici, volti a favorire la trasmissione delle competenze, il ricambio generazionale e il passaggio delle imprese a nuovi titolari, con particolare attenzione alle attività prive di successione familiare.

9/362-A/**18**. Gardini, Morgante, Caretta, Ciaburro.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici;

dal 2015, complessivamente l'Italia ha registrato un calo dell'11,2 per cento dei negozi di vicinato. Il fenomeno della desertificazione commerciale non solo indebolisce la vitalità economica degli spazi urbani, ma compromette anche la qualità complessiva della vita cittadina, riducendo l'accesso

dei residenti a beni e servizi essenziali. Secondo i dati di Unioncamere, infatti, 206 comuni italiani (di cui 205 con meno di 1.000 abitanti) non dispongono di alcun esercizio di commercio al dettaglio, mentre 425 comuni risultano completamente privi di esercizi alimentari;

la contrazione si concentra soprattutto sulle superfici minori: 31.594 esercizi in meno sotto i 50 metri quadrati e 22.873 in meno nella fascia compresa tra 50 e 150 metri quadrati. Insieme alla consistenza della rete cambiano i canali attraverso i quali passa la spesa delle famiglie. Tra il 2019 e il 2025, la riduzione della rete dei negozi e la crescita delle grandi piattaforme internazionali hanno sottratto ai circuiti economici locali circa 16,7 miliardi di euro di spesa delle famiglie;

tale fenomeno è particolarmente evidente in Sardegna soprattutto con riferimento ai negozi di vicinato e alle attività tradizionali nei centri storici;

nei primi sei mesi del 2026 il numero dei piccoli esercizi nell'Isola è passato da 23.915 a 23.622, con una diminuzione di 293 attività;

secondo le stime di Confcommercio, negli ultimi tredici anni alimentari, negozi di abbigliamento, edicole, ferramenta e altre attività di prossimità nei centri storici sardi sono diminuite complessivamente di circa il 13 per cento;

la chiusura delle attività commerciali ha conseguenze, oltre che sulla tenuta occupazionale, sulla sostenibilità economica del circuito territoriale;

la progressiva scomparsa dei negozi di quartiere rischia di trasformarsi in una vera desertificazione commerciale, con effetti sulla vivibilità dei centri storici e sulla tenuta sociale delle comunità;

oltre alla diffusione dell'*e-commerce*, a contribuire alla diffusione del fenomeno vi sono fattori ormai strutturali come il costo di locazione dei locali commerciali e i costi energetici e di trasporto;

secondo il nuovo *Report* redatto dal Centro Studi di Confindustria Sardegna,

« Energia per la competitività delle imprese in Sardegna », le imprese dell'isola sostengono costi energetici superiori fino al 30 per cento rispetto alla media nazionale. Per le piccole e medie imprese ciò si traduce in un aggravio stimato in oltre 67,8 milioni di euro nell'arco dell'ultimo decennio. L'indagine rileva che nel 2024 il prezzo medio di approvvigionamento dell'energia elettrica per le aziende sarde è stato pari a 179,3 €/MWh, contro i 158,8 €/MWh registrati a livello nazionale;

ad acuire la significativa riduzione di competitività e la sopravvivenza delle imprese sarde, soprattutto le PMI, concorrono anche gli incrementi dei costi connessi alla logistica ed al trasporto, attualmente ulteriormente onerosi a seguito dell'introduzione della nuova tassa europea ETS;

recenti notizie di stampa hanno riportato di un significativo aggravio dei costi del trasporto merci da e per la Sardegna, con picchi di oltre il 40 per cento rispetto ai prezzi praticati sulla terraferma;

secondo gli studi presentati nel corso di recenti iniziative pubbliche sul tema della logistica, il trasporto via mare – già strutturalmente più oneroso per l'insularità – risulta, infatti, ulteriormente penalizzato dall'introduzione dei costi legati alle emissioni, con un incremento medio dei costi logistici stimato in oltre il 40 per cento rispetto alla terraferma. Secondo lo studio « Il costo complessivo delle merci per la Sardegna », curato dall'economista Andrea Giuricin per l'Istituto Bruno Leoni, che analizza le criticità del trasporto isolano in un contesto di forti tensioni sui costi energetici, il trasporto delle merci dalla Sardegna risulta più oneroso: a parità di tratta, un viaggio tra Cagliari e Milano ha un costo di circa 2.600 euro, rispetto ai 2.150 euro della rotta Napoli-Milano, con un differenziale pari a circa il 21 per cento a svantaggio degli operatori dell'isola;

tali costi aggiuntivi vengono progressivamente trasferiti lungo l'intera filiera produttiva, incidendo direttamente sulla competitività delle imprese sarde, che si

trovano a sostenere un triplice aggravio: in fase di approvvigionamento, di trasformazione e di esportazione dei prodotti;

il provvedimento all'esame dell'Assemblea, pur perseguendo una finalità condivisibile, non interviene sulle cause strutturali del fenomeno, anzi rischia di creare sovrapposizione e contrasti con le disposizioni già previste a legislazione vigente;

tenuto conto della necessità di contrastare le cause strutturali della desertificazione commerciale in Sardegna, tra cui, soprattutto, il caro energia che grava prevalentemente sulle piccole attività commerciali, attraverso la predisposizione di misure compensative urgenti volte a ridurre i costi energetici, di interventi di lungo periodo fondati sulla diversificazione delle fonti di approvvigionamento e promuovendo, in sede europea, misure volte a mitigare gli effetti dell'applicazione del sistema ETS sul trasporto marittimo da e per la Sardegna, al fine di evitare gli aggravii di costo, garantire condizioni di equità per le regioni insulari e tutelare la competitività delle piccole attività e del intero tessuto socio-economico territoriale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a promuovere nel rispetto delle competenze regionali e delle autonomie locali, programmi pluriennali e integrati di rigenerazione dei centri storici, strettamente connessi alla tutela e alla valorizzazione delle attività commerciali e artigianali, attraverso:

il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici, il miglioramento dei servizi, dell'accessibilità e del decoro urbano;

il sostegno alla residenzialità e alla vitalità delle comunità locali, quale condizione essenziale per la permanenza del commercio di prossimità;

la salvaguardia della diversità commerciale e la valorizzazione delle botteghe sto-

riche, dell'artigianato, del *Made in Italy* e delle produzioni territoriali;

la previsione, anche nell'ambito di successivi provvedimenti, di specifici strumenti finanziari e incentivi dedicati a tali finalità, favorendo il coinvolgimento dei distretti urbani del commercio, dei Centri Commerciali Naturali, delle associazioni di categoria e delle altre realtà associative territoriali rappresentative delle attività economiche.

9/362-A/19. Ghirra.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici;

dal 2015, complessivamente l'Italia ha registrato un calo dell'11,2 per cento dei negozi di vicinato. Il fenomeno della desertificazione commerciale non solo indebolisce la vitalità economica degli spazi urbani, ma compromette anche la qualità complessiva della vita cittadina, riducendo l'accesso dei residenti a beni e servizi essenziali. Secondo i dati di Unioncamere, infatti, 206 comuni italiani (di cui 205 con meno di 1.000 abitanti) non dispongono di alcun esercizio di commercio al dettaglio, mentre 425 comuni risultano completamente privi di esercizi alimentari;

la contrazione si concentra soprattutto sulle superfici minori: 31.594 esercizi in meno sotto i 50 metri quadrati e 22.873 in meno nella fascia compresa tra 50 e 150 metri quadrati. Insieme alla consistenza della rete cambiano i canali attraverso i quali passa la spesa delle famiglie. Tra il 2019 e il 2025, la riduzione della rete dei negozi e la crescita delle grandi piattaforme internazionali hanno sottratto ai circuiti economici locali circa 16,7 miliardi di euro di spesa delle famiglie;

il fenomeno di desertificazione commerciale, diffuso soprattutto nei centri sto-

rici e nei piccoli centri delle aree interne, ha assunto ormai carattere strutturale. Una delle cause che ha contribuito alla sua espansione è rappresentata, oltre che dall'aumento dei canoni di locazione dei locali commerciali e dagli insostenibili costi energetici, dalla diffusione dell'*e-commerce*. Nel 2025 le vendite online hanno rappresentato oltre l'11 per cento dei beni acquistabili e il 18 per cento dei servizi, mentre nell'intervallo temporale tra il 2015 e il 2025 l'*e-commerce* ha quasi triplicato (+98,4 per cento), passando da 31 a oltre 62 miliardi di euro;

stando alle elaborazioni diffuse da Confesercenti nel settembre 2026, tra il 2019 e il 2025 la riduzione dei punti vendita fisici e l'aumento delle quote di mercato dei grandi *marketplace* internazionali avrebbero determinato la « delocalizzazione » di circa 16,7 miliardi di euro di spesa delle famiglie dai circuiti economici locali. La stima elaborata dall'Associazione parte dalla diversa capacità dei canali di trattenere sul territorio il valore generato dalla spesa. Secondo Confesercenti, per ogni 100 euro spesi nei negozi fisici circa 70 rimangono nel circuito economico locale, attraverso occupazione, redditi d'impresa, affitti, servizi professionali, manutenzioni e fiscalità. Quando la stessa spesa si trasferisce sui grandi *marketplace* internazionali, la proporzione si invertirebbe: circa 70 euro uscirebbero dal territorio;

da anni si discute di applicare a questi colossi tasse *green* o eco-contributi anche per il ridotto apporto in termini di imposte pagate. È illuminante in questo senso la recente analisi di Mediobanca sui bilanci dei primi 25 colossi mondiali di software e web con ricavi superiori a 12 miliardi di euro: 9 operano nell'*e-commerce*, 3 nel *transport & food delivery*. Grazie al fatto che metà dell'utile prima delle imposte viene tassato in Paesi a fiscalità

agevolata, nel triennio 2019-2021 queste 25 *big companies* hanno registrato un risparmio fiscale di 36,3 miliardi di dollari;

il suddetto fenomeno è riconducibile alla pianificazione fiscale aggressiva messa in atto da molte multinazionali che, al fine di ottimizzare il proprio carico fiscale globale, trasferiscono, tramite strategie infragruppo più disparate, profitti realizzati in giurisdizioni a fiscalità d'impresa medio-alta verso Paesi che non assoggettano a tassazione i redditi di impresa o che offrono regimi fiscali preferenziali per talune forme di reddito societario, come Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Svizzera, Singapore, Hong Kong, Bermuda;

le pratiche elusive aggravano i saldi di finanza pubblica e distorcono la concorrenza, garantendo vantaggi competitivi alle multinazionali rispetto ai gruppi domestici e le PMI,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a sostenere gli esercizi commerciali di vicinato e/o artigianali di interesse storico, siti nei centri storici, azzerando le commissioni a loro carico per transazioni effettuate con metodi di pagamento elettronico relativi ad acquisti di valore superiore a venti euro, provvedendo ai relativi oneri mediante l'introduzione di un'imposta la cui base imponibile è costituita dai ricavi delle aziende che effettuano sul territorio nazionale *e-commerce* e/o consegne a domicilio, ad esclusione di quelle di generi alimentari e di pasti, e che conseguono un fatturato annuo pari ad almeno cinque milioni di euro, il cui maggior gettito confluisce in un fondo ad hoc istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze.

9/362-A/20. Grimaldi.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



19ALA0219250